

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

541^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 6 AGOSTO 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente CALEFFI,
e del Vice Presidente GATTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 27353
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	27422
Presentazione di relazione	27353

Seguito della discussione:

« Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata » (1754) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Agevolazioni per l'edilizia » (299); « Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato » (418), d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori; « Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane » (532), d'iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori; « Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di

espropriazione » (1579), d'iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori. (*Urgenza*):

PRESIDENTE	Pag. 27353 e <i>passim</i>
ABENANTE	27412
ALESSANDRINI	27364 e <i>passim</i>
AVEZZANO COMES	27376
BARTOLOMEI	27367
BATTISTA	27395, 27396
BERGAMASCO	27389
BONAZZI	27373
CATALANO	27381, 27411
CAVALLI	27403
CIFARELLI	27412
* CORRAO	27388
CROLLALANZA	27360
DE LEONI	27398
DE LUCA	27381
FINIZZI	27370, 27403
FUSI	27400
LAURICELLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	27369
	e <i>passim</i>
LI VIGNI	27396
NENCIONI	27372

541^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

6 AGOSTO 1971

OLIVA	Pag. 27385
PICARDO	27389
POERIO	27371
RAIA	27380 e <i>passim</i>
SEGRETO	27389
TANGA	27411, 27412
TOGNI, <i>relatore</i>	27369 e <i>passim</i>
TOMASSINI	27363
TOMASUCCI	27386
TREU	27385
* TROPEANO	27365, 27391
VERONESI	27360 e <i>passim</i>
VOLGGER	27413

Seguito della discussione:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (1657) (Approvato dalla Camera dei deputati);
 « Del giuramento fiscale di verità » (524), d'iniziativa del senatore Terracini (Urgenza):

PRESIDENTE	27423 e <i>passim</i>
* ANDERLINI	27427 e <i>passim</i>
* ANDÒ	27443
BELOTTI, <i>relatore</i>	27431 e <i>passim</i>

BERGAMASCO	Pag. 27451
* BORSARI	27454 e <i>passim</i>
BOSSO	27428, 27433, 27442
CATELLANI	27456, 27457, 27471
DE LUCA	27459
DE VITO	27467, 27470, 27471
FILETTI	27439, 27453
* FORMICA, <i>relatore</i>	27467
LI VIGNI	27432
MACCARRONE Antonino	27469
MARCORA	27462, 27466, 27467
MARTINELLI	27423 e <i>passim</i>
NENCIONI	27430, 27433
PECORARO	27450
* PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>	27423 e <i>passim</i>
SEGNANA	27442, 27448, 27456
SERRA	27445
SOLIANO	27428, 27438, 27440
TORELLI	27448
TRABUCCHI	27431 e <i>passim</i>

INTERROGAZIONI

Annunzio	27471
--------------------	-------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

GERMANÒ, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

PICARDO e NENCIONI. — « Equiparazione del servizio prestato in qualità di medico provinciale al requisito dell'idoneità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la partecipazione ai concorsi di ispettore, vice direttore, direttore sanitario degli ospedali » (1865).

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il senatore Salari ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Modificazione degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale » (*Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri con altro disegno di legge di iniziativa del deputato Vassalli*) (1286-B).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; Modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata » (1754) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Agevolazioni per l'edilizia » (299); « Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato » (418), d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori; « Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane » (532), d'iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori; « Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione » (1579), d'iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori (*Urgenza*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata », già approvato dalla Camera dei deputati; « Agevolazioni per l'edilizia »; « Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato », di iniziativa del senatore Andò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane », di iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori; « Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione », di

iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori.

Avverto che nel corso della seduta potranno effettuarsi votazioni mediante procedimento elettronico.

Passiamo all'esame dell'articolo 35. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

Art. 35.

Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.

Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.

Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore della edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, tra l'ente concedente ed il richiedente.

La convenzione deve prevedere:

a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle

aree nonchè al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate;

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonchè i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;

c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonchè per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;

f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;

g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.

I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 15 e non superiore al 30 per cento, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprietà a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi

della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonchè al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile.

Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico la quale deve prevedere:

a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.

Il proprietario dell'alloggio costruito ai sensi del precedente comma, o suo avente causa, che intenda trasferirne la proprietà, ne dà comunicazione con lettera raccomandata al comune o consorzio che abbiano a suo tempo ceduto l'area su cui sorge la costruzione.

Il comune o il consorzio hanno facoltà, da esercitare entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, di acquistare l'immobile per sé o per terzi, aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, ad un prezzo comprensivo del valore della costruzione, tenendo conto del suo stato di conservazione e del valore dell'area su cui insiste la costruzione, determinati ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, nonchè del costo delle opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario ai sensi del dodicesimo comma del presente articolo.

Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal precedente comma, il sindaco dà notizia al pubblico della comunicazione di cui al quattordicesimo comma del presente articolo

mediante avviso da affiggere sull'albo del comune o dei comuni del consorzio per venti giorni. Nei successivi quaranta giorni, gli interessati fanno pervenire al comune o al consorzio le richieste di acquisto.

Viste le richieste pervenute, il comune delibera circa l'esercizio della facoltà di acquisto.

Tra più richiedenti, la scelta è compiuta mediante sorteggio.

Gli alloggi costruiti su area in proprietà possono altresì essere dati in locazione esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari ad un canone determinato dal comune o consorzio sulla base del prezzo indicato nel quindicesimo comma del presente articolo. La locazione viene stipulata dal comune o consorzio o, per loro delega, dal competente Istituto autonomo per le case popolari su motivata richiesta dei proprietari e in nome e per conto dei medesimi entro e non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta medesima.

Gli atti compiuti dai proprietari e dai loro aventi causa in violazione delle disposizioni dei commi quattordicesimo e diciannovesimo del presente articolo sono nulli.

P R E S I D E N T E . A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

” Le aree di competenza dei piani approvati a norma della presente legge sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi e, previa esecuzione o determinazione delle opere di urbanizzazione, sono cedute:

a) allo Stato ed altri enti pubblici per la realizzazione di opere e servizi pubblici;

b) agli Istituti autonomi per le case popolari per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare e dei relativi servizi;

c) a cooperative per la costruzione, con apposite convenzioni, di alloggi a carattere economico e popolare;

d) a privati.

Le aree di cui sopra sono cedute ad un prezzo pari all'indennità di acquisizione delle aree stesse maggiorate del costo delle eventuali opere di urbanizzazione ».

35.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

” Le aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge sono espropriati dai Comuni o dai loro Consorzi. Tali aree previa esecuzione o determinazione delle opere di urbanizzazione sono cedute:

a) allo Stato ed agli altri enti pubblici per la realizzazione di opere e servizi pubblici;

b) agli Istituti autonomi per le case popolari per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare e dei relativi servizi;

c) a cooperative edilizie, enti e privati con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge per la costruzione, mediante apposite convenzioni, di alloggi a carattere economico;

d) ai privati per la costruzione di alloggi non rispondenti alle caratteristiche economiche e popolari.

Le aree di cui alle lettere a), b) e c) sono cedute ad un prezzo pari alla indennità di acquisizione delle aree stesse maggiorata del costo delle eventuali opere di urbanizzazione, mentre le aree di cui alla lettera d) sono cedute mediante asta pubblica ad un prezzo, comunque, non inferiore all'indennità di espropriazione maggiorata del costo delle opere di urbanizzazione.

All'atto della cessione delle aree di cui alla lettera c) dovrà essere stipulata apposita convenzione la quale dovrà, tra l'altro, prevedere:

1) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

2) i termini di inizio e di ultimazione delle costruzioni, e delle eventuali opere di urbanizzazione poste a carico delle cooperative, dei privati o dei loro consorzi;

3) i soggetti che secondo le vigenti disposizioni legislative possono ottenere in locazione o in proprietà gli alloggi economici e popolari e gli eventuali vincoli a loro carico;

4) i criteri e le modalità per la determinazione e la revisione periodica dei prezzi di cessione, ovvero per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione;

5) la durata, non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, durante la quale gli alloggi non possono essere dati in locazione o compravenduti, dal cessionario o dai successivi proprietari, ad un canone o ad un prezzo di vendita superiori a quelli risultanti dalla convenzione;

6) le sanzioni a carico del proprietario, cooperativa o privato per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

La convenzione deve essere trascritta a cura del proprietario e gode del beneficio della tassa fissa di registrazione e della riduzione ad un quarto delle imposte ipotecarie ».

35.2 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

Al terzo comma, sopprimere le seguenti parole: « , salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, ».

35.5 RAIA, VENTURI LINO, DI PRISCO, TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE, NALDINI, ALBARELLO

In via subordinata all'emendamento 35.2, al quinto comma, sostituire le parole: « non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99 » con le altre: « di 99 anni ed è rinnovabile ».

35.3 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e loro consorzi ».

35.6 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO, TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE, NALDINI, ALBARELLO

Al settimo comma, dopo le parole: « per atto pubblico » inserire le altre: « da trascriversi presso il competente Ufficio dei registri immobiliari ».

35.15 TOGNI, AVEZZANO COMES, TANSINI, CIFARELLI, ANDÒ, ALESSANDRINI, BRUNI, PICCOLO

All'ottavo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) il canone da corrisponderci dal concessionario in misura che tenga conto del costo d'acquisizione dell'area nonchè del costo della realizzazione delle eventuali opere di urbanizzazione; ».

35.7 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO, TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE, NALDINI, ALBARELLO

Dopo il decimo comma, inserire il seguente:

« Scaduta la concessione gli alloggi e gli impianti costruiti dal concessionario sono acquisiti dal Comune o dal Consorzio concedente con pagamento di un indennizzo da determinarsi dall'ufficio tecnico erariale in base al valore attuale ».

35.13 PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI, BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA, ROTTA, BOSSO, BALBO

Sopprimere i commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e, conseguentemente, al quattordicesimo comma, sostituire le parole: « del precedente comma », con le altre: « del presente articolo »; al sedicesimo comma, sostituire le parole: « quattordicesimo comma », con le altre: « undicesimo comma; » al ventesimo comma, sostituire le parole: « commi quattordicesimo e diciannovesimo » con le altre: « commi undicesimo e sedicesimo ».

35.8 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO, TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE, NALDINI, ALBARELLO

In via subordinata all'emendamento 35.2, all'undicesimo comma, sostituire le parole: « nei limiti di una quota non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento » con le altre: « nei limiti di una quota non inferiore al 70 per cento ».

35.4 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

All'undicesimo comma, sostituire le parole: « nei limiti di una quota non inferiore al 15 e non superiore al 30 per cento » con le altre: « nei limiti di una quota non inferiore al 20 e non superiore al 40 per cento ».

35.16 TOGNI, AVEZZANO COMES, TANSINI, CIFARELLI, BARTOLOMEI, PICCOLO, ANDÒ, ALESSANDRINI, BRUNI

Al tredicesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« ...) i criteri per la determinazione del valore dell'alloggio in caso di alienazione, quando sia consentito, e per la determinazione o revisione periodica dei canoni di locazione ».

35.18 TROPEANO, MADERCHI, BONAZZI, POERIO, ABENANTE, CATALANO, FABRETTI, AIMONI, FUSI, MARIS

Dopo il tredicesimo comma inserire il seguente:

« I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) del comma 8,

nonchè i casi di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma tredicesimo dovranno essere preventivamente deliberati dal Consiglio comunale o dall'Assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni ».

35. 19 TROPEANO, CAVALLI, BONAZZI, POERIO, ABENANTE, CATALANO, AIMONI, PIRASTU, FABRETTI, MADERCHI, FUSI

Sostituire i commi dal quattordicesimo fino alla fine dell'articolo con i seguenti:

« L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di dieci anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità.

Decorso tale periodo di tempo l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici o popolari, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale, in aderenza alle norme contenute nella convenzione stipulata tra il Comune o il consorzio di comuni e il concessionario, e tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente articolo 16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonchè del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario.

Dopo vent'anni dal rilascio della licenza di abitabilità, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

L'alloggio costruito su aree cedute in proprietà può essere dato in locazione esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici o popolari, al canone fissato dall'Ufficio tecnico erariale secondo i criteri indicati nella convenzione stipulata tra il Comune o il consorzio di comuni e il concessionario, e tenuto conto dei criteri di cui al comma precedente. Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni con-

tenute nei commi precedenti sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro vi abbia interesse; e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'articolo 17 della legge 19 gennaio 1959, n. 2.

Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto l'assegnazione in locazione di alloggio non può ottenere altro alloggio, nè in locazione nè in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'articolo 17 della legge 19 gennaio 1959, n. 2, se non rinunciando alla precedente assegnazione ».

35. 20 TROPEANO, MADERCHI, BONAZZI, CAVALLI, PIRASTU, ABENANTE, POERIO, CATALANO, AIMONI, FABRETTI, FUSI, MACCARRONE Antonino, MARIS

Sostituire i commi dal quattordicesimo sino alla fine dell'articolo con i seguenti:

« L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità.

Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire, esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente articolo 16 e prescindendo dalla loro

localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario.

Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque, o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del Comune o Consorzio di Comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Detta differenza è valutata dall'Ufficio tecnico erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente Ufficio del registro, che provvede a versarla al Comune o Consorzio di Comuni. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari.

L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del Comune o Consorzio di Comuni la somma di cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'Ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al quindicesimo comma del presente articolo. Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario, al Comune o Consorzio di Comuni, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque co-

struiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'articolo 17 della legge 19 gennaio 1959, n. 2 ».

35.17 SPAGNOLLI, PIERACCINI, IANNELLI, CIFARELLI, TOGNI, AVEZZANO COMES, TANSINI, BARTOLOMEI

All'emendamento 35.17, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« L'ufficio tecnico erariale è tenuto a comunicare al Comune o al consorzio di comuni che hanno provveduto all'esproprio delle aree tutti gli elementi di valutazione presi a base per la determinazione del prezzo o del canone di cui ai commi precedenti, perchè se ne possa verificare la congruità.

Il Comune o il consorzio di comuni faranno conoscere entro quindici giorni dalla comunicazione le proprie deduzioni.

In caso di difformità di valutazione la decisione è demandata, ad istanza del Comune o del consorzio di comuni, al Presidente del tribunale competente del territorio, il quale, sentite le parti in contraddittorio, decide entro 30 giorni dalla presentazione della domanda ».

35.17/1 TROPEANO, MADERCHI, BONAZZI, PIRASTU, POERIO, CATALANO, AIMONI, ABENANTE, FUSI, FABRETTI, MACCARRONE Antonino, MARIS

In via consequenziale all'emendamento 35.8, al quattordicesimo comma, sostituire la parola: « ceduto » con l'altra: « concesso ».

35.9 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO, TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE, NALDINI, ALBARELLO

Al quindicesimo comma, sopprimere le seguenti parole: « e del valore dell'area su cui insiste la costruzione, determinati ai sensi dell'articolo 16 della presente legge ».

35.10 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO, TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE, NALDINI, ALBARELLO

In via consequenziale all'emendamento 35.8, al diciannovesimo comma, sopprimere le seguenti parole: « su area in proprietà », e sostituire le parole: « nel quindicesimo comma » con le altre: « nell'ottavo comma ».

35.11 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO, TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE, NALDINI, ALBARELLO

Dopo il diciottesimo comma, inserire il seguente:

« Decorso il termine di cui al comma 15 del presente articolo senza che il Comune o il Consorzio abbiano esercitato il diritto di prelazione, il proprietario può vendere l'alloggio purchè l'acquirente abbia i requisiti richiesti per conseguire l'assegnazione di case economiche e popolari e il prezzo di cessione sia determinato secondo le modalità fissate nei commi precedenti ».

35.12 TROPEANO, BONAZZI, MADERCHI, ABENANTE, POERIO, CATALANO, AIMONI, CAVALLI, FABRETTI, PIRASTU, FUSI

CROLLALANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA. Onorevole Presidente, mi pare che l'emendamento 35.1 da noi proposto sia molto semplice e chiaro in quanto tende a sostituire il testo della Commissione con norme conformi a quanto da noi sostenuto durante la discussione generale. Praticamente proponiamo che le aree di competenza dei piani, approvati a norma della presente legge, siano espropriate dai comuni o dai loro consorzi e, previa esecuzione o determinazione delle opere di urbanizzazione, siano cedute allo Stato e ad altri enti pubblici per la realizzazione di opere e servizi pubblici; agli istituti autonomi per le case popolari per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare e dei relativi servizi; a cooperative per la costruzione con apposite convenzioni di alloggi a carattere economico e popolare nonché a pri-

vati. Proponiamo inoltre che le aree di cui sopra siano cedute ad un prezzo — questa è la sostanza dell'emendamento — pari all'indennità di acquisizione delle aree stesse maggiorate del costo delle eventuali opere di urbanizzazione. Quindi l'emendamento è di sostanza nei riguardi del testo della Commissione e la parte essenziale di esso è l'ultimo comma.

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Signor Presidente, con l'emendamento 35.2 proponiamo la sostituzione dell'articolo 35. Ma desidero già far presente che chiediamo anche la soppressione dell'articolo 37 e conseguentemente la soppressione della lettera b) dell'articolo 38. Dico questo ai fini della filosofia dell'emendamento... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Lei fa di tutto per far diminuire i consensi alla sua proposta!

VERONESI. Sì, signor Presidente. Ma vede, nel corso della discussione sulle regioni abbiamo provocato la nascita della espressione « tautologico », che è rimasta negli annali parlamentari; questa volta rimarrà la filosofia del disegno di legge, che è qualcosa di meglio.

PRESIDENTE. Lei dovrà riconoscere al senatore Togni i diritti di imitazione, perchè è stato lui a tirar fuori questa espressione.

VERONESI. È esatto, ma io sono un valorizzatore di quel che c'è di buono nella Democrazia cristiana!

TOGNI, *relatore*. Non l'ho inventata io, comunque.

PRESIDENTE. Infatti non ho detto che è l'inventore. Non vorrei che capitasse qui ciò che accadde in una scuoletta dove un ragazzo, imputato dal maestro

di aver scritto la Divina Commedia, disse di no; il maestro lo ripetette al genitore che gli disse: le posso assicurare che non è stato il mio figliolo! (*Ilarità*). Non vorrei che anche lei volesse darci questa assicurazione. Dica pure, senatore Veronesi.

V E R O N E S I . L'articolo 35 costituisce il punto focale del provvedimento legislativo al nostro esame; è quindi logico che su di esso si sia accentrata l'attenzione di tutti i Gruppi politici e soprattutto dei Gruppi della maggioranza di centro-sinistra. Dagli emendamenti che sono stati presentati dobbiamo trarre la conseguenza evidente che un accordo è stato raggiunto. E quando questo disegno di legge sarà o non sarà approvato, una parte o l'altra suonerà i suoi squilli di vittoria.

Abbiamo non dico la certezza, perchè non si può mai essere certi di nulla, ma un ragionevole convincimento (non se ne abbia a male il relatore Togni) che chi ha tratto in barca la rete più cospicua — anche se il frutto di questa rete sarà un frutto di toscò, per cui ne deriverà che sarebbe stato meglio non aver fatto questa grossa pesca — sia stata la parte socialista. Non dobbiamo però disconoscere che da parte della Democrazia cristiana c'è stata una intensa, costante volontà di apportare dei correttivi. Ma quel che forse è mancato, sia da parte della Democrazia cristiana sia anche, per le valutazioni di opposizione, da parte socialista, è stata una visione giuridica di questa legge. Ci si è fermati più agli aspetti cosiddetti tecnici, senza dedicare la doverosa, approfondita attenzione a quelli che sono gli aspetti giuridici, assai prevalenti in questo disegno di legge. Ed il fatto che l'aspetto giuridico sia stato, per così dire, annebbiato e non visto nelle sue giuste prospettive lo abbiamo ieri e l'altro ieri plasticamente constatato, quando non da parte nostra (perchè è sempre considerata un tantino sospetta per quello che può essere il merito della legge) ma da un illustre giurista della Democrazia cristiana, il senatore professor Carraro, venivano presentati emendamenti del tutto ovvii, che però non erano recepiti prontamente nè dal relatore nè dal Ministro. Quindi dobbia-

mo sottolineare che talora c'è voluto non dico l'aiuto ma il richiamo interpretativo da parte del nostro onorevole Presidente per evidenziare la validità di accettazione o meno di una determinata impostazione. Il fatto di non vedere oggi presente il senatore Carraro, proprio perchè tutti gli emendamenti qui presentati dal senatore Carraro erano a mio avviso di chiarimento al disegno di legge, mi dispiace. Comunque, se uno avesse la cosiddetta furberia cui faceva riferimento un collega di parte comunista, sarebbe molto meglio non presentare alcun emendamento a chiarimento, proprio perchè sarebbero punti nodali che renderebbero inapplicabile la legge; ma proprio il fatto che il senatore Carraro non sia qui a dare il proprio valido apporto alla formazione di questo disegno di legge, mi rende quanto mai rattristato, non per un certo scopo di ordine polemico e di parte, ma perchè penso che se realmente, in un momento difficile come questo per la democrazia italiana, vogliamo creare quelle premesse alle quali tutti quanti a parole ci richiamiamo, mai come in questo momento, proprio per ristabilire un certo contatto con l'elettorato che pare non essere più sensibile a richiami che abbiamo il diritto e dovere di fare per la nostra posizione, determinate persone dovrebbero essere qua, per le specifiche competenze, come primi collaboratori.

Quando si evince — e questo lo posso dedurre in forma aprioristica — un certo contrasto tra quelle che sono le necessità viscerali d'ordine di partito e le necessità di ordine intellettuale primarie, che dovrebbero in questo momento sovrastare, e quando si vede che le prime sono prevalenti alle seconde, ne traggo cattivi auspici. Si dirà: quali cattivi auspici per un partito che è all'opposizione? Ebbene, sono lieto di ripetere in quest'Aula che noi, pur essendo un partito fermamente all'opposizione, proprio per essere un partito costituzionale strettamente legato ai destini del nostro Stato, risentiamo in maniera forse di gran lunga superiore ad alcuni partiti di governo di ciò che nasce dal discredito di alcune posizioni di governo quando esse portano avanti nell'interesse della collettività impostazioni errate, che non

riecheggiano più le aspirazioni, i desideri dell'elettorato e quindi di coloro che dovremmo amministrare.

Fatta questa premessa che ritenevo opportuna e doverosa, anche per rinfrancarmi e poter continuare, non certo per voler portare le cose per le lunghe ma per portare testimonianza della volontà del nostro Gruppo di contribuire nel modo migliore alla formazione di questa legge, scendo adesso alla parte tecnica dell'articolo 35. Dicevo che questo costituisce il punto focale di tutto il provvedimento, ed è quindi evidente che su questo articolo si sia accentrata l'attenzione e l'attività di tutti i Gruppi politici. Ormai appare certo che nessuno intende più sostenere la validità della concessione per un periodo di venti o trenta anni previsto originariamente dal provvedimento governativo. Pressochè unanime è ormai la convinzione che tale sistema non è operativo sia per quanto riguarda l'edilizia pubblica, sia soprattutto per quanto riguarda l'edilizia convenzionata, e nello stesso tempo non solo nega il diritto alla proprietà del suolo sul quale sorge l'abitazione ma nega, nonostante quello che vanno dicendo i colleghi di parte socialista, il diritto alla proprietà dell'abitazione.

Sebbene votato come il minor male possibile, anche l'emendamento approvato alla Camera non ci trova affatto consenzienti e possiamo anche anticipare che per la nostra impostazione e per le previsioni che facciamo nell'applicazione non ci trovano consenzienti gli emendamenti che sono stati il frutto dell'accordo che si è realizzato qui in questi giorni. Infatti e l'emendamento della Camera ed anche gli emendamenti che vengono qui oggi a noi presentati rappresentano un compromesso tra posizioni politiche ed ideologiche, che per noi sono inaccettabili, per la necessità pratica di rendere in qualche modo operativa ed accettabile questa riforma della casa che noi, proprio per le previsioni non fauste che sentiamo di dover e poter fare, potremmo chiamare la cosiddetta riforma della casa.

Il testo che è portato ora al nostro esame prevede infatti l'accettazione del principio della semplice concessione temporanea del

suolo ed il diritto dell'ente pubblico di acquisire la proprietà del fabbricato al momento della scadenza della concessione medesima. Tutto ciò è annacquato con l'allungamento della durata della concessione e con la riserva di una certa aliquota di aree da dare in proprietà. Tuttavia il sistema prescelto non è quello che noi avremmo voluto della proprietà della casa e del suolo sul quale essa insiste, ma purtroppo quello della concessione temporanea dei suoli e delle abitazioni.

Il fatto che la concessione è della durata di 99 anni nulla toglie alla provvisorietà dell'abitazione, sia essa data in affitto o in proprietà. D'altra parte anche la cessione in proprietà di una quota del 15-30 per cento delle aree disponibili non è altro che una scappatoia, un diversivo per rendere operativo il provvedimento. Infatti non si comprenderebbe come altrimenti il provvedimento potrebbe prevedere la facoltà per le cooperative di costruire a proprietà divisa e come si potrebbe concedere a riscatto quell'aliquota del 10 per cento delle case costruite con i fondi GESCAL.

Tutta la questione intorno alla formazione, riforma e trasferimento della rendita di posizione, a nostro avviso, diventa un fatto puramente fittizio e di nessuna conseguenza. È evidente che la rendita di posizione è un bene economico che, comunque lo si camuffa, verrà da questo o da quello goduto, sia previo pagamento di una certa indennità o di un maggior prezzo sull'abitazione sia, come nel caso dell'esproprio o della cessione a prezzo di esproprio delle aree, a titolo gratuito.

In altri termini l'assegnatario di case economiche e popolari, sia che abbia la casa in semplice locazione sia che ottenga l'assegnazione a riscatto, verrà sempre a godere di una rendita di posizione che espropriata al proprietario dell'area viene ceduta pressochè gratuitamente a lui. Pertanto la concessione delle aree nè impedisce la riforma della rendita, nè impedisce che a godere sia proprio, come è giusto, l'assegnatario di case economiche e popolari. Il fatto poi di concedergli tale vantaggio a titolo provvisorio o a titolo permanente è tutto un altro

problema che riguarda soprattutto l'alternativa se si vogliono creare dei cittadini proprietari o semplicemente dei cittadini utilizzatori di un pubblico servizio.

Appunto per questo riteniamo che le aree espropriate vadano cedute in proprietà a coloro che ne usufruiscono, siano essi lo Stato e gli enti pubblici per le opere ed i servizi pubblici, siano essi istituti operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, siano essi gli assegnatari di alloggi.

Anzi noi riteniamo che non dovrebbero essere esclusi dalla cessione in proprietà di tali aree nemmeno i privati che vogliono attuare un'edilizia libera non convenzionata. In tale caso, però, è necessario che la collettività avochi a sé la rendita di posizione e quindi è necessario che le aree siano cedute all'asta pubblica in modo da poter ottenere il prezzo migliore di mercato.

Appunto a questo principio è ispirato il nostro emendamento che ci sembra conforme con il sistema economico e sociale in atto nel Paese e riconosciuto dalla Costituzione la quale prevede facilitazioni per l'accesso del risparmio popolare nel settore abitativo.

Colgo anche l'occasione per dire che quando noi vogliamo portare avanti certi istituti nuovi nel nostro diritto, come è quello del diritto di superficie che è un diritto più tipicamente anglosassone e che non si incorpora bene nella nostra mentalità (la quale anche nella povera gente ha derivazioni che vengono dal mondo classico e quindi dal mondo romano) si possono commettere dei gravi errori di valutazione. Non vorremmo che per aver posto ora questo istituto in modo anomalo, di qui a non molto tempo proprio coloro che ne sono i sostenitori si troveranno a presentare disegni di legge con i quali si afferma che coloro che sono titolari di questo diritto di superficie, per tutte le conseguenze negative che si sono verificate o che si potranno verificare, dovranno con un apposito disegno di legge essere trasformati, come noi ci auguriamo, in pieni proprietari.

Signor Presidente, data l'importanza fondamentale di questo articolo sostitutivo e anche delle promesse che ho fatto in partenza, non andrei ad illustrare gli emenda-

menti subordinati, riservandomi eventualmente, ma molto brevemente, di fare una rapidissima dichiarazione di voto.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 35.5 che tende a sopprimere al terzo comma le parole: « , salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, » è strettamente collegato con l'emendamento 35.8 che tende alla soppressione dei commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo, cioè di quei commi che prevedono la concessione in proprietà delle aree per la costruzione di edifici, sia cedute in proprietà a cooperative edilizie, sia a singoli. E ciò in coerenza, sul piano normativo, della concezione, da noi ripetutamente propugnata, di una legge che realmente tenda, come sua finalità, ad assicurare la casa ai meno abbienti. Riteniamo che il sistema introdotto con la legge attuale non risponda allo scopo, perchè non realizza la finalità voluta. Infatti con l'espropriazione delle aree da parte dei comuni per la costruzione di case e con la possibilità di diventare proprietari (mentre bisognerebbe soltanto assicurare ai singoli l'alloggio e la stabilità e la sicurezza di esso) si viene a consolidare il principio della proprietà della casa, che può portare nuovamente al ripristino del meccanismo della speculazione edilizia.

Data questa premessa, ne deriva ovviamente il nostro voto contrario all'emendamento introdotto ieri dai senatori Spagnolli, Pieraccini ed altri all'articolo 35, che modifica completamente l'articolo 35 quale era stato votato dalla Camera.

Le motivazioni del nostro voto contrario, in sintesi, sono le seguenti. Prima di tutto si viene a creare un doppio mercato, come lo stesso relatore Togni aveva già rilevato, e quindi si viene a creare un sistema di valori abnormi delle aree non espropriate; e ciò in conseguenza della limitazione del loro mercato. In secondo luogo con l'articolo 35

così modificato dalla maggioranza si ripristina il prezzo di mercato, confermando il meccanismo speculativo delle aree. In terzo luogo è stato eliminato il diritto di prelazione da parte dei comuni e quindi si instaurano dei rapporti diretti, favorendo le frodi alla legge. In quarto luogo la determinazione dei valori prima affidata ai comuni, con il possibile controllo da parte dei cittadini, viene ora affidata all'ufficio tecnico erariale le cui prestazioni, in questo settore, sono già note, e non in senso certamente favorevole, in occasione dell'applicazione della legge 167.

Queste sono considerazioni di indole politica ed economica; ma ce ne sono altre di indole giuridica. Quando si prevede che dopo dieci anni il proprietario della casa può venderla a determinate persone che appartengono ad una categoria con determinati requisiti, mi chiedo come è possibile accertare da parte dell'assegnatario dell'alloggio, divenuto proprietario con il decorso di dieci anni, che ricorrono quei determinati requisiti nella persona dell'acquirente, per poter cedere l'alloggio. E così dopo venti anni. Dopo venti anni si diventa proprietari assoluti; e quindi come tali si può disporre della proprietà come si vuole. Però non mi spiego a quale titolo il comune debba percepire una determinata indennità, corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione e il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto. Quindi mentre da una parte si dà la possibilità della speculazione edilizia, dall'altra si crea un diritto di proprietà della casa limitato e svuotato di contenuto. Sicchè se volessi entrare nella vostra logica, nella logica del vostro sistema, dovrei dire che, se questa è la premessa, la conseguenza sarà in urto con la concezione che si ha del diritto di proprietà, secondo l'ordinamento giuridico italiano.

Ecco perchè, mentre insisto per l'accoglimento degli emendamenti da noi presentati, esprimo fin da questo momento il voto contrario all'emendamento all'articolo 35 presentato dalla maggioranza, innanzitutto perchè siamo contrari alla reintroduzione in questo settore del diritto di proprietà della casa, che viene in definitiva a favorire la spe-

culazione edilizia. Saremmo stati dell'opinione di espropriare le aree, costruire le case e darle in concessione ai cittadini meno abbienti con una bassissima indennità di affitto o di concessione, come volete, garantendo per lungo tempo l'alloggio, l'abitazione: il diritto di abitazione più che il diritto di proprietà della casa. In secondo luogo perchè una volta ammesso — e qui mi sposto dalla vostra parte — il diritto di proprietà, non potevate poi limitarlo così come lo avete limitato e mutilato.

È per questi motivi, onorevoli colleghi, che insisto sugli emendamenti da noi presentati e fin da questo momento esprimo a nome del mio Gruppo parere contrario allo emendamento presentato ieri dalla maggioranza.

A L E S S A N D R I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S A N D R I N I . Signor Presidente, è noto che negli ambienti bancari vi sono dei dubbi sulla validità di alcuni articoli di questa legge. Un punto dubbio è costituito dal settimo comma dell'articolo 35 che con l'aggiunta della frase: « da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari » si vuole correggere dando la certezza ai terzi e in modo particolare agli istituti finanziari dello Stato di diritto dei beni eventualmente costituiti a garanzia dei mutui o di transazioni di natura finanziaria.

L'altro emendamento, il 35. 16, riguarda le quote delle aree acquisite per espropriazione da mettere a disposizione dell'iniziativa privata in proprietà piena. Il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati stabilisce che possa essere concessa all'iniziativa privata in proprietà piena una quota delle aree complessivamente espropriate per l'edilizia economica popolare non inferiore al 15 e non superiore al 30 per cento. Con l'emendamento sottoposto all'attenzione del Senato chiediamo che la quota in questione venga elevata da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 40 per cento.

T R O P E A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T R O P E A N O . Desidero dichiarare subito che ritiriamo l'emendamento 35.12. Per quanto riguarda l'emendamento 35.18, chiediamo che al tredicesimo comma, alla fine, si aggiunga questa lettera: «...» i criteri per la determinazione del valore dell'alloggio in caso di alienazione, quando sia consentita — e qui c'è un errore del proto — « e per la determinazione o revisione periodica dei canoni di locazione ». Non si spiegherebbe in altre parole come, mentre per gli alloggi costruiti su area per la quale vi sia stata concessione di superficie è prevista la clausola da inserire nella convenzione da stipulare tra comune e concessionario, la stessa clausola non è prevista invece per gli alloggi costruiti sul suolo in proprietà. Riteniamo che, per uniformare tutta la normativa, sia indispensabile prevedere l'inserimento nella convenzione di cui al tredicesimo comma anche di questa parte.

Per quanto attiene all'emendamento 35.19 ci siamo posti un problema: poichè è prevista la stipula di convenzioni individuali tra il comune ed i privati concessionari, siamo preoccupati dal fatto che ogni comune potrebbe venire alla stipula di convenzioni completamente difformi l'una dall'altra a seconda dei cittadini destinatari della concessione. Questo mi pare che dal punto di vista della certezza del diritto non sia ammissibile, a parte la gravità della sperequazione che si verrebbe a determinare ove al comune si lasciasse l'arbitrio di determinare condizioni e criteri diversi nella convenzione stipulata con un cittadino nei confronti di altre convenzioni stipulate con altri cittadini. Tenuto conto però che ci sono alcune clausole che debbono contenere queste convenzioni, e sono clausole che debbono obbligatoriamente essere presenti perchè così prevede la legge per tutte le convenzioni, noi vogliamo attraverso questo emendamento pervenire alla affermazione che il consiglio comunale o l'assemblea del consorzio deve preventivamente deliberare

i criteri che sono indicati nelle lettere alle quali facciamo richiamo in questo emendamento (sul quale deve essere soppresso il riferimento alla lettera e) del comma 13°) affinché sanzioni siano previste in modo che non si possa stabilire in una convenzione che una certa infrazione è una inadempienza che comporta la decadenza del diritto ed in un'altra una sanzione diversa nei confronti di un altro cittadino. Qualora dunque si provveda preliminarmente alla determinazione di questi criteri, avremmo nei confronti di tutti i cittadini la certezza che questi punti fondamentali della convenzione sarebbero uguali per tutti. Ecco perchè insistiamo su questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 35.20, attraverso di esso abbiamo inteso pervenire alla soluzione di tutti i commi dal quattordicesimo alla fine dell'articolo 35. Ci rendiamo conto che in questo momento, mentre si discute su questa norma, diamo la possibilità di confrontare non solo il testo di questo nostro emendamento con il testo del disegno di legge quale varato dalla maggioranza, ma anche con il testo di emendamento sostitutivo di tutti gli stessi commi apprestato dalla maggioranza.

Credo che questo confronto sia quanto mai utile in questo momento, perchè se davvero si vuole tener conto della possibilità concreta che vi è di pervenire alle soluzioni più confacenti e più rispondenti alle aspirazioni dei lavoratori, penso che sia possibile, proprio attraverso un aperto confronto delle diverse posizioni, pervenire alla enunciazione di norme che più rispondano a queste esigenze, cui peraltro tutti diciamo di ispirarci.

Innanzitutto confermiamo la inibizione di vendere l'alloggio costruito su area ceduta in proprietà e l'inibizione di costituzione di alcuni diritti reali di godimento per il periodo di dieci anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità. Decorso tale periodo però riteniamo che l'alienazione dell'immobile debba essere resa possibile a due condizioni: la prima è che l'acquirente abbia i requisiti per l'acquisizione di alloggi economici e popolari, la se-

conda è che il prezzo sia determinato secondo certe cautele che sono qui previste.

Aggiungiamo però — ed è questo un elemento di raffronto che vogliamo subito fare con l'emendamento proposto dalla maggioranza — che attraverso la formazione di questa nuova normativa si è pervenuti praticamente alla esclusione della presenza dei comuni. Non solo, ma non si fa alcun riferimento alle convenzioni che, per essere state stipulate tra comuni o consorzi e concessionari, costituiscono un po' la base del rapporto che si va determinando anche nei momenti successivi, quando si perviene alla alienazione dell'alloggio, tra privati. Sicchè abbiamo ritenuto che, pur ammettendo la possibilità della determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale, non v'è dubbio che l'ufficio tecnico erariale debba tener conto delle norme contenute nella convenzione originariamente stipulata tra il comune o il consorzio e l'assegnatario dell'alloggio.

Formuliamo poi una seconda ipotesi, riteniamo cioè che dopo i 20 anni debba essere consentita l'alienazione dell'immobile qualora si riscontri l'esistenza di uno dei requisiti richiesti per l'alienazione nei primi 10 anni. L'unico requisito che riteniamo debba riscontrarsi è quello del possesso dei titoli per l'assegnazione di alloggi economici e popolari da parte dell'acquirente. Non riteniamo invece che dopo 20 anni sia indispensabile pervenire ancora alla determinazione del prezzo, così come era previsto per la vendita da operare dopo il primo decennio, perchè in fondo crediamo che, se la finalità della legge è da una parte quella di costituire un patrimonio pubblico abitativo e dall'altra quella di consentire concretamente l'accesso alla piena disponibilità degli alloggi da parte dei lavoratori, dobbiamo pure avviare un processo di liberalizzazione che con determinate cautele ci consenta di mantenere questo vasto patrimonio nell'ambito delle finalità generali che con la legge ci prefiggiamo, pur consentendo il più pieno godimento e la più ampia disponibilità da parte dell'assegnatario.

Riteniamo però che questo processo di liberalizzazione all'interno di questa fascia

debba prevedere una serie di altre cautele. Se vogliamo che siano rese possibili la locazione e la vendita degli alloggi, bisogna inserire alcune norme cautelative perchè non possiamo rischiare di trovarci di fronte al caso dell'assegnatario dell'alloggio che, trasferito in un'altra città, chiedi e ottenga l'assegnazione di altro alloggio. La norma cautelativa che dobbiamo qui inserire deve far sì che il destinatario di un alloggio, in base a questa legge o a leggi precedenti, nel momento in cui ha la necessità di avere un altro alloggio in un'altra sede o vuole pervenire all'acquisto in proprietà dell'alloggio ricevuto in locazione, deve rinunciare alla concessione avuta in precedenza. In questo modo eviteremo quelle difficoltà e disparità che si sono più volte registrate nel corso degli anni e che molti di noi si sono premurati di denunciare. Questi gli elementi essenziali dell'emendamento che proponiamo.

Riteniamo che sia il Ministro che i colleghi debbano dedicare una particolare attenzione a queste nostre proposte senza partire da preclusioni, perchè in fondo l'intento che anima noi come altri colleghi dell'Assemblea è quello di far salve certe finalità essenziali che possono essere fatte salve proprio a condizione che queste norme cautelative siano inserite nella legge.

Per quanto attiene all'emendamento 35.17/1, abbiamo rilevato che, anche in base alle proposte formulate dalla maggioranza, i comuni sarebbero completamente esclusi da ogni partecipazione nel momento in cui si verificano i fatti successivi alla costruzione degli alloggi per il trasferimento della proprietà degli alloggi stessi o per la concessione in locazione. Ebbene, riteniamo che l'ufficio tecnico erariale, che peraltro secondo le proposte che abbiamo formulato nell'emendamento illustrato poco fa deve tener conto del contenuto delle convenzioni stipulate tra comuni e assegnatari, abbia l'obbligo di notificare al comune o al consorzio gli elementi e i dati attraverso i quali è pervenuto alla determinazione del prezzo. Crediamo infatti che il comune abbia non solo il diritto di riscontrare se le norme contenute nella convenzione siano state rispettate ma abbia anche

il diritto, nel caso di accertata non congruità della determinazione del prezzo, di ricorrere, cioè non soltanto di manifestare il suo dissenso, ma di far valere il diritto; e ciò non nell'interesse di una sola delle parti contraenti, cioè non nell'interesse soltanto del venditore o del compratore dell'alloggio, ma nell'interesse di ambedue, essendo ambedue compresi nella fascia dei lavoratori, come abbiamo detto.

Quindi non soltanto l'ufficio tecnico erariale deve notificare questi dati al comune o al consorzio, ma al comune deve essere riconosciuta la facoltà di ricorrere, attraverso una propria istanza, al presidente del tribunale competente per territorio, il quale, sentite le parti in contraddittorio, decide entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Occorre che vi sia cioè la possibilità concreta di adire il magistrato perchè, nel caso di accertata incongruità del prezzo determinato dall'ufficio tecnico erariale, possa pervenirsi, nell'interesse, come ho detto, di ambedue le parti contraenti, ad una decisione giusta.

BARTOLOMEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTOLOMEI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento 35.17 che la maggioranza ha presentato per modificare l'articolo 35 del testo deliberato dalla Camera si propone prima di tutto di correggere un meccanismo piuttosto complesso che, nell'intento di purificare la proprietà familiare della casa dalla speculazione, finisce di fatto con l'uccidere la creatura che vorrebbe tutelare soffocando l'esercizio di quel diritto.

Non starò qui a disquisire su cosa deve teoricamente intendersi per diritto di proprietà nell'era in cui le caravelle dell'epoca spaziale approdano sulla Luna. Ma su un punto mi pare di dover insistere e cioè che legiferando dobbiamo tener conto della realtà nella quale operiamo. Una realtà che, da una parte, esprime l'aspirazione di larghi strati di lavoratori a possedere nel

senso pieno del termine una casa, e dall'altra parte è espressione di una economia nella quale l'iniziativa privata, come espressione di inventiva, di capacità realizzatrice, come assunzione personale di responsabilità e di rischio, ha e deve avere una posizione qualificante. Questa libertà di iniziativa, che è cosa diversa dalla libertà di profitto o di speculazione, deve essere tutelata non solo perchè è uno dei cardini irrinunciabili di una concezione personalistica, ma perchè al di là delle astrazioni ideologiche, in questa precisa contingenza temporale, se vogliamo dare a tutti la disponibilità di una casa moderna, se vogliamo attenuare le conseguenze di un ristagno nel settore edile, non possiamo mortificare gratuitamente un tipo di investimento del risparmio privato che, se opportunamente disciplinato, integra l'iniziativa sociale pubblica.

Qualcuno ha detto che il nostro emendamento sottrae ai comuni un potere che il testo della Camera affidava loro. Non siamo affatto d'accordo con questo giudizio, perchè il problema non è di dare un qualsiasi potere ai comuni, ma quale potere deve essere loro affidato. E il tipo di potere che veniva affidato ai comuni, piuttosto che uno strumento di politica amministrativa, era l'incentivazione della doppia tentazione cui le classi dirigenti a tutti i livelli sono spesso sottoposte. La tentazione cioè verso il favore paternalistico, che finisce spesso nella corruzione del sottogoverno, e quella che conduce all'instaurazione di un rapporto di tipo gregario-burocratico con una certa massa di cittadini.

Come avrò occasione di dire nel corso dell'illustrazione di questo emendamento, diverso è il potere da affidare ai comuni in questo caso; quello di fare una politica urbanistica nel proprio territorio, che colleghi la dinamica dei ceti sociali che vogliamo integrare attraverso la mobilità e la crescita di ciascun cittadino, con la nuova civiltà urbana rappresentata dall'assetto del territorio che, per essere complessivo, supera il vecchio concetto della città chiusa e murata, ma ipotizza un intero comprensorio articolato in zone che hanno den-

sità demografica diversa a seconda delle diverse vocazioni funzionali.

È in questo quadro che si integrano le due principali concezioni di cui si fa portatrice la legge: il diritto di superficie, una specie di *leasing* delle aree fabbricabili, che risponde alle esigenze, che pone la casa come bene di consumo di fronte all'estrema mobilità demografica della vita moderna; il diritto di proprietà che è anche il modo attraverso il quale il risparmio di lunghe sofferenze e l'attesa di remote aspirazioni si realizza per i figli; un fattore di stabilità e di dignità per la famiglia.

Tener conto di questo secondo aspetto non ha il significato di mortificare il primo; talune perplessità espresse in questo dibattito da parte nostra non sono verso il diritto di superficie o verso le cooperative a proprietà indivisa in quanto tali. Le nostre perplessità, che divengono in alcuni casi profonda avversione, vanno contro la strumentalizzazione di certi istituti, contro la strumentalizzazione che può essere fatta; sono cioè contro la sovrapposizione di controlli soffocanti che provocano fenomeni di gregarizzazione e non di crescita individuale; sono contro il pericolo di ripristinare — mutate le prospettive ed i mandanti — l'infame figura della portiera, o del capo fabbricato, spia dell'Ovra.

Consentire a tutti, soprattutto a coloro le cui condizioni economiche impedirebbero di realizzarlo da soli, di possedere una casa; evitare che ciò avvenga favorendo le frodi e la speculazione: questo il senso dell'emendamento che abbiamo presentato.

In questo quadro esso coordina tre ipotesi: quella della vendita nell'ambito degli aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare che può realizzarsi dopo 10 anni dal rilascio del certificato di abitabilità, per cui si arriva a 12-13 anni (questa carenza è uno sbarramento per evitare la grossa speculazione tra i bisognosi, cioè le risse tra i poveri, di cui in genere si avvalgono i ricchi); quella della vendita del quartiere acquisito a condizioni agevolate, che può avvenire dopo 20 anni, a libero mercato purchè si paghi la differenza tra il prezzo di esproprio

e il prezzo di mercato del terreno e, infine, la terza ipotesi, che prevede la possibilità di dare in affitto il quartiere ad un canone fissato però dall'ufficio tecnico erariale, secondo determinati parametri.

La prima ipotesi è, mi pare, normale. Con essa si tende a mantenere nell'ambito degli aventi diritto un patrimonio edilizio che la comunità ha creato per una particolare ed ampia categoria di cittadini. I passaggi in questo ambito non hanno alcun diaframma particolare, e ciò è giusto perchè si tratta di passaggi tra soggetti con stesso diritto. Una tale limitazione di mercato rende però più difficile la vendita, non solo, ma crea due possibili inconvenienti. Il primo è dato dal fatto che un avente diritto che può scegliere tra una casa, che ha scontato le esenzioni fiscali, che in parte è già invecchiata, che deve essere pagata in un'unica soluzione ed una casa nuova probabilmente preferisce puntare sulla casa nuova, esente da imposte per un certo numero di anni e che può essere pagata col mutuo concesso dallo Stato a rate. Secondo inconveniente è dato dal fatto che tra gli aventi diritto coloro che in genere hanno la disponibilità immediata dell'investimento sono coloro che hanno meno bisogno, mentre nell'assegnazione della casa nuova prevalgono su coloro che hanno maggiori possibilità coloro che hanno maggiore bisogno. Un terzo inconveniente è il formarsi statico di zone riservate agli aventi diritto che si degradano socialmente in ghetto degli agevolati, cioè nel ghetto dei cittadini di seconda categoria e urbanisticamente in un quartiere che tende, in mancanza di rinnovo, a degradarsi, ad invecchiare. La possibilità di reinserire progressivamente certi alloggi nel mercato libero opera come un fattore di integrazione sociale ed urbanistica. Per evitare che sia un privato senza particolari requisiti a godere i vantaggi dei terreni espropriati è stato fissato nell'emendamento il principio della rifusione al comune della differenza del costo di esproprio rispetto al costo di mercato delle aree. Ma la funzione di questo espediente finanziario non è soltanto un carattere morale e di giustizia,

perchè andando a costituire un fondo che i comuni devono usare per i nuovi investimenti a favore dell'edilizia economica e popolare diventa uno strumento che, se usato con criterio, crea due effetti. Il primo effetto: consente di reintegrare in altre zone della città quella parte di area che è stata alienata al mercato libero e quindi lascia inalterata la misura delle aree destinate all'edilizia popolare. Secondo effetto: crea le condizioni possibili per un continuo rinnovamento dell'edilizia economica e popolare che va ad inserirsi così nella dinamica dello sviluppo della città. E questo noi riteniamo sia lo strumento vero di potere attraverso il quale, insieme ai piani regolatori, i comuni, ove lo vogliano, possono veramente fare una vera azione di promozione sociale e civile. Questo è tutto.

Vorrei sottolineare l'aggravamento previsto nel nostro emendamento delle norme sulla concessione nell'uso delle agevolazioni. I comuni, o chiunque altro, e lo stesso giudice possono denunciare la violazione delle disposizioni sia nel quadro dell'assegnazione che nel quadro dell'uso del bene assegnato. E a noi pare che un concetto di questo genere rispetti non soltanto la giustizia ma anche la democrazia, una democrazia più partecipata, distruggendo inutili, costose e parassitarie burocrazie. Grazie. (*Vivi applausi dal centro e dal centro-sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , relatore. Premetto che la Commissione a maggioranza dà parere favorevole all'emendamento 35.17, nonché agli emendamenti 35.15 e 35.16. A questi si aggiunge il parere favorevole per l'emendamento 35.19 il quale, pur essendo una ripetizione, in fondo, di quanto previsto nella legge, tuttavia, meglio chiarendo una determinata disposizione, può essere preso in considerazione. Con questi quattro emendamenti sui quali viene dato parere favorevole, riteniamo di avere completato l'articolo 35.

Pertanto non possiamo che esprimere parere negativo sugli emendamenti 35.1, 35.2, 35.5, 35.3, 35.6, 35.7, 35.13, 35.8, 35.4, 35.18, 35.20, 35.17/1, 35.9, 35.10, 35.11 e 35.12.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici.* Mi rifaccio alle considerazioni dell'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo quindi alla votazione dei singoli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.2, presentato dal senatore Perri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.5, presentato dal senatore Raia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.3, presentato dal senatore Perri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.6, presentato dal senatore Raia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.15, presentato dal senatore Togni e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.7, presentato dal senatore Raia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.13, presentato dal senatore Perri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 35.8 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 35.4, presentato dal senatore Perri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.16, presentato dal senatore Togni e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.18, presentato dal senatore Tropeano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.19, presentato dal senatore Tropeano e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo, con la correzione indicata dallo stesso proponente. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.20, presentato dal senatore Tropeano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.17, presentato dal senatore Spagnolli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Desidererei fare una breve dichiarazione a miglior chiarimento della portata dell'emendamento 35.17 relativamente alla prima parte laddove si dice che: « L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità ». Tutto ciò si riferisce ad atto tra vivi; mentre restano salvi quei diritti che si costituiscono per *causa mortis*. Volevo fare questo chiarimento perchè la dizione giuridica sia pienamente precisa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 35.17. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.17/1, presentato dal senatore Tropeano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 35.9 è precluso. Sono altresì preclusi gli emendamenti 35.10 e 35.11. Ricordo che l'emendamento 35.12 è stato ritirato.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 35 nel testo emendato.

F I N I Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . L'articolo 35 che si sta per votare del disegno di legge in esame contiene la caratterizzazione circa la destinazione giuridica degli alloggi economici e popolari, sulla base di una distinzione tra superficie ed assegnazione in proprietà. La concessione in superficie trova noi di parte liberale decisamente contrari perchè abbiamo la convinzione che il lavoratore, al pari di ogni cittadino, ha il diritto di esigere la proprietà della casa e non un di-

ritto quanto mai vago, evanescente e pesantemente articolato con norme di carattere coercitivo che differenziano indubbiamente il rapporto quale scaturisce da questa legge da quello che invece a volte, molto raramente invero, può riscontrarsi nel campo dei rapporti privatistici.

Per quanto invece concerne l'assegnazione in proprietà noi liberali eravamo decisamente contrari alla formulazione del testo così come pervenutoci dalla Camera dei deputati. Non è stato, credo, espressamente menzionato in quest'Aula come il diritto di proprietà in effetti ci perveniva dall'altro ramo del Parlamento solamente nella facciata: era semplicemente una messa in scena; potrei dire che era una beffa, al punto che esso evitava anche il trasferimento a titolo gratuito nei confronti dei propri discendenti. Cioè il potere dispositivo che è il requisito fondamentale, quello che caratterizza da solo il diritto di proprietà era completamente obliterato nel testo pervenutoci dalla Camera. Debbo invece dare atto che la modifica apportata da parte della maggioranza ripristina il diritto di proprietà anche se lo limita e lo articola, così come è stato detto dal collega Bartolomei, per esigenze pubblicistiche per cui risulta contenuto, misurato, ma è un diritto egualmente pieno nella sua figura e nella sua caratterizzazione.

Nel fare queste considerazioni non posso però non annunciare che il voto sull'articolo 35 nel suo insieme da parte liberale sarà contrario perchè è un articolo che è stato formulato con propositi eversivi, con propositi cioè di mortificare ancora di più il diritto di proprietà; e tale articolo conserva questo marchio, questa caratterizzazione nella prima parte che si riferisce al diritto di superficie.

Ci sono tanti mezzi molto validi ed efficaci perchè i lavoratori abbiano la casa. Occorre che noi legislatori sappiamo discernere e scegliere i mezzi che effettivamente possono permettere al lavoratore di avere l'alloggio a prezzi modesti ma nella pienezza del diritto, cioè di quel diritto che finchè il nostro Paese è retto a regime di mercato, a regime di libertà è l'unico che

il cittadino sa conoscere ed è l'unico che conosce.

Ed è quindi con questa forza d'animo che anticipo il voto negativo da parte di noi liberali all'intero articolo 35 perchè esso è fomentatore di disordini, ha una strumentalizzazione demagogica ed è soprattutto in contrasto con gli effettivi, reali diritti ed interessi del lavoratore che pretende la casa. (*Applausi dal centro-destra*).

P O E R I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O E R I O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prendendo la parola per dichiarazione di voto sull'articolo 35 testè discusso rilevo anzitutto che i contrasti insorti nel quadripartito per quanto attiene all'articolo predetto sono stati due: ripartizione percentuale riguardante il diritto di superficie, ripartizione percentuale per le case da dare in proprietà. Il centro-sinistra su questi due elementi di contrasto è pervenuto al compromesso che è stato sottoposto al nostro esame. Si tratta di un compromesso e niente più che si aggiunge ai molti altri che vieppiù deviano la legge dai suoi scopi essenziali e ne complicano l'applicabilità.

Occorre dire che il compromesso raggiunto certamente non soddisfa le esigenze delle destre, come abbiamo udito testè, le quali anche nel corso di questo dibattito si sono battute per resistere e per continuare a fare di questo punto il loro cavallo di battaglia per un rovesciamento degli orientamenti della legge stessa. Occorre altresì dire che a questo attacco i socialisti hanno resistito e riteniamo che anche noi abbiamo contribuito con la nostra lotta a respingere gli attacchi della destra, con le nostre prese di posizione in Commissione ed in Aula, con le nostre decisioni politiche.

Però questo compromesso non soddisfa secondo noi le esigenze e le aspettative popolari quali si sono manifestate attraverso le delegazioni, gli scioperi, le insistenze delle masse lavoratrici. Perchè tutto ciò?

Perchè i comuni ed i consorzi sono stati privati di tutte le facoltà di intervento e ciò non a caso, perchè si è voluto privare non solo gli enti elettivi di questa potestà, ma le stesse masse lavoratrici della possibilità di intervenire con il loro controllo democratico.

La seconda osservazione da fare è che con questo compromesso, sia pure dopo un certo periodo di tempo, si ritorna alla libera contrattazione degli alloggi a spese del sacrificio sopportato dalla collettività e si permette così una ricostituzione, sia pure a distanza, della rendita fondiaria anche se al comune va la differenza tra il valore dell'abitazione all'atto della concessione e il valore di mercato all'atto della nuova gestione. Certamente sarebbe stato diverso il risultato, non solo di questo articolo ma di tutta la legge, se si fosse seguito un aperto confronto parlamentare tra le varie forze politiche che intendono dare una moderna legge della casa ai lavoratori. La maggioranza invece ha preferito chiudersi in trattative defatiganti che certamente non hanno giovato al buon esito della legge ed anche, mi sia permesso affermarlo, allo stesso corretto funzionamento dell'istituto parlamentare.

Di che cosa ci dobbiamo rammaricare? Dobbiamo rammaricarci del fatto che con il metodo usato si ritarda la legge e se ne rinvia l'approvazione all'altro ramo del Parlamento con un risultato finale che non è dato prevedere.

Da tutte queste considerazioni nasce il nostro voto contrario all'articolo 35. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, votiamo contro l'articolo 35 nella sua nuova formulazione proprio per le modalità che sono state accolte e soprattutto per il travagliato *iter* di questo articolo che è il fulcro del provvedimento che stiamo esaminando.

Onorevoli colleghi, l'Italia è stata in ansia per dieci giorni, in attesa delle dimissioni del Governo minacciate qualora non dovesse essere approvato il disegno di legge così come era stato concepito dalla delegazione socialista al Governo. È stato in ansia poi nella settimana successiva tra alternative di modifica e atteggiamenti di resistenza del Gruppo senatoriale democristiano, che in interviste e in dichiarazioni che circolavano nei corridoi con frequenza inusitata affermava di voler difendere il diritto di proprietà per i meno abbienti e per i lavoratori.

Dico subito, onorevoli colleghi, che noi non abbiamo creduto un attimo nè alla drammaticità che traspariva dai volti nè alla resistenza del Gruppo democristiano per un semplice fatto: perchè se si volesse esaminare il disegno di legge nella sua dinamica dovremmo constatare che fin dal 1962 si sono manifestate queste tensioni. La Democrazia cristiana come partito al governo, proprio perchè in uno schema di progetto che è passato nelle cronache parlamentari come lo schema Sullo si adombrava il diritto di superficie, dopo che il Partito lo aveva approvato, successivamente sconfessò il progetto stesso, salvo poi farlo rientrare con maggiore dinamica e con l'approvazione piena di tutti gli ambienti di partito e parlamentari.

Ebbene, dopo il 13 giugno — era questa la ragione, senatore Bartolomei, non era una questione di principio, era la lezione del 13 giugno — ...

B A R T O L O M E I . La lezione della democrazia.

N E N C I O N I . Certo, la lezione del 13 giugno. La Democrazia cristiana, che avrebbe approvato il disegno di legge così come è stato presentato, ha voluto dare la sensazione (parlo sempre dell'articolo 35) di voler difendere la proprietà, ancora una volta allontanando il diritto di superficie, lo *ius aedificandi*, allontanando i pesi che avrebbero gravato su questa parte riservata alla proprietà; ma alla proprietà intesa come concetto, perchè poi abbiamo visto che in realtà è una proprietà molto

relativa: è una proprietà che si concentra in ghetti nelle città e nelle borgate industriali, una proprietà che divide ancora in modo inusitato e con tanta evidenza i cittadini in cittadini di categoria A e cittadini di categoria B.

Il compromesso ha voluto salvare il Governo, ma noi non crediamo neanche che esso abbia corso questo pericolo: era una partita a *poker* per l'esterno senza nessun uso interno degli atteggiamenti che si sono tenuti e sottolineati.

Comunque il compromesso che cosa dice? Noi abbiamo affermato, onorevoli colleghi, quando discutemmo e quando ebbi l'onore di parlare come relatore di minoranza, che i principi o si difendono o si abbandonano. La dosimetria dei principi non esiste, non incide: quando si allargano le maglie il principio rimane leso. E se gli oneri che pesavano, secondo la concezione dell'articolo 35 prima edizione, sull'aliquota in proprietà sono stati alleggeriti, rimangono tuttavia nella loro dinamica. Ma non è questo, onorevoli colleghi. Non siamo contrari al diritto di superficie, che non è un concetto anglosassone, come è stato detto in quest'Aula; non siamo contrari a tutti gli strumenti che scaturiscono dal diritto romano e che sono stati accolti attraverso il diritto napoleonico nel nostro istituto civile. Siamo contrari a questo meccanismo perchè abbiamo la certezza che esso non raggiungerà gli obiettivi che si propone.

Come predicemmo per la legge n. 60 che vi sarebbe stata una paralisi, dopo un avvio ben promettente, della precedente disciplina, diciamo che in questo disegno di legge farraginoso, angustiato e immiserito da compromessi, da sentimenti e risentimenti postelettorali, in questo disegno di legge, che costituisce un biglietto da visita e che per determinate delegazioni di partiti al Governo dovrebbe essere indice di prestigio, di potere all'interno della coalizione, è residuo qualcosa di disarticolato che, a nostro giudizio e non solo secondo noi, non potrà dare nè i frutti sperati nè quei frutti che in minima parte può aver dato la **GESCAL**.

Ho voluto parlare per dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo perchè rimanga agli atti parlamentari che il 6 agosto 1971 abbiamo predetto, dopo una responsabile valutazione del contenuto del provvedimento e in modo particolare dell'articolo 35 — e questa è la ragione per la quale votiamo contro — che non vi sarebbero stati benefici sensibili e che il Parlamento dovrà tornare a risolvere il problema della casa per tutti, per i lavoratori e per i meno abbienti. E aggiungo — ed ho finito — che i lavoratori non gradiscono che la casa non sia quell'alveo attraverso cui poter completare la propria personalità, qualcosa che li segua nel difficile cammino della vita di lavoro e li abbandoni quando quest'ultima, gli acciacchi e l'età li rendono non più produttivi per la società. La proprietà è ben altra cosa, questo è il concetto. Si guarda alla casa come a quell'alveo di carattere familiare, culturale, nel quale svolgere la propria personalità e probabilmente lasciare i figli e i nipoti a ricominciare il ciclo della vita.

Questo disegno di legge delude il sogno di ciascun lavoratore, di ciascun cittadino, di ciascun meno abbiente che come tale non abbia possibilità di una casa moderna, ampia, spaziosa, secondo il proprio desiderio. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dalla estrema destra*).

B O N A Z Z I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Onorevole Presidente, nel lungo dibattito avutosi in Commissione e poi in Aula, intervenendo a nome del mio Gruppo, più di una volta, dopo aver messo in risalto ed elencato le insufficienze ed i limiti di questa legge, ho avuto occasione di auspicare e di raccomandare che almeno il testo approvato dalla Camera dei deputati, che fu il frutto di un lungo dibattito, non finisse con l'essere peggiorato. Naturalmente il discorso veniva da me portato in modo particolare su alcuni punti ed aspetti della legge; ebbene, l'articolo 35 — mi pare

sia facile da capirsi — è appunto uno di questi, è una delle parti più importanti della legge. Vorrei dire che con l'articolo 35 si va al cuore della legge stessa. Un giornale giustamente ha scritto in questi giorni: « Ormai quello che soprattutto attendono i senatori a Palazzo Madama ed i cittadini al mare è di sapere cosa faranno i quattro partiti governativi dell'articolo 35 e come lo agguisteranno ».

Purtroppo il compromesso intervenuto fra i quattro partiti del centro-sinistra, dopo tante discussioni e dopo tante trattative, ha finito col peggiorare ancora la legge approvata dalla Camera dei deputati e non può pertanto non essere considerato da parte nostra del tutto negativo; come tale penso sarà considerato dai cittadini tutti, dagli enti locali e dai sindacati dei lavoratori. È per queste ragioni che il Gruppo della sinistra indipendente voterà contro l'articolo 35.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 35 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 36. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 36.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non si applicano alle aree che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state acquisite, previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative o siano state cedute, anche in superficie, dal comune a privati, o per le quali, alla medesima data, sia intervenuta l'assegnazione e sia in corso il procedimento di espropriazione da parte di detti enti o cooperative. Gli atti del procedimento di espropriazione non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettati alle norme contenute nel precedente titolo secondo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Perri e di altri senatori. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonchè alle aree per le quali alla stessa data i proprietari abbiano presentato domanda di costruire direttamente ai sensi dell'articolo 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

36.1 **PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA**

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, prima di illustrare brevemente l'emendamento 36.1 desidererei da lei un chiarimento.

Nello stampato n. 4 che ieri ci è stato distribuito abbiamo visto che erano riportati i seguenti emendamenti a firma del collega Carraro e di altri colleghi:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Nel caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area in concessione superficiaria o in proprietà, il comune o il consorzio di comuni possono esercitare la prelazione nei confronti dell'aggiudicatario entro 120 giorni dall'avvenuta aggiudicazione. Il diritto di prelazione si estingue dopo vent'anni dalla concessione dell'area in diritto di superficie o in proprietà ».

37.3 **CARRARO, DAL FALCO, LIMONI, ZACCARI, SPIGAROLI, SMURRA, FALCUCCI Franca, NOÈ, BERTOLA**

Al secondo comma, sopprimere le parole da: « concessi dagli istituti di credito » *sino alla fine del comma.*

37.4 **CARRARO, DAL FALCO, LIMONI, ZACCARI, SPIGAROLI, SMURRA, FALCUCCI Franca, NOÈ, BERTOLA**

Nello stampato n. 5 che ci è stato dato oggi questi emendamenti non figurano più. Ne dovremmo dedurre che sono stati ritirati dai proponenti. Ora, siccome mi pare che nel passato vi sia stata una interpretazione per la quale un emendamento presentato diventa, per così dire, di proprietà di tutta l'Assemblea, ognuno dei componenti della quale può eventualmente farlo suo, chiederei alla sua cortesia, onorevole Presidente (e questo anche per il futuro poiché in argomento si sono presentate occasioni del genere da parti opposte), di volermi far sapere se posso considerare gli emendamenti di cui parlavo di mia disponibilità, diciamo così, oppure se, posto che siano stati ritirati, questa disponibilità non esiste più e potrebbe esistere soltanto se ed in quanto fosse stata proposta la discussione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, se ella identifica e legge quanto dispone il Regolamento in materia, constata che all'articolo 102, laddove si parla di voto dell'articolo, si dice che ove l'emendamento di cui è imminente il voto venga ritirato o venga dichiarato decaduto per assenza del presentatore, può essere fatto proprio da altri. Oggi lei constata che nel nostro stampato non figurano emendamenti del senatore Carraro. Quindi il problema è il seguente: l'Assemblea ha oggi disponibili, discutendo gli articoli in corso, emendamenti da parte del senatore Carraro? Evidentemente no. Negli stampati precedenti tali emendamenti figuravano, non in quanto suscettibili di discussione in quel particolare momento, ma come preannuncio. Cosicché si pone la retta interpretazione dell'articolo 102, ultimo comma, ma essa porta a concludere non essere possibile che qualcuno faccia propri degli emendamenti, per quanto preannunciati, che non sono davanti all'Assemblea al momento della discussione dell'articolo cui si riferiscono.

Mi rendo conto però che ella — senatore Veronesi — potrebbe obiettare: signor Presidente, avendo letto ieri un preannuncio di emendamenti da discutere io, come ciascun membro dell'Assemblea, ho immaginato di

potere, al momento in cui quegli emendamenti fossero venuti in discussione, o appoggiarli o, se fossero stati ritirati, farli miei. Per il fatto che il senatore Carraro non li ha poi oggi presentati vengo privato della mia aspettativa.

Di fronte a questo caso, senza ricorrere più all'articolo 102 che non consente facoltà di intervento, ma ricorrendo all'articolo 100 — laddove si dice che il Presidente in casi eccezionali può ammettere la discussione di emendamenti presentati anche fuori del termine, purchè sottoscritti da otto senatori — si apre la possibilità per il Presidente — se ritenga esistere l'eccezionalità del caso — di accedere all'idea di consentire la discussione di emendamenti presentati fuori termine per il fatto che un membro dell'Assemblea immaginava di poter ricorrere ad emendamenti che aveva visto preventivati e che invece all'ultimo momento non sono stati effettivamente presentati.

VERONESI. La ringrazio, Presidente, questo mi tranquillizza. Infatti ritenevo che esattamente proprio nell'inciso « quando se ne manifesti l'opportunità » la fattispecie doveva e poteva essere presa in esame come ella, e gliene diamo atto, molto opportunamente ci ha manifestato.

PRESIDENTE. Dipende dalla natura e dal momento, ma la discrezionalità del Presidente non potrà non essere esercitata in quella fattispecie. Senatore Veronesi, ha facoltà di illustrare l'emendamento 36. 1.

VERONESI. Questo emendamento è stato da noi presentato sotto l'osservazione che in molti grandi comuni i privati proprietari di comprensori di aree vincolate da piani di zona hanno rivolto istanza ai comuni per l'utilizzazione diretta di tali aree, come previsto dall'articolo 16 della legge n. 167. Se i comuni accogliessero una parte di queste domande, importanti lavori potrebbero essere iniziati al più presto. Riteniamo quindi che sia quanto mai opportuno aggiungere una norma transitoria, quale la aggiunta che noi abbiamo fatto all'articolo 36, che dia la facoltà ai comuni di acco-

gliere le domande più meritevoli di considerazione. Si tratta di un potere discrezionale aggiuntivo che daremmo per fare in modo di fruire dell'applicazione dell'articolo 16 che diversamente, a meno che non ci diate assicurazioni dirette, sembrerebbe non dover trovare applicazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

TOGNI, relatore. Il relatore esprime parere contrario.

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo si associa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 36. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 37. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Art. 37.

Nel caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area in concessione superficiaria o in proprietà, salvo l'esercizio del diritto di prelazione in favore del comune o consorzio di cui al quindicesimo comma dell'articolo 35, l'immobile potrà essere aggiudicato, in concessione superficiaria o in proprietà, a soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di case economiche e popolari.

In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha con-

cesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.

I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

37.1 **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI**

In via consequenziale all'emendamento 35.2, sopprimere l'articolo.

37.2 **PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA**

Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « salvo l'esercizio del diritto di prelazione in favore del comune o consorzio di cui al quindicesimo comma dell'articolo 35 ».

37.5 **LA COMMISSIONE**

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 37.1 è stato ritirato e che l'emendamento 37.2 è precluso.

AVEZZANO COMES. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

A V E Z Z A N O C O M E S . L'emendamento 37.5 è conseguenziale alla nuova strutturazione dell'articolo 35 il quale non prevede più l'esercizio del diritto di prelazione in favore del comune. Perciò questa parte dell'articolo va soppressa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O G N I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 37.5, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 37 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 38. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 38.

Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.

I piani hanno validità decennale e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) la quota delle aree da cedere in proprietà entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge;

c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Al secondo comma, sopprimere la lettera b).

38.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI

In via conseguenziale all'emendamento 35.2, al secondo comma, sopprimere la lettera b).

38.2 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 38.1 è stato ritirato e che l'emendamento 38.2 è precluso.

Metto quindi ai voti l'articolo 38. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 39. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 39.

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, sono abrogati.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Sostituire le parole: « Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 » *con le altre:* « Gli articoli 12, 13, 14 e 15 ».

39.1 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Il nostro emendamento è molto semplice poichè si limita a chiedere la soppressione degli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 167 che prevedevano la possibilità per i privati proprietari di aree di costruire sulle aree di loro proprietà alloggi di carattere economico e popolare. A noi sembra che nella carenza dell'intervento pubblico ed in presenza di una estensione abnorme dei piani di zona sia necessario facilitare al massimo nuove costruzioni di carattere economico e popolare. Appunto per questo riteniamo inspiegabile la revoca della possibilità prevista dalla legge n. 167 per i proprietari di costruire direttamente alloggi di carattere popolare quando la finalità e — mi voglio scusare, non è che questo abbia un carattere polemico — la filosofia non solamente del disegno di legge ma di tutta la volontà riformatrice sono quelle di costruire degli alloggi di carattere economico e popolare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame. Onorevole relatore, non tocchi la filosofia, mi raccomando.

T O G N I , *relatore.* La filosofia del relatore è contraria alla filosofia del presentatore. (*ilarità*).

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici.* Anche il Governo è contrario.

V E R O N E S I . Il guaio è che gli operai hanno anche loro una filosofia che forse è in contrasto con la vostra. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 39.1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 39. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 40.

All'articolo 19 della legge 18 aprile 1962, n. 167, le parole: « ... utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell'articolo 10 » sono sostituite con le parole: « ... utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie ».

(*È approvato*).

Art. 41.

L'articolo 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal seguente:

« I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani di zona

di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti;

b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;

c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4;

d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano ».

(È approvato).

Art. 42.

L'articolo 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal seguente:

« I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni.

Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario.

I mutui sono concessi al tasso di interesse che verrà stabilito con decreto del Ministro del tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro del tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.

(È approvato).

Art. 43.

L'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal seguente:

« L'importo dei mutui non può essere superiore al 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano ».

(È approvato).

Art. 44.

All'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è aggiunto il seguente comma:

« Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere ».

(È approvato).

Art. 45.

È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma di lire 300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.

Le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragio-

ne di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.

Le richieste di mutui di cui al comma precedente sono trasmesse al CER dalle Regioni, le quali provvedono a raccoglierle dai comuni interessati ed a coordinarle, avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del precedente articolo 3.

Il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro il primo ottobre di ciascun anno, le richieste alla Cassa depositi e prestiti, indicando l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella concessione dei mutui, anche ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente articolo 23.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Al primo ed al terzo comma, sostituire le parole: « lire 300 miliardi » con le altre: « lire mille miliardi » e conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: « lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973 », con le altre: « lire 300 miliardi per gli anni 1971 e 1972 e 400 miliardi per l'anno 1973 ».

45.1 **RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO, TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE, NALDINI, ALBARELLO**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il 50 per cento del fondo speciale di cui al primo comma è riservato, con diritto di priorità, ai comuni ricadenti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 giugno 1967, n. 1523 ».

45.2 **CATALANO, BONAZZI, FUSI, TROPEANO, POERIO, ABENANTE, MADERCHI, CAVALLI, PIRASTU, MARIS, FABRETTI, MAGNO, AIMONI**

R A I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A I A . La valutazione degli investimenti che reputiamo necessari muove dalla considerazione, sotto il profilo politico, che la soluzione dei problemi del livello abitativo e dei servizi nei centri urbani è una condizione essenziale per il miglioramento effettivo delle reali condizioni di vita delle masse dei lavoratori.

Ieri sera ho illustrato l'articolo 23 collegandolo anche a questo articolo; dirò in breve che i finanziamenti a disposizione dei comuni per l'esproprio delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione costituiscono indubbiamente uno sforzo notevole in tale direzione; ma siccome questo sforzo si innesta in una situazione di carenza ultradecennale appaiono del tutto inadeguati non solo a soddisfare i fabbisogni storici accumulati, ma anche a rispondere alle esigenze di attrezzature e dotazioni dei servizi di nuovi impianti. Da ciò il nostro emendamento che vuole dare ai comuni più adeguate funzioni che possono sviluppare se avranno mezzi più confacenti allo scopo. In questo senso chiedo al relatore e al Ministro di voler considerare la opportunità di accogliere l'emendamento 45.1.

P R E S I D E N T E . Senatore Raia, lei non ci ha detto, però, come provvede alla copertura della spesa.

R A I A . Si provvede allo stesso modo di come provvede il Governo.

P R E S I D E N T E . A questo punto, però, su questo emendamento dobbiamo sentire il parere della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 100 del nostro Regolamento che al settimo comma recita: « Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5ª Commissione permanente perchè esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presiden-

te o da altro senatore da lui delegato ».

Non essendo presente il senatore Martinnelli, c'è qualche altro membro della 5ª Commissione? Senatore De Luca, esprima lei, a nome del presidente Martinelli, il parere su questo emendamento, che propone una nuova spesa.

D E L U C A . Onorevole Presidente, il mio parere è molto semplice: qualsiasi proposta che comporti una spesa, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, deve indicare anche i mezzi per farvi fronte. Pertanto il parere non può essere favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O G N I , *relatore*. Sull'emendamento 45.1 ha già risposto il collega della Commissione finanze e tesoro; per quanto mi riguarda ripeto che è impossibile prendere in considerazione un emendamento di questo genere senza che ne sia indicata la copertura e senza che, contestualmente, vi sia la pronunzia della Commissione competente e del Ministro del tesoro.

Per quanto riguarda l'emendamento 45.2, presentato dai senatori Catalano, Bonazzi, Fusi ed altri, mi richiamo a quanto ieri, per un analogo emendamento, fu detto per respingerlo, nel senso però che, sebbene preoccupati ed interessati alle esigenze dell'Italia meridionale, tuttavia queste sono già comprese nell'articolo 48, se non erro, e nelle disposizioni di carattere generale che rilasciano sempre una adeguata tangente a favore dell'Italia meridionale.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei ripetere, signor Presidente, la considerazione che ho avuto modo di fare in occasione di un precedente emendamento e cioè che il fondo di 300 miliardi non è stato genericamente indicato, ma è stato riportato alle esigenze effettivamente commisurate all'attuazione dei programmi edilizi

di cui alla presente legge. Quindi non è una previsione che non copre il fabbisogno necessario. È un fondo che pienamente risponde a questa esigenza. C'è perciò anche un motivo sostanziale per non aderire alla richiesta.

C A T A L A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A T A L A N O . La logica dell'emendamento 45.2 è la stessa dell'emendamento 23.2; pertanto mi rifaccio ai motivi già esposti nell'illustrazione di quest'ultimo emendamento. Si tratta di consentire ai comuni del Mezzogiorno una maggiore ed effettiva partecipazione nella realizzazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale attraverso un'adeguata riserva del fondo speciale della Cassa depositi e prestiti per la concessione dei mutui occorrenti per la acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.

Ripeto le argomentazioni che ebbi a svolgere in risposta all'invito del signor Ministro a ritirare l'emendamento 23.2. Intendiamo mantenere il nostro emendamento perchè riteniamo che non solo deve essere ripartita la somma complessiva a disposizione nella misura prevista dal disegno di legge a favore dei comuni ricadenti nei territori del Mezzogiorno e delle Isole, ma deve anche essere assicurato il mutuo ai comuni per effettuare concretamente questi interventi. Altrimenti potrebbe avvenire che nella ripartizione delle somme si preveda l'assegnazione del 45 per cento e poi i comuni non trovino la disponibilità dei mutui presso la Cassa depositi e prestiti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

T O G N I , *relatore*. Ho già espresso il mio parere per quanto riguarda il 45.2; mi sono richiamato alle dichiarazioni che ebbi

a fare ieri su un analogo emendamento. Pertanto sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici.* Anch'io ieri ho già fatto delle dichiarazioni riportandomi all'articolo 48 laddove è prevista una quota particolare riferita ai bisogni del Mezzogiorno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 45.1, presentato dal senatore Raia e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.2, presentato dal senatore Catalano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 45. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 46.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro

del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali, di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1971, 1972 e 1973.

(È approvato).

Art. 47.

In sede di prima applicazione i comuni o consorzi, sulla base dei programmi pluriennali di attuazione dei piani di zona, presentano le richieste di finanziamento alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Regione indica l'ordine di priorità ed invia entro i venti giorni successivi le proprie proposte al Ministro dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici trasmette le richieste alla Cassa depositi e prestiti indicando l'ordine di precedenza sulla base del quale verranno concessi i mutui nei limiti degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1971 e 1972, a norma del precedente articolo 45.

(È approvato).

TITOLO IV

PROGRAMMI PUBBLICI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 48.

Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di zone colpite da calamità naturali; la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche riuniti in cooperative edilizie, preferibilmente a proprietà indivisa; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati all'estero, anche se riuniti in cooperative edilizie; la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia abitativa; l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, escluso quello ceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2; l'integrazione dei contributi concessi agli Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di programmi edilizi.

I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel titolo I della presente legge.

Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo dei programmi suddetti è destinata all'esecuzione di opere di edilizia sociale.

Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi è riservata ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla legge 14 febbraio 1963, numero 60, possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge stessa anche i lavoratori dipendenti emigrati all'estero e che ivi abbiano residenza da più di un anno, la cui famiglia mantenga la propria residenza in Italia, ancorchè non si sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui alla stessa legge.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 48 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « prefcribilmente a proprietà indivisa ».

48. 1 **PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA**

Al primo comma, sedicesima riga, dopo le parole: « emigrati all'estero », inserire le altre: « e di profughi ».

48. 3 **TREU, CASSARINO, PECORARO, BRUNNI, SERRA, RICCI, ACCILI, NOÈ, GENCO, DAL FALCO**

Al quarto comma, sostituire le parole: « non inferiore al 45 per cento », con le altre: « non inferiore al 50 per cento ».

48. 2 **CATALANO, BONAZZI, FUSI, TROPEANO, POERIO, ABENANTE, MADERCHI, CAVALLI, PIRASTU, MARIS, FABRETTI, MAGNO, AIMONI**

All'ultimo comma, sopprimere le seguenti parole: « e che ivi abbiano residenza da più di un anno, la cui famiglia mantenga la propria residenza in Italia, ».

48. 4 **OLIVA, DE VITO, POZZAR, TORELLI, INDELLI, DEL NERO, MAZZOLI, COPPO, TANSINI, AVEZZANO COMES, TOGNI, CERAMI**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Alle domande di prenotazione presentate da lavoratori emigrati all'estero saranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) in relazione al bisogno di alloggio, giusta l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471: il punteggio di punti 3, intendendosi parificata la condizione del lavoratore emigrato a quella prevista dalla lettera c) del citato articolo 70, ancorchè la sua famiglia conviva con lui all'estero;

b) per anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni degli alloggi: i punteggi previsti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, considerandosi utile a tale effetto la località di residenza della famiglia del lavoratore se essa non convive con il lavoratore emigrato all'estero, oppure la località di ultima residenza del lavoratore in Italia se la famiglia si è trasferita all'estero con lui. I periodi di lavoro prestati all'estero si considerano prestati nella località determinata come sopra, sommandosi con i periodi di lavoro (anche non iniziati) prestati eventualmente in dette località, anche in più riprese;

c) in relazione all'anzianità di contribuzione: i punteggi previsti dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, computandosi come periodi di effettiva contribuzione anche i periodi di lavoro prestati all'estero, da documentarsi con attestati delle ditte alle cui dipendenze il lavoratore abbia prestato la sua opera, vidimati dal Consolato italiano di prima categoria competente per territorio o dalla Cancelleria consolare della rappresentanza diplomatica italiana accreditata nel Paese in cui il lavoro è stato prestato. Il punteggio minimo si intende elevato a punti 2 se il lavoro all'estero, anche in più riprese, sia durato almeno tre anni ».

48.5 OLIVA, CERAMI, COPPO, TORELLI,
MAZZOLI, DE VITO, DEL NERO,
INDELLI, ANDÒ

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, gradirei che sull'emendamento 48.1 i colleghi mi desero un po' ascolto perchè credo che la proposta di sopprimere le parole « preferibilmente a proprietà indivisa » debba essere accolta dal Senato.

Leggo l'articolo 48. Esso dice: « Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di zone colpite da calamità naturali; la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane ». Siamo perfettamente d'accordo su questa innovazione che riteniamo progressista, cioè di concepire la costruzione di case-albergo per coloro che o per motivi di studio o per motivi di lavoro o per età avanzata non sono più nelle condizioni di poter gestire una abitazione normale ma hanno bisogno di servizi centralizzati.

Nell'articolo si continua poi: « nonchè di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche riuniti in cooperative edilizie, preferibilmente a proprietà indivisa ». Anche qui ritorna la filosofia di questa impostazione. Ora è evidente che i cittadini più bisognosi possono agire logicamente in cooperative edilizie, ma perchè scrivere nella legge: « preferibilmente a proprietà indivisa? ». Noi rileviamo che i cittadini più bisognosi in genere sono persone che, essendo nate in situazioni economiche non favorevoli, non hanno avuto la possibilità di salire economicamente e socialmente. Talora però accade che si tratta di persone che essendo a livelli economici e sociali di un certo rilievo poi per traversie della vita improvvisamente si trovano in stato di decadenza. Sappiamo che oggi la nostra situazione di copertura sociale non è tale da garantire ancora a persone che si vengono a trovare in queste condizioni un minimo di *plafond* di vita. Orbene, se costoro sono i cittadini più bisognosi, cioè co-

loro che hanno maggiormente bisogno di difendere la loro intimità, la loro dignità, la loro personalità (e spesso non si tratta di doverla difendere, poichè non l'hanno mai avuta, questa intimità, ma di conquistarsela), non vediamo perchè nella fattispecie si debba affermare il concetto preferenziale della proprietà indivisa che indubbiamente è un qualcosa che dà molto meno garanzie della proprietà divisa.

Sappiamo che cosa erano nel passato queste famose case popolari a proprietà indivisa! Non erano altro che dei grandi casermoni. Perchè quindi dobbiamo battere una strada che riteniamo completamente sorpassata e dobbiamo farlo nei confronti di quelli che per essere più bisognosi hanno necessità da un punto di vista spirituale di essere maggiormente tutelati?

Sotto questo aspetto vorrei rivolgere un invito al relatore e al Ministro a prendere in considerazione la nostra proposta. Lei, onorevole Ministro, dovrebbe essere maestro nei miei confronti almeno per quella che è la sensibilità sociale e quindi proprio a lei mi rivolgo perchè venga eliminato questo concetto discriminatorio che, a mio avviso, risale ad un criterio caritativo ottocentesco che oggi dobbiamo completamente dimenticare ed annullare.

T R E U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R E U . Non credo ci sia bisogno di spendere molte parole per illustrare l'emendamento 48.3 che ho presentato insieme ad altri colleghi. L'articolo 48 indica categorie e situazioni particolari delle quali il programma edilizio pubblico debba tenere preferibilmente conto. Tra queste categorie a noi pare opportuno aggiungere anche quella dei profughi. Del resto esempi antichi e recenti purtroppo hanno dimostrato la necessità anche di tale previsione.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Onorevole Presidente, i due emendamenti 48.4 e 48.5 sono ambedue legati all'ultimo comma dell'articolo 48: comma aggiunto al testo originario del Governo ad opera della Camera dei deputati, la quale decise di prendere in considerazione l'ipotesi dell'assegnazione di alloggi della GESCAL anche a favore degli emigranti.

Questi lavoratori, non avendo pagato contributi (quanto meno per il periodo della loro assenza dalla patria), sarebbero per definizione esclusi dall'assegnazione di alloggi. La Camera dei deputati ha voluto che anch'essi siano ammessi all'assegnazione di alloggi « ancorchè — è detto nell'ultimo comma dell'articolo — non si sia fatto luogo al pagamento dei contributi ».

La Camera ha voluto però limitare questa iniziale concessione prescrivendo che, per esservi ammessi, i lavoratori emigrati debbono essere residenti all'estero da più di un anno e devono avere mantenuto la famiglia in Italia. Questa limitazione è un controsenso. L'emigrante fa di tutto — ed in ciò dobbiamo aiutarlo — per avere con sé la famiglia all'estero. Evidentemente, l'aver con sé la famiglia all'estero non deve essere intesa come volontà di sradicarsi dal territorio nazionale, e neppure può essere elemento di punizione! Neppure si comprende perchè l'emigrante, per avere un alloggio GESCAL, debba essere assente da più di un anno. È anzi verosimile che egli sia interessato più di altri al conseguimento dell'alloggio se è partito da poco tempo.

Ecco perchè, con il primo degli emendamenti, io chiedo che venga soppressa questa doppia limitazione, e che quindi l'ultimo comma dell'articolo 48, in definitiva, suoni così: « Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge stessa anche i lavoratori dipendenti emigrati all'estero, ancorchè non si sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui alla stessa legge ».

Data per scontata l'approvazione di questo emendamento (su cui mi pare sia confluita una larga messe di firme anche da parte di colleghi che non appartengono al mio Gruppo), viene di necessità considerare la

condizione pratica di questi lavoratori, i quali — proprio per essere emigrati all'estero — si troverebbero per definizione nella impossibilità di conseguire effettivamente l'assegnazione degli alloggi, dato che le condizioni di assegnazione attualmente previste per i lavoratori residenti in Italia sono tali da escludere in partenza ogni probabilità per gli emigrati che non possono vantare nè anzianità di contribuzione, nè anzianità di residenza, nè condizioni di sfratto o simili.

La disciplina speciale che io mi permetto di suggerire con i colleghi confirmatori ha dei precedenti legislativi recentissimi. Lo dico perchè potrebbe darsi che, da parte dell'onorevole relatore, si suggerisse la opportunità di rinviare la questione in sede regolamentare. Ricordo perciò che, in contrasto con questa tesi, recentemente il Parlamento ha convertito in legge il decreto-legge a favore dei profughi dalla Libia; e, volendo ammettere anche i profughi dalla Libia alla assegnazione degli alloggi GESCAL, ha provveduto proprio con la legge di conversione ad assegnare ai profughi un punteggio speciale per la residenza e per l'anzianità di lavoro. Lo ha fatto — ripeto — con lo strumento legislativo diretto, con la legge, non con il rinvio al regolamento.

La risoluzione del problema mi sembra sommamente urgente. Infatti, poichè le condizioni di assegnazione di cui si fa conto sono quelle esistenti al momento dell'emanazione del bando, è ovvio che se noi in questo momento rimandassimo la fissazione dei punteggi al regolamento tutti i bandi che venissero annunciati in questo frattempo resterebbero praticamente chiusi ai lavoratori emigrati all'estero. L'emendamento prevede partitamente i punteggi da assegnare agli emigranti nelle varie ipotesi previste dalla legge ordinaria per la GESCAL, cioè in relazione al bisogno di alloggio, alla anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni e all'anzianità di contribuzione. Sottolineo soprattutto questo ultimo punto, pur essendo disposto a fornire eventuali chiarimenti che mi venissero chiesti dal relatore. Non basta infatti riconoscere la possibilità di concorrere ai bandi di assegnazione pur non avendo pagato

i contributi, ma bisogna riconoscere come periodi contributivi i periodi di lavoro effettivamente svolti all'estero. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , relatore. Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento 48.1, relativo alla limitazione per le cooperative. Lascio però impregiudicata la preferenza fra cooperative indivise e cooperative a proprietà divisa.

Circa l'emendamento 48.3, sono d'accordo per l'inserimento delle parole: « e di profughi », anche se esiste una legislazione particolare; ma a maggiore garanzia includiamo in questa legge questa precisazione.

L'emendamento 48.2 non lo accetto, e mi riferisco a risposte date precedentemente.

L'emendamento 48.4, che viene completato dal 48.5, viene accolto dal relatore perchè in effetti la nostra preoccupazione non può prescindere dalle condizioni di tanti italiani all'estero che debbono mantenere legami con la loro patria d'origine in modo da poter tornare, quando è possibile, ed usufruire di una casa preparata dallo Stato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , Ministro dei lavori pubblici. Mi associo alle considerazioni del relatore ed esprimo lo stesso parere.

T O M A S U C C I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S U C C I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo comunista dichiaro che voteremo a favore degli emendamenti 48.4 e 48.5.

All'inizio della discussione sull'articolo 8 ci esprimemmo in senso contrario all'emendamento che il senatore Oliva aveva presentato non perchè fossimo contrari ad intro-

durre la concessione di abitazioni per la nostra emigrazione, ma perchè ciò avrebbe procrastinato nel tempo i vantaggi che invece si possono ottenere con l'emendamento all'articolo 48. Del resto da tempo abbiamo insistito perchè si provvedesse a dare alla nostra emigrazione la possibilità di essere soddisfatta nelle continue richieste relative ai problemi della casa. Con questo emendamento si fa in parte giustizia dei tanti rifiuti espressi in questi ultimi anni nei confronti di quanti in Italia non sono riusciti a trovare lavoro. Per il tipo di politica portata avanti nel dopoguerra da parte delle forze politiche che erano e che sono al Governo si è sempre manifestata piena incomprendione nei confronti di questi lavoratori.

Del resto non si compie solo un atto di giustizia verso coloro che sono emigrati; costoro stanno inviando nel nostro Paese una somma pari a mille miliardi all'anno di rimesse. La nostra economia riceve un poderoso contributo da parte dei nostri lavoratori costretti ad emigrare. (*Interruzione dall'estrema sinistra*). Ancora non compensa la fuga di capitali, però è certo che mentre gli emigrati fanno questi enormi sacrifici vi sono coloro che provvedono ad esportare capitali all'estero. Quindi è nostro compito dare una soluzione positiva al problema che interessa i lavoratori emigrati e le loro famiglie. Dichiaro quindi che voteremo a favore degli emendamenti presentati dal senatore Oliva. Un voto in questo senso dell'Assemblea renderà giustizia ai numerosi lavoratori che stanno facendo all'estero enormi sacrifici a vantaggio di tutto il nostro Paese.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 48. 1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto i voti l'emendamento 48. 3, presentato dal senatore Treu e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Go-

verno. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48. 2, presentato dal senatore Catalano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48. 4, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48. 5, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 48 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 48 è stato presentato un articolo aggiuntivo da parte del senatore Corrao e di altri senatori. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. ...

« Ai lavoratori dipendenti o autonomi che, per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni soggetti a totale o parziale trasferimento, siano stati ammessi a contributi a fondo perduto per effetti di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali, sono concessi ulteriori contributi integrativi a fondo perduto sino alla concorrenza dell'intero ammontare della spesa dei pro-

getti approvati e già ammessi a contributo parziale.

Di tale beneficio potranno usufruire i proprietari per una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto anche se iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare alla data dell'evento della calamità naturale.

Alla spesa derivante si provvede con i fondi destinati alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 48 e previsti nell'articolo 66 ».

48.0.2 CORRAO, CIPOLLA, ZUCCALÀ, IANNELLI, CIFARELLI, RAIA, ALBANESE, SEGRETO, MINNOCCI, PARRI, OSSICINI, MARULLO, ROMAGNOLI CARRETTONI Tullia

C O R R A O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O R R A O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo aggiuntivo è dettato dalla necessità di raccordare la legislazione già esistente per le zone colpite da calamità naturali, e particolarmente per le zone terremotate della Sicilia, dell'Irpinia e recentemente della Toscana, con questa legge per la casa. Poichè opportunamente tutti gli interventi per l'edilizia residenziale vengono concentrati in un unico organismo, è bene che le esigenze particolari di queste zone siano chiaramente riconosciute anche in questa legge.

Se grande è l'attesa di tutti i lavoratori, dei baraccati, della povera gente per questa legge, maggiore certamente è l'attesa delle popolazioni che, come quelle della Valle del Belice, da quattro anni ormai vivono in baracche in conseguenza del terremoto. Ebbene, per costoro la legge purtroppo non prevede un intervento particolare, se non quello contenuto nell'articolo 58 relativo a un'integrazione del mutuo. Poichè invece le precedenti legislazioni prevedono un intervento dello Stato determinato in un contributo pari al 90 per cento per i proprietari di una sola unità immobiliare, fissato però in una

determinata cifra che adesso è stata superata dagli enormi costi — tanto che per un progetto di casa che quattro anni fa veniva previsto per la somma di 10 milioni oggi ne occorrono almeno 12 o 13 — è necessario aumentare questo contributo e inserirlo in questa normativa.

Da questa esigenza è determinato l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare insieme ai colleghi Cipolla, Zuccalà, Iannelli, Cifarelli ed altri. Si tratta di venire incontro ad una legittima esigenza; e non vi sarebbe alcuna ragione che il Senato, nel momento in cui provvede ai più bisognosi privi di casa, non desse una risposta immediata a costoro che vivono nelle baracche.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O G N I , *relatore*. Il relatore è favorevole a questo articolo aggiuntivo.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si rende conto della natura e della portata di questo emendamento ed esprime parere favorevole perchè corrisponde ad una esigenza realmente presente nelle zone colpite da questa calamità.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.0.2.

A L E S S A N D R I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S A N D R I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho avuto modo di visitare le zone terremotate del nostro Paese, dall'Irpinia e il Sannio alla Sicilia occidentale, negli ultimi dieci anni. Il senatore Corrao, proponente dell'articolo aggiuntivo, ha avuto modo di vedermi nel paese dove è sindaco. Per quanto ho potuto constatare personalmente ritengo che approvare questo articolo sia un nostro preciso dovere e in questo senso esprimo il mio voto favorevole e quello della Democrazia cristiana.

S E G R E T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G R E T O . A nome dei socialisti annuncio il voto favorevole a questo emendamento. Ringraziamo il signor Ministro e tutti gli onorevoli senatori che vorranno votare favorevolmente per questo emendamento, perchè con l'approvazione e l'accoglimento di questa richiesta ancora una volta il Governo dà la misura dell'interessamento per le zone colpite dal terremoto e da altre calamità naturali. In occasione del decreto-legge approvato ultimamente da questa Assemblea vi sono stati attacchi al Governo spesse volte ingiustificati. Con l'accoglimento di questo articolo aggiuntivo il Governo smentisce ancora una volta coloro i quali vogliono fare sulle calamità naturali, sulle disgrazie del nostro Paese della speculazione politica che respingiamo. L'accettazione di questo articolo aggiuntivo è simbolo di una politica che bisognerà responsabilmente portare avanti di continuo per le nostre zone colpite dal terremoto.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Anche il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento, per le ragioni già esposte dai colleghi.

P I C A R D O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C A R D O . Il Gruppo del Movimento sociale italiano vota a favore dell'emendamento perchè ne condivide la necessità e l'opportunità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 48.0.2,

presentato dal senatore Corrao e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 49.

Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nell'ambito di detti piani.

(*È approvato*).

Art. 50.

Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonchè i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel

caso di silenzio stabiliti dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale.

La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona.

(È approvato).

Art. 51.

Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.

(È approvato).

Art. 52.

I provveditori alle opere pubbliche, sulla base dei programmi approvati dalle Regioni ai sensi del precedente articolo 3, concedono i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 66 agli enti costruttori, i quali possono chiedere che il contributo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento capitalizzati. I decreti di concessione del contributo sono immediatamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici.

I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Per l'esecuzione delle opere non si applicano le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

All'appalto ed alla gestione dei lavori provvedono gli enti costruttori, secondo le direttive del Ministero dei lavori pubblici.

Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla base dei certificati di pagamento nonchè, per la rata di saldo, sulla base del certificato di collaudo approvato dal consiglio di amministrazione degli enti costruttori.

(È approvato).

Art. 53.

Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, già occupati dagli assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati.

Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprietà privata, il prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro il termine di quindici giorni, i lavori di demolizione e di costruzione, autorizzando l'Istituto autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto.

Il decreto è notificato al proprietario del suolo, a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esecuzione dei lavori.

La nota delle spese relative è resa esecutoria dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari nelle forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

L'Istituto autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in conto entrata Tesoro.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Tropeano e di altri senatori è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 53. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. ...

« Nel corso del primo triennio di attuazione della presente legge, ove sia necessario disporre la eliminazione di baracche, tuguri e case malsane per ragioni igieniche-sanitarie, o sia indispensabile conseguire l'immediata disponibilità di suoli sui quali incidono

costruzioni adibite ad uso di abitazione, per consentire l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge, è concessa facoltà ai Sindaci di disporre la temporanea requisizione degli alloggi che risultassero vuoti e non occupati da almeno tre mesi. La durata della requisizione non può protrarsi oltre il 31 dicembre 1973.

L'indennità da corrispondere ai proprietari degli alloggi requisiti sarà rapportata al canone di locazione determinato secondo le modalità fissate dalla presente legge.

Gli alloggi requisiti in base al presente articolo debbono essere esclusivamente e temporaneamente assegnati ai lavoratori, dipendenti od autonomi, che in esecuzione dei provvedimenti di cui al primo comma siano rimasti privi di abitazione ».

53.0.1 TROPEANO, MADERCHI, BONAZZI, CATALANO, POERIO, AIMONI, FUSI, ABENANTE, FABRETTI, CAVALLI, MARIS, PIRASTU

T R O P E A N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* T R O P E A N O. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, attraverso questo emendamento abbiamo voluto inserire la facoltà di requisizione di alloggi vuoti da parte dei sindaci. Riteniamo che questa facoltà si appalesi quanto mai indispensabile per due motivi essenziali: primo, perchè, se è vero che l'intento che ha mosso il Parlamento è soprattutto quello di pervenire con rapidità all'eliminazione delle baracche, dei tuguri, delle case malsane nelle quali sono allocati i lavoratori e se è vero che molti di questi tuguri e case malsane non sono ulteriormente abitabili, è chiaro che non si può fare attendere agli abitanti di questi tuguri l'attuazione, sia pure parziale, del primo piano previsto da questa legge per sottrarli dai tuguri e dalle baracche.

In secondo luogo l'istituto della requisizione si appalesa quanto mai indispensabile proprio in relazione alle esigenze di attuazione di questa legge. È chiaro che in molte

città, in molti centri abitati, nel momento in cui si apprestano i piani regolatori ed i programmi di urbanizzazione, si debbono necessariamente investire determinate zone della periferia urbana sulle quali incidono oggi decine, centinaia di baracche. Ed è evidente che, se i comuni vogliono concretamente realizzare i loro piani, devono prima di tutto avere in mano gli strumenti per togliere da queste zone coloro che vi abitano. Non ritengo che vi siano altre possibilità di intervento se non concedendo ai sindaci la facoltà di procedere a requisizioni. Abbiamo tuttavia voluto porre delle remore all'esercizio di questa facoltà. Infatti non solo abbiamo detto che la requisizione può avvenire unicamente in relazione alle situazioni che abbiamo già denunciato, ma anche che possono essere requisiti gli alloggi che sono sfitti da almeno tre mesi. Evidentemente non volevamo dare un carattere persecutorio a questa facoltà del sindaco, evitando che egli potesse stare a guardia del primo alloggio che si liberasse per requisirlo. In secondo luogo abbiamo previsto il modo di determinare l'indennità di requisizione nel senso che abbiamo ritenuto opportuno rapportare l'indennità stessa al canone di locazione, però precisato e determinato secondo le modalità previste da questa legge.

Mi pare che in questo modo si venga incontro non soltanto ad una serie di esigenze che sono state appalesate qui anche nel corso dei dibattiti precedenti, ma anche a certi impegni che lo stesso Governo e la stessa maggioranza avevano assunto in passato quando si è prospettata la possibilità di pervenire all'equo canone, ma soprattutto quando si è gridato allo scandalo per le centinaia e migliaia di alloggi lasciati vuoti dalle grandi società per mantenere alto il livello delle locazioni. Ritengo che questo sia il momento per dimostrare di voler concretamente risolvere questo problema, di fronte al quale tutti unanimemente abbiamo levato la nostra voce di protesta.

Ecco perchè insistiamo per l'accoglimento di questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O G N I , *relatore*. Il relatore esprime parere contrario a questo emendamento.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 53.0.1, presentato dal senatore Tropeano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 54. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 54.

I fondi di cui alle lettere *c)* e *d)* del successivo articolo 66 sono destinati per:

a) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti nella misura non inferiore al 60 per cento e di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane nella misura non superiore al 5 per cento dei fondi stessi;

b) interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese, ammesse a costruire direttamente alle condizioni di cui all'articolo 55, nella misura non superiore al 10 per cento dei fondi stessi;

c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi;

d) prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di alloggi o miglioramento o risanamento di alloggi di proprietà dei richiedenti a valere sul fondo di rotazione in misura non superiore al 10 per cento;

e) interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella percentuale dei fondi destinata alla generalità dei lavoratori.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Sopprimere la lettera b).

54.2 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO, TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE, NALDINI, ALBARELLO

Alla lettera c) sostituire le parole: « non superiore al 15 per cento dei fondi stessi » con le altre: « non superiore al 25 per cento dei fondi stessi ».

54.3 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO, TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE, NALDINI, ALBARELLO

Alla lettera e), dopo le parole: « complessi edilizi », inserire le altre: « di proprietà degli enti operanti nel campo dell'edilizia pubblica ».

54.1 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

R A I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A I A . L'emendamento 54.2 lo ritiriamo. Con l'emendamento 54.3 proponiamo di aumentare la misura del 15 per cento per i finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti al 25 per cento. Partiamo dal principio che l'intensa attività edilizia ha portato alla costruzione di un consistente *stock* di abitazioni, talchè oggi l'affollamento medio statistico in Italia risulta essere tra i più bassi del mondo, essendo ormai inferiore a un abitante per stanza.

Il fabbisogno di abitazioni rimane in realtà ancora ingente e grande il fabbisogno di vani per ovviare alla situazione di affollamento di abitazioni improprie e fatiscenti e per l'eliminazione di grotte e di baracche.

In effetti la situazione abitativa si presenta peggiore non solo rispetto ad altri Paesi che presentano un affollamento statistico medio analogo ma rispetto a Paesi nei quali tale affollamento è più elevato. A spiegare questo paradosso solo apparente dobbiamo ribadire la valutazione già più volte avanzata anche in altra sede dal nostro Gruppo.

In Italia si costruiscono troppe case di lusso inaccessibili a gran parte dei lavoratori e che vengono utilizzate da coloro che ne hanno meno bisogno, che si appropriano di una quota crescente del patrimonio edilizio innalzando il proprio *standard* abitativo, acquistando abitazioni sempre più ampie rispetto alle dimensioni del nucleo familiare e acquistando la proprietà della seconda e della terza casa.

Naturalmente questo sbocco di mercato va progressivamente riducendosi e la mancanza di incontro tra il tipo di produzione e la domanda effettiva di abitazioni si configura come la causa essenziale della situazione di crisi strutturale del settore. Gli investimenti previsti, che agiranno di fatto entro un arco di tempo di almeno 5 anni, incideranno sulla produzione edilizia per meno del 20 per cento, ma anche accettando che si arrivi al traguardo del 25 per cento pensiamo che tale incidenza dell'intervento pubblico, che rimane tra le più basse del mondo, sia assolutamente insufficiente a risolvere queste contraddizioni e lacune che oggi caratterizzano l'edilizia.

Ricordiamo a questo proposito che l'incidenza del 25 per cento è stata l'obiettivo di minima posto a suo tempo dal primo programma quinquennale. Certo, la sua totale disattesa ha contribuito alla drammatica e progressiva crisi del settore, al peggioramento delle condizioni abitative dei lavoratori. Oggi tale obiettivo, alla luce della situazione attuale, appare assolutamente inadeguato. Ancora una volta, cioè, si vuole consentire di incidere in maniera determinante nell'edilizia privata; ancora una volta l'edilizia privata disattenderà il ruolo che le si vuole assegnare.

La nostra proposta, infatti, non ignora il peso che realisticamente l'edilizia privata ancora eserciterà nel prossimo futuro; anzi, essa tende ad inquadrare la sua attività nello sviluppo di forme di edilizia convenzionata della quale molto si è parlato in Italia e che d'altra parte ha dato un ottimo risultato in molti altri Paesi. La proposta tende quindi a consentire la realizzazione in Italia di un'incidenza di questo tipo di edi-

lizia di circa il 100 per cento dell'attività complessiva, dando così la concreta possibilità alla stessa edilizia privata di trovare l'unico possibile sbocco di mercato e cioè la costruzione di abitazioni economiche.

Con queste argomentazioni ritengo di avere illustrato il nostro emendamento all'articolo 54 e mi auguro che il relatore e il Governo lo vogliano accogliere.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, la dizione di cui alla lettera e) è piuttosto generica; onde abbiamo presentato l'emendamento 54.1 per apportare una precisazione aggiungendo dopo le parole: « complessi edilizi », le altre: « di proprietà degli enti operanti nel campo dell'edilizia pubblica », come dovrebbe essere ovvio. Se questo ci viene confermato dal relatore, ritireremo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , *relatore*. Sono contrario all'emendamento 54.3, in quanto turberebbe l'equilibrio della ripartizione dei fondi. Sono contrario all'emendamento 54.1 che limita il campo di operazione dell'edilizia economica e popolare.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con il relatore ed esprimo lo stesso parere.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dei singoli emendamenti. Metto ai voti l'emendamento 54.3, presentato dal senatore Raia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 54. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 55. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 55.

La costruzione degli alloggi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 54 è affidata alle imprese che ne hanno fatto richiesta, nei limiti delle disponibilità dei fondi, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate.

La costruzione, effettuata sotto la vigilanza del competente Istituto autonomo per le case popolari, è autorizzata a condizione che il numero degli alloggi da costruire non sia inferiore a 100.

Le imprese assumono a proprio carico, salvo il recupero di cui al comma successivo, i costi delle aree, delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione nella misura del 70 per cento.

Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro:

i termini e le modalità per il versamento delle somme destinate per interventi di cui alla citata lettera *b*) del precedente articolo 54 e per il parziale rimborso degli importi erogati dalle aziende a valere sui ricavi netti dei canoni di locazione degli alloggi costruiti dalle aziende stesse;

i criteri per l'assegnazione degli alloggi;

i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione.

Gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo restano in proprietà dell'ente concedente e sono gestiti dalle imprese interessate per la durata della convenzione; saranno trasferiti, allo scadere della convenzione stessa, agli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo da parte dei senatori Perri, Rotta, Veronesi, Bergamasco e D'Andrea è stato presentato l'emendamento 55.1 tendente a sopprimere il secondo comma.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . In via generale noi liberali siamo contrari a qualsiasi limitazione di quella che può essere l'attività nel settore dell'edilizia pubblica con rigide percentuali che poi, nella realtà dei fatti, potrebbero riscontrarsi come elementi negativi. In particolare, poi, ci sembra che limitare la costruzione di alloggi da parte delle aziende per i propri dipendenti sia una impostazione, a nostro avviso, completamente inutile. Tanto più che sarà assai difficile, specie nell'attuale congiuntura economica e con le prospettive che si aprono, trovare delle aziende disposte ad anticipare il 70 per cento del costo delle costruzioni e delle aree e delle opere di urbanizzazione che poi le aziende potranno recuperare dopo lunghissimi anni e forse ben difficilmente e, in ogni modo, mai integralmente. Data la scarsa operatività della norma, aggiungere ulteriori limitazioni significherebbe in pratica impedire che si abbiano a verificare anche quelle poche realizzazioni che, per le particolari condizioni di alcune aziende, potrebbero essere realizzate anche a percentuale completa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O G N I , *relatore.* La Commissione è contraria perchè l'eliminazione favorirebbe l'eccessivo frazionamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 55.1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 55. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 56. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 56.

La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente articolo 54 è affidata di norma agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Può essere altresì affidata a società a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni all'uopo stipulate dalle Regioni.

Le convenzioni predette fissano le modalità di progettazione e di approvazione dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento e in particolare le quote di finanziamento destinate alla realizzazione degli alloggi e delle spese di urbanizzazione, nonché le modalità di trasferimento delle opere di cui al comma seguente.

Sono attribuiti:

agli Istituti autonomi per le case popolari, gli alloggi realizzati e destinati alla generalità dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente;

ai comuni, le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e quanto altro di loro competenza; nonché le opere destinate ad attività sociali, sportive, culturali ed assistenziali, che potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente competenti;

all'ente religioso istituzionalmente competente, le opere destinate ad attività religiose.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Al primo comma, dopo la parola: « cooperative », inserire l'altra: « edilizie ».

56.2 **BATTISTA, SERRA, ROSA, ZANNINI, NOÈ, DE LUCA, DE LEONI**

Al primo comma, dopo le parole: « partecipazione statale », inserire le altre: « nonché a imprese private, singole o temporaneamente associate ».

56.1 **PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA**

B A T T I S T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T I S T A . Onorevole Presidente, approvando l'articolo 4, venne approvato un mio emendamento che precisava che le cooperative abilitate a collaborare alla attuazione dei piani fossero le cooperative edilizie. Per ragioni di coordinamento, onorevole Presidente, altrettanto va fatto per l'articolo 56, poichè si parla degli stessi enti dell'articolo 4; si parla quindi delle cooperative che saranno chiamate per attuare la costruzione degli edifici; e quindi propongo di aggiungere la parola « edilizie ». Questo è il motivo per cui abbiamo presentato l'emendamento 56.2.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, insistiamo fidando in un operoso ravvedimento, perchè questo nostro emendamento presentato a suo tempo, il 56.1, non è stato recepito. E se nelle more di questo periodo qualcosa fosse germogliato di positivo, ne avremmo grande piacere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , *relatore*. L'emendamento Battista 56.2 è ovviamente accolto perchè si tratta di una precisazione.

Invece l'emendamento 56.1, per i motivi già esposti in precedenza, non può essere accolto.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Richiamo l'attenzione sulla portata dell'emendamento tendente ad inserire la parola: « edilizie » dopo la parola: « cooperative ». Vorrei che ci si riflettesse un po'. Richiamo l'attenzione del senatore Battista. Nell'articolo 56 si dice: « La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente articolo 54 è affidata di norma... » eccetera. Cioè si tratta di esecuzione di attività costruttive. Non si tratta di assegnazione a cooperative edilizie che si sono costituite per dare la casa ai propri soci. Si tratta anzi di cooperative che sono di produzione e lavoro, per esempio, che svolgono attività costruttiva. Quindi la dizione « cooperative edilizie » potrebbe essere limitativa. Pertanto vorrei che il senatore Battista ci ripensasse e che il testo rimanesse invariato. Invito il senatore Battista a voler ritirare l'emendamento.

T O G N I , *relatore*. Prendo nota del chiarimento del Ministro, e sono d'accordo.

L I V I G N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Questo emendamento non corrisponde per niente a necessità di coordinamento con quello che fu approvato per l'altro articolo perchè qui si parla di costruzione. Ora, escluso che le cooperative dei salumai facciano le case, è però noto che le fanno i muratori. Quindi una cooperativa di muratori può benissimo costruire que-

ste case. « Cooperative edilizie » vuole dire un'altra cosa e pertanto in questo senso voto contro l'emendamento 56.2.

B A T T I S T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T I S T A . Dopo ciò che ha detto l'onorevole Ministro è chiaro che io ripensi su questo emendamento. Vorrei far presente comunque che la parola: « cooperative » mi sembra eccessivamente vasta poichè parlare genericamente di cooperative significa anche parlare di cooperative agricole oppure di cooperative di consumo. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*). Si potrebbero eventualmente aggiungere le parole: « edilizie e di produzione e lavoro ». (*Commenti dall'estrema sinistra*). L'onorevole Ministro insiste nel suo invito a che io ritiri l'emendamento oppure può accettare la proposta di aggiungere l'espressione che ho detto dianzi?

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Insisto nel mio invito.

B A T T I S T A . Allora ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 56.1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 56. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 57.

Gli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi di cui alla presente

legge provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione delle opere, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti.

La direzione, la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti.

I suddetti enti ed organismi provvedono direttamente all'appalto dei lavori ed assumono l'attuazione delle parti di programmi di loro competenza, con ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

(*E approvato*).

Art. 58.

Per l'assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, è formata un'unica graduatoria mediante sorteggio tra i lavoratori concorrenti in possesso dei requisiti di legge.

Il lavoratore utilmente incluso nella graduatoria sceglie la destinazione del prestito.

Coloro che per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate siano ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali sono, altresì, ammessi, ancorchè non lavoratori, ad usufruire delle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, con facoltà di cumulabilità dei due benefici.

Le domande di cui al precedente comma sono classificate in un elenco speciale.

(*E approvato*).

Art. 59.

Gli enti ed istituti, incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono dai comuni le aree all'uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per conto dei comuni, d'intesa con questi ultimi.

(*E approvato*).

Art. 60.

Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 10 per cento dei programmi finanziati ai sensi del successivo articolo 66, lettere c) e d).

Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma — tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto — sono di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi, l'ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione.

Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli Istituti autonomi per le case popolari in 30 anni con rate annuali costanti senza interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro, cui potrà essere affidata la gestione delle case-albergo.

I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 25 anni, senza oneri di interessi per le cooperative a proprietà individuale e in 35 anni, senza oneri di interessi, per le cooperative a proprietà indivisa.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati sull'articolo 60.

L I M O N I , Segretario:

Sopprimere il primo comma e conseguentemente, al secondo comma, sostituire le parole: «al precedente comma» con le altre: «al presente Titolo».

60.5

DAL FALCO, DE LEONI

Sostituire il primo e secondo comma con il seguente:

«Le abitazioni costruite nell'ambito dei programmi di cui al presente titolo non de-

stinate alle case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione ovvero cedute a riscatto in base alle disposizioni vigenti ».

60.2 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

Al primo comma, sostituire le parole: « nei limiti del 10 per cento » con le altre: « nei limiti del 50 per cento ».

60.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI

In via subordinata all'emendamento 60.2, al primo comma, sostituire le parole: « nei limiti del 10 per cento » con le altre: « nei limiti del 50 per cento ».

60.3 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

All'emendamento 60.6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a proprietà individuale e in quarantacinque anni, senza oneri di interessi, per le cooperative a proprietà indivisa ».

60.6/1 FUSI, CAVALLI, MADERCHI, DEL PACE, FABIANI, PALAZZESCHI, FABBRINI, ORLANDI, BRAMBILLA, FARNETI Ariella, RAIA, BONAZZI

In via subordinata al sub-emendamento 60.6/1, all'emendamento 60.6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a proprietà individuale e in quaranta anni, senza oneri di interessi, per le cooperative a proprietà indivisa ».

60.6/2 FUSI, CAVALLI, MADERCHI, DEL PACE, FABIANI, PALAZZESCHI, FABBRINI, ORLANDI, BRAMBILLA, FARNETI Ariella, RAIA, BONAZZI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data

di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi per le cooperative ».

60.6 TOGNI, AVEZZANO COMES, TANSINI, CIFARELLI, ALESSANDRINI, BARTOLOMEI, COPPOLA, DE VITO, BRUNI, ANDÒ, PICCOLO

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 30 anni senza oneri di interesse ».

60.4 PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI, BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA, ROTTA, BOSSO, BALBO

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte della Commissione è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « nei limiti del 10 per cento » con le altre: « nei limiti del 15 per cento ».

60.7 LA COMMISSIONE

D E L E O N I . Ritiro l'emendamento 60.5.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Con l'emendamento 60.2 chiediamo la sostituzione del primo e del secondo comma dell'articolo 60. Abbiamo già costantemente posto in luce, e lo rileviamo anche in questo momento, come il provvedimento legislativo che stiamo approvando sia costellato da tutta una serie di limitazioni percentuali che vengono fissate in modo aprioristico ed a nostro avviso senza

considerare quelle che risulteranno essere le effettive necessità dei lavoratori. La stessa limitazione della cessione a riscatto delle abitazioni sembra completamente avulsa da ogni constatazione obiettiva della reale situazione del Paese e delle aspirazioni dei lavoratori stessi.

È risaputo infatti — e numerose indagini lo hanno confermato — che gli italiani, ed in particolare proprio i ceti più modesti e soprattutto i lavoratori, tendono ad acquisire la casa in proprietà la quale rappresenta ancora oggi il fattore di maggiore stabilità sociale ed economica. Da alcune parti si diceva che quest'impostazione riguardava le categorie di una certa età. Indagini fatte recentemente, anche tra i giovani che si avviano verso la maturità, ci confermano invece che l'aspirazione alla casa in proprietà è ancora l'aspirazione prioritaria. È questo quindi un traguardo che tutti i lavoratori appena possibile vorrebbero raggiungere.

Non si comprende pertanto per quale ragione debba essere negata la possibilità ai lavoratori di ottenere un contributo proprio per l'acquisizione in proprietà della casa e non per la semplice locazione. La differenza di costo tra le due operazioni ci pare del tutto irrilevante, soprattutto se si considerano quali risulteranno essere le forti spese per la gestione di un vasto patrimonio edilizio da parte degli enti pubblici e la maggiore propensione degli assegnatari a riscatto a risparmiare e ad investire non solamente per la manutenzione necessaria ma anche per i miglioramenti continui che vengono effettuati sulle abitazioni da parte di coloro che sanno che essa è già propria o può diventare propria. Appunto per questo, pur non escludendo che vi possano e vi debbano essere alcune forme di assegnazione di abitazioni in locazione, non vediamo le ragioni per cui l'assegnazione dell'abitazione a riscatto ai lavoratori debba essere limitata come è previsto nel provvedimento in esame. Anche qui ripetiamo la nostra osservazione che abbiamo più volte fatto: perchè dobbiamo dar corso alla formazione di leggi che danno osservanza ad una impostazione preconstituita quando noi sap-

piano in partenza che di qui a qualche tempo noi stessi (ma quando dico noi stessi intendo coloro che sono i portatori diretti di questi disegni di legge) poi presentiamo dei disegni di legge correttivi ed integrativi?

A noi pare proprio che oggi, in questo momento, sia necessario e doveroso prendere in esame le reali aspirazioni che vengono da coloro che noi intendiamo incontrare con questi nostri provvedimenti legislativi. Ci pare quindi opportuno e doveroso che il nostro emendamento trovi accoglimento.

L'emendamento 60.3 è d'ordine subordinato, cioè sempre nell'ipotesi che la ingiustificata resistenza del relatore e del Ministro alle cose ragionevoli da noi portate avanti sia tale da porli su un piano inclinato; ed allora subordinatamente noi chiediamo che il 10 per cento venga sostituito dal 50 per cento, nella speranza che la pervicacia del relatore e del Ministro non siano tali da far respingere anche questa nostra proposta subordinata con una volente reticenza.

Con il 60.4 chiediamo di sostituire l'ultimo comma. La motivazione di tale sostituzione è che a nostro avviso l'ultimo comma dell'articolo 60 ripropone ancora un altro trattamento discriminato tra le cooperative a proprietà divisa e quelle a proprietà indivisa, che oltretutto urta contro il principio costituzionale che vuole favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione.

Aggiungiamo che tale sperequazione non trova peraltro nessuna giustificazione, specie in presenza della disposizione portata dall'articolo 70 che tende ad assicurare per tutte le cooperative edilizie ammesse a contributo un rigoroso carattere mutualistico e il possesso da parte dei soci di precisi requisiti soggettivi.

Riepilogando noi vogliamo riferirci a quanto abbiamo già detto in relazione a quell'altro emendamento che è stato accolto dal relatore e dal Governo e fatto proprio dall'Assemblea. Mi pare che questo richiamo preferenziale alle cooperative a proprietà divisa e a proprietà indivisa sia una specie di residuo ottocentesco che non ha più motivo di permanere. È un qualche cosa di antisto-

rico e mi sia permesso di dire che è una impostazione reazionaria che dobbiamo respingere. (*Commenti dall'estrema sinistra*). È così, anche se queste cose vi danno fastidio: è un'impostazione reazionaria, fuori dei tempi! (*Repliche dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

A L E S S A N D R I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S A N D R I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge n. 60 del 1963 — è a tutti noto — ripartiva i mezzi finanziari a disposizione in questo modo: 50 per cento per la costruzione di case destinate alla generalità dei lavoratori, 10 per cento per i lavoratori dipendenti da imprese private e pubbliche disposte ad anticipare i fondi, 25 per cento per le cooperative, 15 per cento per il fondo di rotazione. Tutte le somme venivano impiegate per realizzare abitazioni di tipo economico popolare, da offrire, rispettate le categorie di finanziamento, in proprietà alla generalità dei lavoratori.

Si chiede di mantenere la vecchia norma, cioè le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 60. Sarebbe desiderabile, ma ci rendiamo conto che la nuova logica della legge in esame esige delle modificazioni. Pertanto, pur rammaricandoci di non poter allargare come desidereremo la misura delle abitazioni da dare a riscatto, escluse naturalmente quelle del settore cooperativo, con il nostro emendamento 60.7 chiediamo che la quota del 10 per cento delle case da cedere a riscatto prevista dal primo comma dell'articolo 60 sia elevata al 15 per cento.

F U S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F U S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 60.6/1 che abbiamo presentato si propone di mantenere i criteri ispiratori della legge approvata dall'altro ramo del Parlamento che

stabilisce una precisa differenziazione fra cooperative a proprietà individuale e cooperative a proprietà indivisa. Desidero comunque sottolineare le strane vicende di questo problema; strane vicende che poi hanno trovato eco nella relazione del senatore Togni e oggi negli attacchi a questo istituto da parte del rappresentante liberale.

La cooperazione a proprietà indivisa aveva assunto un ruolo importante nel famoso disegno di legge presentato dal Governo il 16 febbraio del 1971. Si tratta di un concetto fondamentale della nuova e moderna edilizia residenziale che invece era scomparso dal provvedimento presentato dal Governo l'11 marzo. Il problema è poi tornato in primo piano nella discussione svoltasi all'altro ramo del Parlamento e questo concetto è stato giustamente reintrodotta stabilendo un criterio preferenziale per la cooperazione a proprietà indivisa.

Il senatore Veronesi ha parlato di concetto ottocentesco a proposito della cooperazione a proprietà indivisa. Certo è più moderno il concetto di quelle cooperative dirette dai suoi colleghi che hanno costruito con il fondo riservato alle cooperative ville a Casal Palocco o sul Terminillo che costano 20-30 milioni. Certo questo è un concetto molto più moderno, ma noi siamo contrari a questo concetto che ha permesso...

V E R O N E S I . Non esiste nessun mio amico che abbia ville a Casal Palocco. Non vorrei che fra quelli che hanno ville a Casal Palocco ci fosse qualche amico suo.

F U S Idi lucrare sui fondi pubblici a persone che nulla hanno a vedere con la cooperazione da noi sostenuta. Abbiamo voluto introdurre di nuovo questo problema proprio come concetto nuovo della cooperazione abitativa stabilendo concetti preferenziali nei confronti della cooperazione a proprietà indivisa perchè essi sono stati praticamente annullati nella legge che state per approvare. Essi sono stati annullati dagli emendamenti proposti dalla maggioranza, e dalla relazione demolitoria al disegno di legge che il senatore Togni ha

definito perfino anticostituzionale. Insomma, aver tolto dal disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati il concetto fondamentale costituito dalla cooperazione a proprietà indivisa vuol dire pagare un prezzo alla destra della Democrazia cristiana, alla destra liberale e fascista che su questa questione ha concentrato la sua battaglia.

Ecco perchè abbiamo voluto riproporre quest'emendamento e vogliamo sottolineare il fatto che, rinunciando a dare una preferenza a questo tipo di cooperazione, quale istituzione sociale profondamente democratica si vuole mortificare l'aspirazione ad una casa in locazione a basso affitto richiesta dalle classi meno abbienti, aspirazione che noi intendevamo ed intendiamo realizzare. (*Interruzione del senatore Finizzi*). Con l'annullamento dei concetti preferenziali stabiliti dalla legge, si dice no alla volontà che viene espressa da 150.000 famiglie socie di queste cooperative che raggruppano 500 persone, una volontà che non corrisponde nè al concetto ottocentesco del senatore Veronesi nè a quello dei « capi fabbricati » che ha tirato fuori il senatore Bartolomei, ma corrisponde invece ad un concetto nuovo della casa come servizio sociale, autogestita dagli utenti. Senatore Finizzi, vada a vedere che cosa hanno realizzato a Milano i lavoratori di quelle zone, che tipo di quartieri hanno costruito e senza speculazione! Vada a vedere nelle città del Nord il concetto e la pratica che ispira la cooperazione a proprietà indivisa! E il senatore Bartolomei vada a parlare con le decine e decine di componenti dei consigli di amministrazione delle cooperative a proprietà indivisa della Toscana, dell'Emilia e della Lombardia che non sono, soltanto come ha voluto definirli, classisti, ma sono anche rappresentanti del suo partito, delle ACLI e così via. Quello delle cooperative a proprietà indivisa non è un concetto nè ottocentesco nè di capi fabbricati ma è un concetto profondamente moderno e democratico condiviso da lavoratori che vogliono avere una casa a basso costo di locazione, autogestita in stretto rapporto con gli enti locali.

Del resto queste cose sono state già dettate da decine e decine di delegazioni che so-

no venute a sottoporre la loro richiesta a tutti i Gruppi del Senato. Queste delegazioni unitarie ci hanno fatto presenti non soltanto le loro aspirazioni e i loro progetti, ma anche gli impegni che già sono stati assunti da molti enti locali di concedere il diritto di superficie o le aree per poter costruire questi alloggi in modo diverso rispetto al passato.

Ecco perchè abbiamo voluto ripresentare questo emendamento: per sottolineare l'esigenza di mantenere fede alle norme che la maggioranza di centro-sinistra aveva introdotto nel disegno di legge e che oggi rinnega, annullando di fatto la volontà espressa nell'altro ramo del Parlamento. Con il nostro emendamento intendiamo mantenere una differenziazione fra cooperative a proprietà indivisa e cooperative individuali; e facendo questo riteniamo di assolvere ad un preciso dovere non soltanto per rendere più concrete le aspirazioni di migliaia di cittadini, ma anche per favorire la crescita e lo sviluppo di una cooperazione profondamente democratica, espressione genuina della volontà popolare, nel pieno rispetto e nella concreta applicazione dell'articolo 45 della Costituzione repubblicana. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

A L E S S A N D R I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S A N D R I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mentre non abbiamo voluto insistere per quanto riguarda la quota delle abitazioni da assegnare a riscatto, crediamo invece di dover insistere nel parificare le cooperative a proprietà indivisa a quelle a proprietà individuale per quanto riguarda il rimborso dei finanziamenti. L'articolo 60 crea, all'ultimo comma, una disparità: stabilisce il rimborso in 25 anni senza oneri di interessi per le cooperative a proprietà individuale mentre per le cooperative a proprietà indivisa tale rimborso avviene in 35 anni. Riteniamo che questo trattamento non risponda a principi di equità. Pertanto vogliamo equi-

parare, con l'emendamento 60.6, le cooperative a proprietà divisa a quelle a proprietà indivisa concedendo ai soci di ambedue i tipi di cooperative la facoltà di rimborsare il finanziamento in 35 anni.

Non mi pare che questo sia indulgere alla destra. Qui non si tratta di lucrare rendite edilizie su dei palazzi o di mettere costruzioni intere in balia della speculazione; qui si tratta di favorire dei lavoratori a realizzare il proprio alloggio familiare; si tratta di permettere a delle unità familiari di avere quella base che, come è stato detto dal senatore Bartolomei, costituisce uno dei più validi presidi della famiglia.

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 60.1, del senatore Nencioni e di altri senatori, è stato ritirato.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 60.2; l'emendamento 60.3 viene in certo modo assorbito dall'emendamento 60.7 che invece viene accettato. Per quanto riguarda gli emendamenti 60.6/1 e 60.6/2, mi sorprende che il collega Fusi si sia tanto riscaldato su una questione di questo genere che, come giustamente diceva il collega Alessandrini, non riguarda la destra o la sinistra, ma riguarda gente molto modesta che realizza un proprio piccolo appartamento e certamente lo preferisce a proprietà divisa e non indivisa col capo fabbricato, come volete voi. (*Proteste dall'estrema sinistra*). Comunque questi emendamenti vengono assorbiti dall'emendamento 60.6 che viene accolto. L'emendamento 60.4 viene a suo volta assorbito dall'emendamento precedente.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , Ministro dei lavori pubblici. Molto brevemente, signor Presidente, desidero richiamarmi a quanto è

stato detto poc'anzi dal senatore Veronesi per quanto riguarda l'emendamento relativo al primo comma dell'articolo 60. Voglio dire che tutto risponde ad un congegno organicamente concepito dai finanziamenti della GESCAL; non c'è quindi nessuna limitazione perchè si tratta di quote suddivise tra le case-albergo, le cooperative (che sono in gran parte a riscatto) e quindi si aggiunge un 15 per cento che maggiormente convalida questa tendenza. Invece i programmi GESCAL, appunto per la loro localizzazione e per gli insediamenti cui sono già destinati, hanno un'esigenza di corrispondere ai bisogni reali di quegli insediamenti umani verificatisi nei grandi centri urbani. Detto questo, ribadisco il parere negativo del relatore.

Mi riporto completamente ai pareri espressi dal relatore; desidero aggiungere che do parere favorevole al 60.6 proponendo di togliere le ultime parole: « per le cooperative » perchè mi sembra una ripetizione inutile.

T O G N I , relatore. D'accordo.

L A U R I C E L L A , Ministro dei lavori pubblici. Aggiungo anch'io una considerazione: se è vero che si possono portare ragioni a favore delle cooperative a proprietà indivisa, non bisogna dimenticare che ci rivolgiamo a cooperative egualmente fatte dai lavoratori. Vorrei molto serenamente e senza polemica dire che se dovessi portare come risultato che in una cooperativa a proprietà divisa del meridione o della mia Sicilia (dove non c'è una cooperativa a proprietà indivisa quei lavoratori debbono pagare in 25 anni piuttosto che in 35 anni, non so come potrei sostenere che c'è un elemento di equiparazione e non invece di dislivello.

Quindi vorrei soltanto molto serenamente dire che non c'è un tentativo di manomettere le tendenze preferenziali dei lavoratori i quali sceglieranno liberamente il tipo di cooperativa che vorranno. Bisogna però equiparare il trattamento agevolativo perchè si tratta in ogni caso di lavoratori e questo deve essere considerato.

Per le altre questioni mi rimetto alle considerazioni fatte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 60.2, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.3, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.7, presentato dalla Commissione, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 60.6/1 presentato dal senatore Fusi e da altri senatori.

CAVALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

CAVALLI. Non ruberò molto tempo ai colleghi ma desidero fare una breve dichiarazione di voto su questa importante questione che riguarda il settore delle cooperative a proprietà indivisa che sta estendendosi in numerose regioni del nostro Paese e che rappresenta un fatto progressivo. Questo dimostra nei lavoratori, nei soci di queste cooperative a proprietà indivisa una coscienza avanzata che considera la casa non più un bene di investimento, non più un bene su cui speculare, ma un servizio sociale, un bene di cui godere per se stessi e per la propria famiglia.

Ho voluto fare questa breve dichiarazione di voto anche per sottolineare la gravità del capovolgimento di fronte che il Governo e la maggioranza hanno effettuato rispetto alle posizioni difese due mesi or sono alla Ca-

mera dei deputati. Il Governo aveva presentato il suo originario progetto di legge nel quale la cooperazione a proprietà indivisa era considerata in linea preferenziale. Alla Camera la maggioranza ed il Governo, insieme a noi, hanno difeso questo principio preferenziale rispetto all'attacco scatenato dalla destra liberale e fascista. L'onorevole Degan, relatore democristiano alla Camera dei deputati, di fronte agli emendamenti della destra fascista e liberale aveva risposto con queste precise parole che desidero risultino agli atti della nostra Assemblea: « Sono contrario agli emendamenti della destra che tendono a sopprimere la parte preferibilmente a proprietà indivisa ritenendo che questo tipo di cooperative, che non danno luogo alla proprietà individuale dell'alloggio, abbiano diritto ad una particolare considerazione ».

Al di là delle considerazioni che si potrebbero ancora fare, ma che l'amico, collega e compagno Fusi ha voluto qui con molta passione esporre illustrando i nostri emendamenti, volevo infine rilevare questa profonda, grave incoerenza che viene a colpire un movimento che sta crescendo, un movimento altamente progressivo che invece voi con questi emendamenti peggiorativi intendete umiliare e deprimere. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

FINIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

FINIZZI. È un'autentica diatriba — e chiedo scusa — la polemica che viene impostata per una preferenza alla cooperativa a proprietà indivisa rispetto alla cooperativa a proprietà individuale. E perchè è una diatriba? Perchè la nostra legge viene a porre a disposizione dei lavoratori le due figure istituzionali. Saranno loro a scegliere.

Egregio collega che mi ha preceduto, lei evidentemente è preoccupato perchè è consapevole che l'effettiva volontà del lavoratore non è quella di avere una casa indivisa con il capo fabbricato, sia esso delle ACLI e non della destra o sia esso della CGIL e

così via. Sul piano pratico noi chiediamo semplicemente di porre i due tipi della cooperativa su una posizione di assoluta eguaglianza. Saranno i singoli a fare le loro scelte; sarà la pratica convenienza ad indirizzarli.

Noi liberali affermiamo criteri validi di economia; non creiamo delle strutture per improvvisazione nè ci sforziamo di asserire la loro validità sul piano di pura astrattezza, senza alcun riferimento a schemi pratici. Voi, invece, vi riferite soltanto a schemi ideologici, o a schemi che nella pratica sono stati sperimentati come infruttuosi e deleteri. Pertanto è una esigenza fondamentale di giustizia per la legge che è in esame che le due figure vengano trattate alla stessa stregua (*commenti dall'estrema sinistra*) in maniera che siano i diretti interessati a fare le loro scelte ed è ovvio che le faranno sulla base della convenienza.

Noi non ci appelliamo ad utopie: facciamo appello alla convenienza che l'interessato andrà a registrare e siamo noi nella verità. Qui non c'è destra, nè sinistra! (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*). Voterò quindi a favore dell'emendamento che pone su uno stesso piano i due tipi di cooperative. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 60.6/1, presentato dal senatore Fusi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.6/2, presentato dal senatore Fusi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.6, con la modifica proposta dall'onorevole Ministro soppressiva delle parole: « per le cooperative ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

A seguito di questa votazione resta precluso l'emendamento 60.4.

Metto ai voti l'articolo 60, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 61. Se ne dia lettura.

LIMONI, *Segretario*:

Art. 61.

I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente titolo sono approvati dai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui al successivo articolo 62.

I progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora da approvare, sono approvati, sentita la commissione di cui all'articolo 62:

a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione delle opere;

b) dal consiglio di amministrazione del competente Istituto autonomo per le case popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata alle cooperative nonchè per le opere da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui al precedente articolo 58.

È soppresso l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 62. Se ne dia lettura.

LIMONI, *Segretario*:

Art. 62.

Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari è costituita una commissione tecnica così composta:

dal presidente dell'istituto, che la presiede;

dall'ingegnere capo del genio civile;
dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato;

da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza;

dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto;

da due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli Albi dei tecnici del ramo;

da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta delle associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute.

I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento.

Alla seduta della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il professionista progettista.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Al primo comma, ultimo capoverso, dopo la parola: « cooperative », inserire l'altra: « edilizie ».

62.1 **BATTISTA, SERRA, ROSA, ZANNINI, NOÈ, DE LUCA, DE LEONI**

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è stato ritirato. Metto quindi ai voti l'articolo 62. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 63. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 63.

Le opere di urbanizzazione e di edilizia sociale comprese nei programmi di cui al presente titolo sono realizzate dagli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei pro-

grammi costruttivi, sentite le competenti amministrazioni comunali, e sono attribuite in proprietà agli enti ed organismi indicati nell'articolo 56 della presente legge, dopo l'approvazione del relativo collaudo da effettuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione.

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla parte del programma di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono concessi a favore degli enti indicati all'articolo 67 contributi costanti trentacinquennali nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese e interessi.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relative ai programmi di cui all'articolo 54, possono far carico, anche in eccedenza al limite indicato al terzo comma dell'articolo 48, ai fondi previsti alle lettere c) e d) del successivo articolo 66, mediante apposita convenzione, che il comune stipula con la GESCAL o con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.

Per la realizzazione delle opere eccedenti l'ambito dei programmi costruttivi di competenza della Gestione case per lavoratori, si può provvedere, a carico dei fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 66 alla anticipazione parziale o totale delle somme all'uopo occorrenti, sulla base di apposita convenzione che i comuni e gli altri enti obbligati stipulano con la GESCAL o con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.

I comuni sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti.

Sarà esercitata la rivalsa delle somme anticipate nei confronti dei comuni e delle amministrazioni obbligate anche nel caso di opere costruite con fondi della Gestione case per lavoratori prima che le amministrazioni siano ammesse ai contributi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 64. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 64.

Fino all'entrata in vigore delle norme delegate previste dal precedente articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro del tesoro e una commissione composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi quelli di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere g) ed h) del citato articolo 8. Fino all'emanazione del decreto sopra indicato è sospesa ogni procedura di sfratto e nessun aumento degli attuali canoni è consentito.

Tali norme si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in corso e per i quali non sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del decreto.

Le graduatorie formate dalle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti della Gestione case per lavoratori sono definite a seguito della decisione delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « canoni di locazione » inserire le altre: « e delle quote di riscatto ».

64.1 P E R R I , R O T T A , V E R O N E S I , B E R G A M A S C O , D ' A N D R E A

Al primo comma, primo periodo, in fine, dopo le parole: « del citato articolo 8 », ag-

giungere le altre: « comunque in misura non inferiore al 30 per cento ».

64.2 R A I A , V E N T U R I L I N O , D I P R I S C O , T O M A S S I N I , L I V I G N I , M A S C I A L E , N A L D I N I , A L B A R E L L O

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Il nostro emendamento 64.1, tende ad inserire, al primo comma, dopo le parole: « canoni di locazione » le altre: « e delle quote di riscatto », in quanto l'esigenza di nuove norme, sia per la determinazione che per la revisione dei corrispettivi degli alloggi di edilizia economica e popolare sussiste non solamente — riteniamo — per quanto fa riferimento ai canoni di locazione, ma anche alle quote di riscatto. Tant'è che l'articolo 8 che abbiamo precedentemente approvato rimette l'organica disciplina della materia ad apposita norma delegata e prevede espressamente il caso delle quote di riscatto.

Mi pare che questo emendamento sia d'ordine tecnico e di aiuto per la migliore formulazione della legge.

R A I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A I A . Signor Presidente, brevemente illustrerò il nostro emendamento 64.2 anche se ho avuto modo di parlarne in sede di discussione generale. Voglio tornare sull'argomento perchè ci sembra uno dei problemi fondamentali che bisognerebbe risolvere con questa legge. Anche se, per questa legge, stiamo vedendo che si sta seguendo la politica del gambero, vediamo se perlomeno in qualche punto è possibile venire incontro alle esigenze dei lavoratori. L'emendamento che sto illustrando riguarda il regime dei fitti e dell'equo canone nell'ambito delle costruzioni realizzate nel quadro dei programmi di edilizia economica e popolare. Nel disegno di legge è prevista una regolamentazione abbastanza rigida per quanto riguarda i costi di uso e di gestione delle abitazioni. Per

quanto riguarda i fitti delle abitazioni già costruite noi chiediamo una riduzione non inferiore al 30 per cento in considerazione del fatto che per un alloggio di edilizia pubblica che presenta anche caratteristiche analoghe si registrano a volte differenze di sei o sette volte.

Per questo motivo, anche in considerazione della situazione che si è venuta a determinare nel Paese, cioè la battaglia volta a far considerare la casa come servizio sociale, proponiamo questo emendamento. Bisogna poi tener conto che in tutte le grandi città d'Italia si è lottato anche per la riduzione di questi canoni di affitto.

E vorrei approfittare dell'occasione che mi è data dall'illustrazione di questo emendamento, anche per chiedere all'onorevole Ministro una risposta circa la situazione dei sinistrati di Agrigento i quali appunto hanno richiesto la diminuzione del canone.

Con queste poche parole, signor Presidente, mi auguro che l'onorevole relatore e l'onorevole Ministro vorranno considerare seriamente la possibilità di venire incontro alle esigenze dei lavoratori per eliminare gravissimi disagi esistenti nel Paese.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

TOGNI, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 64.1 dobbiamo dare parere negativo perchè si tratta soltanto di stabilire un canone equo.

Per quanto riguarda l'emendamento 64.2 faccio presente che siccome noi con la legge costituiamo una determinata Commissione per stabilire le nuove norme, è perfettamente inutile o quanto meno può essere non necessario fissare ora dei limiti entro i quali questa Commissione deve agire. La Commissione potrà agire in base al criterio della riduzione del 30 per cento o più o meno. Ma questa è una questione che a suo tempo i competenti potranno decidere.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Esprimo parere negativo, signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 64.1 perchè estraneo allo spirito e alla portata della norma dell'articolo 64 che è rivolta appunto alla definizione dell'equo canone; mentre le quote da riscuotere hanno una loro regolamentazione patrimoniale che deve essere particolarmente riguardata in altra circostanza.

Per quanto riguarda l'emendamento 64.2, mi rifaccio alle considerazioni svolte testè dal senatore Togni e ribadisco che non si può preconstituire il mandato alla Commissione parlamentare che è chiamata a definire le norme e i criteri entro cui muoversi per stabilire l'equo canone.

Per quanto concerne particolarmente la questione delle case dei disastri di Agrigento, per una risposta doverosa al senatore Raia, desidero dire che per quanto riguarda il Ministero dei lavori pubblici, non solo abbiamo adottato il provvedimento di riduzione del canone, ma abbiamo dato già disposizioni per l'attuazione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 64.1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Raia, insiste per la votazione dell'emendamento 64.2?

RAIA. Signor Presidente ritirerei l'emendamento se il Ministro e il relatore mi dicessero un'altra parola... (*Commenti dal centro-destra*). Si può discutere; vediamo se possiamo fare un passo avanti invece di andare indietro.

Il signor Ministro ha detto che il problema sarà regolamentato dalla Commissione che si riunirà. Io desidererei sapere se la Commissione vorrà vedere in termini positivi questo problema in relazione alle esigenze prospettate.

PRESIDENTE. Se lei lo fa bocciare è finito.

RAIA. Per questo vorrei una parola da parte del Ministro.

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Prendo la parola proprio per rispondere all'invito rivoltomi dal senatore Raia e per dire questo: nel proporre la norma di cui all'articolo 64, il Governo ha voluto proporre anche la creazione di una speciale Commissione parlamentare, formata di senatori e deputati per avere maggiori garanzie che i criteri di valutazione ai fini dell'equo canone dovranno essere quanto più possibile definiti. Di conseguenza entro questo ambito posso dare l'assicurazione richiesta. Che poi la Commissione ne terrà conto o meno, questo è nel cuore e nella mente dei membri della Commissione stessa.

RAIA. Dopo la dichiarazione quasi rassicurante del Ministro, ritiro l'emendamento 64. 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 64. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 65. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 65.

Le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai programmi della Gestione case per lavoratori in corso di attuazione.

Tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall'articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive norme regolamentari, sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base

al presente titolo, salvo i maggiori benefici previsti da vigenti disposizioni legislative.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 66. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 66.

Alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 48 si provvede:

a) attraverso l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici del limite di impegno di lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 18 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1973;

b) attraverso l'utilizzazione delle somme ricavate da operazioni di mutuo, da emissioni di obbligazioni ed in genere da operazioni finanziarie rivolte allo sviluppo dei programmi di edilizia popolare; al pagamento degli interessi e dei ratei di ammortamento si provvede con i fondi di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 5;

c) attraverso l'utilizzazione dei fondi residui di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e delle disponibilità derivanti dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, nonché dei ricavi dello sconto dei proventi comunque spettanti alla Gestione case per lavoratori secondo le modalità di cui all'articolo 23, lettera a), della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

d) attraverso anticipazioni sul pagamento dei debiti dello Stato nei conti della Gestione, derivanti dal residuo del venticinquennio dopo la scadenza del programma decennale, per i quali è autorizzata dopo il 1° aprile 1976 la spesa di 78 miliardi da ripartire in ragione di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1976, 26 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e 11 miliardi nell'anno 1979;

è) attraverso l'utilizzazione di ogni altro fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 66.

TORELLI, *Segretario*:

Alla lettera a), sostituire le parole: « del limite di impegno di lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 18 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1973; », con le altre: « del limite di impegno di lire 50 miliardi negli anni finanziari 1971, 1972 e 1973. All'onere derivante dall'applicazione di tale disposizione si provvede con una corrispondente riduzione del Capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 ».

66.2 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO, TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE, NALDINI, ALBARELLO

Sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) attraverso l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici del limite di impegno di 16 miliardi per l'anno finanziario 1971, di 25 miliardi per l'anno finanziario 1972 e di 50 miliardi per l'anno finanziario 1973 ».

66.1 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Con l'emendamento 66.1 chiediamo la sostituzione della lettera a). Osserviamo anzitutto che l'intero provvedimento si limita a delle modifiche strutturali dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia economica e popolare, ma non per questo si giungerà alla creazione di un maggior numero di case. Infatti i fondi che vengono stanziati sono pressochè identici a quelli stanziati nel 1969, con i due disegni di leg-

ge cosiddetti anticongiunturali, ma poi purtroppo abbandonati dal Governo. Riteniamo che viceversa sia necessario un maggiore impegno finanziario da parte dello Stato per consentire un'adeguata produzione di edilizia sovvenzionata capace di soddisfare l'esigenza dei ceti meno abbienti che finora non hanno incontrato un'adeguata offerta di case a basso costo.

D'altra parte lo scarso intervento pubblico di questi ultimi anni impone anche la necessità di recuperare la mancata produzione degli anni precedenti in questo settore. Riconoscendo che il 1971 è praticamente quasi terminato, sempre che si sia potuto attuare un ulteriore intervento pubblico nel settore, riteniamo che sia necessario aumentare i limiti di impegno per gli esercizi successivi e per tale finalità, con l'emendamento da noi proposto, tendiamo ad elevare i limiti di impegno previsti per il 1972 e il 1973.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

TOGNI, *relatore*. Tanto l'emendamento 66.2 quanto l'emendamento 66.1 cozzano contro la impossibilità e direi la competenza nostra a prendere delle decisioni che modificano e soprattutto aumentano sensibilmente, avvicinando anche nel tempo le singole scadenze, gli stanziamenti che furono a suo tempo concordati tra il Ministero competente ed il Ministero del tesoro. Per questo non possono essere accolti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 66.2, presentato dal senatore Raia e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 66. 1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 66. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 67. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 67.

I limiti d'impegno indicati nella lettera *a*) dell'articolo 66 sono destinati alla concessione di contributi ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni:

a) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari per una aliquota non inferiore al 50 per cento, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, per la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato destinati a famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili e per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo 53;

b) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari e di cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare.

Almeno un quinto dei contributi di cui al primo comma, lettera *a*) del presente articolo è riservata ad interventi da effettuare nel territorio dei comuni di Roma, di Messina e di Reggio Calabria.

Una aliquota, non superiore ad un sesto dei finanziamenti di cui al primo comma lettera *b*) del presente articolo, viene destinata alla integrazione dei contributi già concessi agli Istituti autonomi per le case popolari relativamente a programmi ancora in corso di esecuzione nonchè a programmi di alloggi ultimati successivamente al 4 novembre 1963, ai fini del conseguimento delle finalità indi-

cate al precedente articolo 64. I provveditori alle opere pubbliche concedono i contributi agli Istituti autonomi per le case popolari sulla base delle integrazioni disposte dal Ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 67.

TORELLI, Segretario:

Sostituire, nel primo comma, le lettere a) e b) con le seguenti:

a) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari per una aliquota non inferiore al 50 per cento, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, per la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato destinati a famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili, per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo 53, nonchè per l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato di cui al precedente articolo 48;

b) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari e di cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare nonchè per la esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare degli enti di edilizia economica e popolare di cui al precedente articolo 48.

67. 4 TOGNI, AVEZZANO COMES, TANSINI, CIFARELLI, ALESSANDRINI, BARTOLOMEI, COPPOLA, DE VITO, BRUNI, ANDÒ, PICCOLO

Al secondo comma, sostituire la parola: « quinto » con l'altra: « quarto ».

67. 1 CATALANO, BONAZZI, FUSI, TROPEANO, POERIO, ABENANTE, MADERCHI, CAVALLI, PIRASTU, MARIS, FABRETTI, MAGNO, AIMONI

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dei comuni dichia-

rati sismici di prima categoria delle province di Avellino, Benevento e Caserta ».

67.3 ABENANTE, CATALANO, ROMANO, LUGNANO, PAPA, PIRASTU, FERMARIELLO, AIMONI, CAVALLI

Al secondo comma, sostituire le parole: « e di Reggio Calabria » con le altre: « di Reggio Calabria e dei Comuni dichiarati sismici di 1ª categoria delle province di Avellino e Benevento ».

67.2 TANGA, BARRA, DE VITO, RICCI

ALESSANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevemente, per illustrare l'emendamento 67.4. All'articolo 67 si dispone la ripartizione dei fondi ottenibile con i 54 miliardi dei nuovi limiti di impegno stanziati alla lettera a) dell'articolo 66. Si prevede di stanziare il 50 per cento della spesa di ammortamento dei mutui contratti per la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato, destinati a famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili e dell'attuazione dei canoni di cui all'articolo 53. Si tratta per quanto si riferisce all'articolo 53 di abbattere le baracche e le abitazioni improprie.

La lettera a) è stata completata con una norma che autorizza l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato di cui al precedente articolo 48.

In sostanza si tratta di uno stanziamento di fondi che permetterà di recuperare abitazioni improprie nella misura che saranno recuperabili. Alla lettera b) vi è un'analogha integrazione riferita alla costruzione di alloggi di tipo economico e popolare attuata dagli istituti autonomi per le case popolari e dalle cooperative edilizie. Anche in questo caso vengono disposti dei fondi per provvedere alle opere di manutenzione e di risa-

namento del patrimonio immobiliare degli enti di edilizia economica e popolare di cui al precedente articolo 48.

Non vi è chi non riconosca, soprattutto per quanto riguarda la lettera b), che il patrimonio edilizio degli istituti autonomi per le case popolari in particolare e delle cooperative a proprietà indivisa ha bisogno di riparazioni e di provvedimenti manutentivi.

CATALANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALANO. Signor Presidente, con l'emendamento 67.1 noi proponiamo di portare ad almeno un quarto la quota dei contributi, di cui alla lettera a) dell'articolo 67 del disegno di legge, da riservare agli interventi da effettuare nel territorio dei comuni di Roma, Messina e Reggio Calabria. Si tratta di comuni nei quali vivono decine di migliaia di famiglie allocate in baracche, scantinati, soffitte, locali malsani e simili, per i quali i provvedimenti parziali adottati di volta in volta sono sempre risultati insufficienti ad eliminare le insopportabili condizioni abitative di una massa di cittadini che in tutto il Paese supera le 500.000 unità.

Solo a Roma, che cresce di circa 80.000 abitanti l'anno, esistono 15.000 famiglie per circa 70.000 abitanti alloggiati in baracche e tuguri. Senza contare le altre migliaia di famiglie costrette a vivere nei cento borghetti di periferia, privi di servizi e di attrezzature e in condizioni fatiscenti. A Messina esistono ancora le baracche dei terremotati di 63 anni fa: a Messina vivono 25.000 cittadini, cioè circa un decimo della popolazione in queste condizioni. Circa un'altra decina di migliaia di cittadini vivono nelle stesse condizioni a Reggio Calabria. Pertanto riteniamo che l'accoglimento del nostro emendamento, che prevede l'aumento della quota dei contributi, possa maggiormente rispondere alla esigenza già considerata dal testo originario del disegno di legge.

TANGA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'integrazione del secondo comma dell'articolo 67, da noi proposta con l'emendamento 67.2, con l'aggiunta dei comuni dichiarati sismici di prima categoria delle provincie di Avellino e Benevento viene a sanare una situazione veramente precaria che dura dal 1930. In queste provincie, infatti, vive ancora molta gente nelle cosiddette casette asismiche e che sono nelle peggiori condizioni. Vedo che nell'emendamento 67.3 il collega Abenante ha inserito anche Caserta. Se in questa sede posso personalmente pregare il relatore e il Governo di aggiungere Caserta e Foggia, credo che si farà un atto di giustizia.

ABENANTE. È doveroso. Erano tutti compresi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

TOGNI, *relatore*. Il relatore è particolarmente soddisfatto, avviandosi al termine l'approvazione degli articoli della legge, di poter in questo caso dare parere favorevole a tutti gli emendamenti che sono stati proposti all'articolo 67. Quindi parere favorevole all'emendamento 67.4, parere favorevole all'emendamento 67.1 e parere favorevole all'emendamento 67.3 che si riferisce alle provincie di Avellino, Benevento e Caserta, e all'emendamento 67.2 che si riferisce ad Avellino e Benevento. A questo va aggiunta la provincia di Foggia. Però è ovvio che questi due emendamenti, il 67.3 e il 67.2, dovranno essere coordinati. Il coordinamento verrà fatto in sede di stesura definitiva, rimanendo inteso che tutti questi territori sono compresi nell'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, credo opportuno coordinare subito i due emendamenti, e a tal proposito propongo di unificarli nel senso di sostituire le parole: « e di Reggio Calabria » con le altre: « di Reggio Calabria e dei comuni dichiarati sismici di prima categoria delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Foggia ». È d'accordo, senatore Togni?

TOGNI, *relatore*. D'accordo, signor Presidente, la ringrazio.

ABENANTE. Sono d'accordo anch'io.

TANGA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti, affermando che questa è la prova di come la legge corrisponde ad esigenze sociali di alto e notevole valore. Sotto questo profilo, la votazione in questo senso dell'articolo 67 viene a costituire un riscontro obiettivo della validità della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 67.4, presentato dal senatore Togni e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 67.1 presentato dal senatore Catalano e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento risultante dall'unificazione degli emendamenti 67.3 e 67.2, presentati rispettivamente dal senatore Abenante e da altri senatori e dal senatore Tanga e da altri senatori.

CIFARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFARELLI. Signor Presidente, desidero sottolineare che voterò contro gli emendamenti 67.3 e 67.2, anche con gli aggiustamenti che sono stati apportati, cioè voterò contro questa elencazione affrettata e demagogica delle zone sismiche del nostro Paese. E questo per due ragioni. Innanzitutto

perchè, come tutte le elencazioni, questa risulta monca e soltanto esemplificativa. Vorrei sapere perchè non è compresa Toscana, perchè non sono compresi i comuni della Marsica, perchè non sono comprese le città di Trapani e di Palermo, che pure risultano dichiarate zone sismiche. E abbiamo già considerato a parte i benefici per Gibellina, Salaparuta, eccetera con le norme aggiuntive che oggi stesso il Senato ha approvato.

In secondo luogo perchè la mia convinzione è che quando si fa una legge si deve operare sul concreto. Quando noi, in relazione a questo « quinto » che diventa « quarto » sugli stanziamenti considerati mettiamo insieme affastellate tantissime esigenze, praticamente promettiamo ai cittadini italiani qualcosa che rimarrà sulla carta e che non potrà tradursi in alcuna concreta realizzazione.

Questa la ragione del mio voto nettamente contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento risultante dalla unificazione degli emendamenti 67.3 e 67.2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 67 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 68. Se ne dia lettura.

TORRELLI, Segretario:

Art. 68.

All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nella lettera a) del precedente articolo 66, per l'anno finanziario 1971, si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 69. Se ne dia lettura.

TORRELLI, Segretario:

Art. 69.

Per le Regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonchè per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce — su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro — le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci.

Tali quote sono utilizzate per le finalità previste dalla presente legge.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Volgger e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TORRELLI, Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base a leggi delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia popolare ».

69.1

VOLGGER, DALVIT, LUCCHI

VOLGGER. Signor Presidente, non credo sia necessaria un'illustrazione perchè l'emendamento consiste esclusivamente in una precisazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O G N I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 69. 1, presentato dal senatore Volgger e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 69 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 70. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 70.

Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata e devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo non superiore a 4 milioni di lire.

Sono fatte salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 71. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

TITOLO V

EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 71.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui per la parte eccedente il 3 per cento alle cooperative ed ai privati che ottengano, ai sensi dell'articolo 35, le concessioni delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

Il contributo è concesso in annualità per la durata del mutuo e comunque per non più di 35 anni. A tale scopo è autorizzato il limite di impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'articolo 66 della presente legge.

Per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Togni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie ovvero le concessioni in proprietà delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati per interessi, diritti, commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, oneri fiscali e vari, nonché spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo (1,50 semestrale) oltre il rimborso del capitale.

Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio e dalle Casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione.

I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

La garanzia dello Stato diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito e ciò purchè l'Istituto stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi.

La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge.

Per la determinazione e l'erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertite nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la concessione dei contributi statali è autorizzato il limite di impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'articolo 66 della presente legge.

Per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo ».

71 .1 TOGNI, AVEZZANO COMES, TANSINI, CIFARELLI, ALESSANDRINI, BARTOLOMEI, COPPOLA, DE VITO, BRUNI, ANDÒ, PICCOLO

A L E S S A N D R I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S A N D R I N I . Signor Presidente, ogni qualvolta si modificano le procedure dei finanziamenti si provoca una gran perdita di tempo nell'applicazione delle leggi. Nel caso specifico l'articolo 71 del disegno di legge è estremamente sintetico e gli ambienti finanziari hanno fatto osservare che la sua applicazione avrebbe dato luogo ad una infinità di inconvenienti. Per citarne uno, l'articolo 71 prevede agevolazioni all'edilizia riducendo il tasso di interesse per le costruzioni agevolate al 3 per cento. Ma è giusto chiederci: il 3 per cento è comprensivo dei diritti di commissione, dell'eventuale perdita sul collocamento delle cartelle, degli oneri fiscali eccetera? Il testo pervenuto ci dalla Camera non offre al riguardo nessun chiarimento e per essere sicuri dell'onere che dovrà essere sopportato dai contraenti dei mutui di cui all'articolo 71, tutte queste cose debbono essere precisate.

Analogamente a quanto si propone è stato fatto nel decreto-legge 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. Di conseguenza l'articolo 71 è stato integralmente modificato. Cito le differenze principali che risultano da un confronto tra l'articolo 71 e l'articolo 71 rielaborato, e in che consistono. Nel primo comma vengono introdotti come possibili beneficiari dell'intervento dello Stato anche gli enti pubblici, prima esclusi; poi sono ammesse ai finanziamenti anche le cooperative, che abbiano avuto le aree a titolo di proprietà piena.

Nel comma secondo viene chiarita l'entità precisa del tasso da pagare sui mutui.

Difatti è detto che verrà corrisposto in misura non superiore al 3 per cento annuo (1,50 semestrale tutto compreso), oltre la quota di rimborso del capitale.

Al terzo comma si riduce il periodo di ammortamento dei mutui da 35 a 25 anni e si permette agli istituti di credito ed alle casse di risparmio, anche in deroga ai loro statuti, di concedere i finanziamenti fino all'importo massimo — questa è un'altra variante rispetto al testo originario — del 75 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione.

Importante è la concessione della garanzia dello Stato sia sul capitale che sugli interessi prima non considerata. Nel contempo vengono stabilite le modalità operative di questa garanzia.

Infine, per la determinazione e l'erogazione dei contributi, si fa richiamo alla legge 1179 che è già stata sperimentata e ha dato buoni risultati.

Tutto il resto è rimasto invariato. Per quanto ho detto ritengo che l'articolo sostitutivo da me illustrato debba trovare il consenso dell'Assemblea.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, sono molto lieto di vedere che i colleghi Togni, Avezzano Comes, Tansini, Cifarelli, Alessandrini, Bartolomei, Coppola, De Vito, Bruni, Andò e Piccolo... (*Interruzione del senatore Rosa*). Siccome devo fare una notazione favorevole non volevo trascurare nessuno. Comunque dicevo che sono lieto che questi senatori abbiano recepito nei primi due commi dell'articolo sostitutivo il contenuto dell'emendamento presentato dai senatori Perri, Rotta, Bergamasco, D'Andrea e da me all'articolo 72. Ritengo che questo sia un grande contributo che abbiamo dato al centro-sinistra e che costituisca la prova di quello che valiamo e serviamo. Voteremo quindi a favore di questo emendamento rinunciando all'emendamento presentato all'articolo 72.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione e degli onorevoli senatori sul fatto che questa norma vuole appunto corrispondere alla esigenza di offrire delle garanzie particolari sul capitale e sugli interessi per i mutui a garanzia dello Stato e di agevolare quindi l'attività edilizia in tale direzione. In questa particolare circostanza si fa riferimento all'opportunità che gli istituti di credito possano assolvere a tale compito proprio perchè sono coperti dalla garanzia dello Stato. Queste norme sono state già approvate e sono state riferite alle aree in proprietà quando abbiamo approvato la legge 291 rifinanziando la 1179.

Quindi, mentre esprimo parere favorevole nei confronti di tutto l'emendamento, ritengo che dovrebbero essere soppresse le parole: « ovvero le cessioni in proprietà ». Questa infatti sarebbe la ripetizione di una legge già approvata precedentemente.

P R E S I D E N T E . Dove sono esattamente collocate le parole da sopprimere?

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Al primo comma, dopo le parole: « ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie ». Questa parte, come ho già detto, è stata già disciplinata dal rifinanziamento della legge 1179 con un impegno di spesa di 10 miliardi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

T O G N I , *relatore*. Concordo con il parere positivo del Ministro ed anche su questa eliminazione poichè in effetti è la ripetizione di una disposizione precedentemente approvata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 71. 1, presentato dal senatore Togni e da altri senatori, con la modifica proposta dall'onorevole Ministro soppressi-

va delle parole: « ovvero le cessioni in proprietà ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 72. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 72.

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'articolo 35 e per un periodo di 15 anni per quelli realizzati su aree cedute in proprietà ai sensi dello stesso articolo.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengono, ai sensi dell'articolo 35, la cessione delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati per interessi, diritti, commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, oneri fiscali e vari, nonché spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, oltre il rimborso del capitale ».

72.1 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha ritirato questo emendamento. Metto quindi ai voti l'articolo 72. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ai due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

Art. ...

« Le costruzioni iniziate in base a licenze edilizie di cui al settimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, possono essere ultimate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, nel quale caso non si farà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazione nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ».

72.0.1 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

Art. ...

« Dopo il sesto comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è inserito il seguente comma:

“ Le condizioni stabilite dal comma precedente non si applicano quando le costruzioni siano eseguite in zone già completamente urbanizzate e in lotti inedificati interclusi tra l'esistente edificazione ” ».

72.0.2 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Desideriamo rilevare che in concomitanza con la discussione di questo provvedimento per la casa abbiamo approvato, sia alla Camera che al Senato, una legge intesa a favorire la ripresa dell'attività edilizia e quindi a fronteggiare l'attuale situazione congiunturale del settore che prevede una drastica diminuzione dei la-

vori iniziati e progettati. Tuttavia il provvedimento approvato dal Parlamento, a nostro avviso, non sarebbe nè sufficiente, nè completo; in particolare non sono state affrontate con chiarezza tutte le conseguenze derivanti dalle limitazioni poste dall'articolo 17 della legge ponte. Così non si è prevista la possibilità di prorogare il termine utile per l'attuazione delle costruzioni eseguite sulle basi di licenze concesse in deroga ai limiti dell'articolo 17 della legge ponte, laddove, invece, apparirebbe necessaria tale proroga in quanto numerosi lavori, già iniziati, non potranno essere ultimati entro i termini fissati dalla legge. Ciò significa che si avranno numerose costruzioni incomplete sulla cui sorte potranno sorgere numerosi interrogativi.

Viceversa prorogando il termine si rimetterebbe in moto, quanto meno, quell'attività edilizia necessaria a completare tali fabbricati e, nello stesso tempo, si verrebbero a valorizzare capitali già investiti. A tal fine tende l'emendamento 72.01 da noi proposto che proroga di sei mesi dall'entrata in vigore della legge il termine per l'ultimazione dei lavori eseguiti sulla base di licenze edilizie concesse in deroga all'articolo 17 della legge 765 del 1967.

Ricordo che in particolare questa proroga ha particolare interesse per i comuni con vocazione turistica, balneare, dove purtroppo nel periodo estivo e balneare tutti i lavori vengono sospesi. Vero è che per una certa prassi e consuetudine locale si chiudono gli occhi e automaticamente si proroga la scadenza del periodo di forzata chiusura; però ritengo che se noi cogliessimo quest'occasione per una proroga di sei mesi, faremmo un'opera saggia, opportuna e doverosa.

Per quanto riguarda l'emendamento 72.0.2 devo dire che tra le varie disposizioni anticongiunturali può ritenersi utile, sia pure nelle sue modeste dimensioni, anche la possibilità di concedere licenze in deroga al sesto comma dell'articolo 17 della legge 765 del 1967 quando non si renda necessaria la predisposizione, così come è previsto dall'articolo 17, di un piano particolareggiato per la completa edificazione dell'intera zona.

D'altra parte in tal senso si era espresso il Ministero dei lavori pubblici e ciò varrebbe a far utilizzare alcuni progetti già predisposti per l'esecuzione di costruzioni in lotti inedificabili, interclusi in una già esistente edificazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , relatore. La Commissione è contraria a entrambi gli articoli aggiuntivi.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , Ministro dei lavori pubblici. Esprimo parere contrario anche perchè per il primo articolo aggiuntivo ho avuto modo di rispondere che le ultimazioni s'intendono quando ci sono le strutture essenziali già complete. Quindi sarebbe come una riapertura dei termini della legge ponte. Perciò siamo contrari.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 72.0.1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 72.0.2, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 73. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 73.

Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III della presente legge nonché gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse so-

no soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Perri e da altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Alle iniziative edilizie assunte sulla base del precedente articolo 35 e realizzate nel rispetto delle convenzioni stipulate ai sensi della stessa norma si applicano, a prescindere da ogni altra condizione, le agevolazioni fiscali stabilite dagli articoli 13, 14, 16 e 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe o modificazioni, nonchè le maggiori agevolazioni previste a favore dell'edilizia economica e popolare ».

73.1 **PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI, BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA, ROTTA, BOSSO, BALBO**

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Quest'emendamento trova la sua giustificazione, a nostro avviso, non solo in un'esigenza di coordinamento col testo sostitutivo, che purtroppo non è stato accettato, da noi proposto per il precedente articolo 35, ma anche nell'opportunità di estendere il novero delle agevolazioni fiscali da concedersi ad incentivo delle iniziative di edilizia economica e popolare assunte in base al sopra richiamato articolo 35 e realizzate nel rispetto delle prescritte convenzioni.

Proponiamo infatti di concedere oltre all'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati le altre agevolazioni tributarie normalmente riconosciute alle abitazioni non di lusso a partire dalla legge 408 del 1948, la cosiddetta legge Tupini, salvo le maggiori agevolazioni previste appunto dal particolare disegno di legge per l'edilizia economica e popolare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O G N I , *relatore.* La Commissione è contraria.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 73.1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 73. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Veronesi e di altri senatori è stato presentato un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 73 due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 73, inserire i seguenti:

Art. ...

« Gli interventi di risanamento conservativo e di consolidamento o restauro negli agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono agevolati dallo Stato.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi di mutui per la parte eccedente il 3 per cento per interventi di cui al primo comma del precedente articolo.

Alla realizzazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede attraverso la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici del limite di impegno di lire dieci miliardi per ciascuno anno finanziario 1971, 1972, 1973. Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impe-

gni da assumere per l'applicazione del presente articolo.

Le norme di attuazione dei disposti di cui ai commi precedenti sono fissate con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli della pubblica istruzione e del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. ...

« Per interventi di cui all'articolo precedente, anche in assenza di agevolazioni statali, è concessa l'esenzione, totale o parziale, dalla imposta sui fabbricati per un periodo di 25 anni.

L'entità dell'esenzione dovrà essere stabilita tenendo conto del valore degli edifici prima degli interventi di restauro o risanamento conservativo, dell'entità degli investimenti negli interventi medesimi e del valore degli immobili dopo il restauro o il risanamento.

Le norme per definire quanto previsto al primo e secondo comma del precedente articolo sono fissate con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello della pubblica istruzione e del bilancio, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

73.0.1 VERONESI, PERRI, ROTTA, BERGAMASCO

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Vorremmo che questi nostri articoli aggiuntivi fossero considerati veramente con la massima attenzione, che riteniamo opportuna e necessaria da parte del Governo; anticipiamo fin d'ora che saremmo disposti anche a trasformarli in ordini del giorno, che potranno essere accolti dal Ministro anche solo come raccomandazione, pur di vedere recepiti i principi che noi ci siamo permessi di esporre in questi articoli aggiuntivi.

Che cosa chiediamo con questi articoli aggiuntivi?

Una delle più gravi lacune dell'attuale legislazione urbanistica concerne i problemi della conservazione e del risanamento dei centri storici, pur essendo l'Italia un Paese ad antichissimo insediamento e di illustri tradizioni. Questa lacuna è tanto più grave in quanto la stessa Carta costituzionale sancisce la necessità della difesa e della valorizzazione delle cose, mobili od immobili, di interesse artistico o storico, dichiarando che « la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico della nazione » (articolo 9, II comma).

L'attuale legislazione ordinaria, nelle poche norme che si occupano del problema, interpreta la tutela dei centri storici in senso puramente passivo, cioè nel senso di imposizione di « vincoli » che impediscano alterazioni violente del bene vincolato per effetto di operazioni più o meno speculative da parte del proprietario. La stessa sopravvivenza del singolo immobile, come del complesso ambientale, può essere minacciata da altre cause, fra cui il decadimento naturale ad opera del tempo, il declassamento d'uso, il progressivo abbandono. Di qui la necessità di una tutela attiva, che comporti il rafforzamento delle strutture, il restauro e la valorizzazione di quanto risulti meritevole di essere conservato e l'eliminazione, invece, di quanto contrasti con tali finalità.

Una tutela efficace di un centro storico significa anzitutto rivitalizzazione dell'ambiente, cioè inserimento funzionale di esso nell'ambito dell'intero aggregato urbano. Un centro storico avulso dal tessuto urbano e dalla vita cittadina è destinato inesorabilmente al decadimento e all'abbandono, con la sola prospettiva di improvvise quanto incaute decisioni di « sventramento »; è destinato a divenire una città « morta » o una città « museo ».

È tempo perciò che si inizi una politica attiva di protezione e valorizzazione di questi centri, promuovendo e agevolando le operazioni di risanamento conservativo, di consolidamento o restauro degli edifici. Per incentivare l'intervento dei privati in questo senso è indispensabile agire sulle tradizionali leve delle facilitazioni creditizie e

fiscali, che valgano tra l'altro a riequilibrare il trattamento riservato alle iniziative immobiliari in questi centri.

L'emendamento si propone perciò — lasciando ampio margine al potere regolamentare dei ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del tesoro, quanto alle disposizioni attuative — di inserire nella nuova legge una previsione espressa di intervento statale, sia sotto la forma di contributo sui mutui sia sotto quella di un regime tributario agevolato, per l'incentivazione edilizia nei centri storici.

Richiamo l'attenzione del Governo sulla opportunità di recepire quanto meno come raccomandazione questi nostri principi perchè, a mio avviso, è la prima volta che prendiamo in esame da un punto di vista generale la possibilità di restaurare, conservare i nostri centri storici. Non dobbiamo improvvisamente svegliarci, come è successo nella 9ª Commissione, per i Colli Euganei e poi improvvisamente riaddormentarci, ma dobbiamo portare avanti il problema della salvezza dei centri storici delle nostre città. È con questo spirito che mi permetto di sottoporre al Governo questi nostri principi frutto di un elaborato che abbiamo fatto con la speranza di trovare favorevole accoglimento quanto meno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Togni, relatore. Credo che quanto ha esposto il senatore Veronesi debba essere veramente approfondito e comunque preso in considerazione nei limiti del possibile. Non dubito che il signor Ministro, nella sua responsabilità e competenza, non mancherà di approfondire la questione, naturalmente nel limite dei mezzi disponibili. Per questo motivo — d'altra parte nemmeno il proponente ha insistito per la votazione — non è possibile dare parere favorevole agli emendamenti.

Lauricella, Ministro dei lavori pubblici. Desidero sottolineare l'importanza effettiva di questa proposta che tuttavia

nella sua complessità ed anche perchè investe uno dei motivi portanti della nostra legge, là dove abbiamo compreso la possibilità del risanamento anche a fini conservativi dei centri abitati e particolarmente dei centri storici, richiede un approfondimento anche in considerazione dell'entità delle spese. Io non mancherò di farlo e posso accettare come raccomandazione la proposta del senatore Veronesi.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, insiste per la votazione dell'emendamento 73.0.1?

Veronesi. Ringrazio il Governo per la sensibilità dimostrata e non insisto per la votazione, rallegrandomi di vedere accettata come raccomandazione la nostra proposta.

PRESIDENTE. Se mi consente, senatore Veronesi, le do un suggerimento pratico, visto l'interesse della norma: la Commissione speciale per l'ecologia (qui si tratta di un problema ambientale) ha poteri speciali di presentare, ove raggiunga un certo *quorum*, proposte in questa materia. Quindi lei prenda la via giusta e vedrà che agevolerà il Governo.

Veronesi. La ringrazio del suggerimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 74. Se ne dia lettura.

Torelli, Segretario:

Art. 74.

Tutti gli atti di cessione gratuita delle aree a favore dei comuni o loro consorzi sono soggetti alla imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, metto ai voti l'articolo 74. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Abbiamo così terminato l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1754. Ricordo che, in base al nostro calendario dei lavori, le dichiarazioni di voto e la votazione finale avverranno nella giornata di domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

Alla fine di questa seduta, che avrà una breve sospensione, diremo come i lavori di domani potranno svolgersi. In questo momento vorrei ricordare che in chiusura della duplice seduta di ieri, la notte scorsa, avvertii che nella giornata di oggi avremmo potuto affrontare alternativamente mattina e pomeriggio l'esame degli articoli dei due disegni di legge sulla casa e sulla riforma tributaria lasciando al corso dei lavori di suggerirci che fare in un'eventuale prosecuzione notturna della nostra seduta.

Per quanto riguarda la legge tributaria, faccio presente che siamo un pochino in ritardo. Sono stati finora approvati otto articoli: ci sono ancora da esaminare dieci articoli, con numerosi emendamenti. (*Com-
menti*).

È inutile fare profezie, ma certo occorreranno diverse ore. Ad evitare che la seduta di domani mattina non sia sufficiente ed occorra troppo tempo nel pomeriggio per le dichiarazioni di voto e il voto finale, se non vi sono osservazioni, credo opportuno sospendere ora la seduta per riprenderla alle 21,30 con il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge sulla riforma tributaria, senza la pretesa di terminarlo questa notte, ma portandolo abbastanza avanti per potere poi domattina, ricominciando alle nove e mezzo, con seduta unica, concludere l'esame degli articoli del disegno di legge di riforma tributaria per passare poi alle dichiarazioni di voto e alle votazioni finali dei disegni di legge sulla casa e sulla riforma tributaria. (*Generali applausi*).

Sospendo quindi la seduta, che sarà ripresa alle ore 21,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,25, è ripresa alle ore 21,30*).

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di oggi, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

GENCO ed altri. — « Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento » (1610);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

FERRI ed altri. — « Inquadramento degli operai di ruolo del Corpo forestale dello Sta-

to con qualifica di guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali » (1553);

MAZZOLI e BALDINI. — « Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato » (1627), con il seguente nuovo titolo: « Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale di ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato e loro estensione ai tecnici di concetto del Corpo stesso »;

CIPOLLA ed altri. — « Norme a favore dei piccoli proprietari concedenti di fondi rustici » (1650); SCARDACCIONE e COPPOLA. — « Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati » (1655); VIGNOLA ed altri. — « Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati e di mezzadri

minacciati di disdetta » (1722), *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo*: « Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati »;

« Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (1850);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputato IANNIELLO. — « Modifica all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, numero 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadri nel ruolo organico » (1635).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (1657) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Del giuramento fiscale di verità » (524), di iniziativa del senatore Terracini (*Urgenza*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria », già approvato dalla Camera dei deputati; « Del giuramento fiscale di verità », di iniziativa del senatore Terracini.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PRETI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, faccio presente che l'emendamento 5.34, presentato dal senatore Scardaccione e da altri senatori, che è stato accolto nella seduta di stamani, pur rimanendo integro nella sostanza, deve essere modificato quanto alla collocazione. Trattandosi di una esenzione, esso va collocato al n. 1), lettera b), dell'articolo 5 che tratta appunto

delle esenzioni e non al n. 2) lettera d) che tratta invece della esclusione dell'imposta per servizi di carattere internazionale.

Pertanto, ad avviso del Governo, e credo certamente anche del senatore Scardaccione, l'emendamento deve intendersi in tal senso: al numero 1), lettera b), dopo le parole: « di rilevante utilità culturale e sociale », aggiungere le parole: « dei corrispettivi dei servizi effettuati con macchine agricole nell'interesse di aziende agricole singole od associate ».

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

MARTINELLI. Signor Presidente, la Commissione è d'accordo. Si tratta di una collocazione tecnica che più esattamente risponde al contenuto dell'emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la proposta dell'onorevole Ministro delle finanze è accolta.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

Art. 9.

Nella disciplina dei tributi di cui ai precedenti articoli la materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo sarà regolata in base al criterio generale di limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di progressività dell'imposizione e osservando inoltre, in particolare, i seguenti criteri direttivi:

1) i redditi che a norma del vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette sono esenti da tali imposte potranno essere in tutto o in parte esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche o esentati dall'imposta locale sui redditi. In applicazione dei suddetti criteri, l'aliquota dell'imposta sul

reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti degli enti e società finanziari e al quaranta per cento nei confronti degli enti e società finanziari a prevalente partecipazione statale. Le esenzioni e le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo in materia di imposte dirette attualmente stabiliti da altre leggi, se le finalità perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno in quanto possibile sostituiti dalla concessione di contributi, anche sotto forma di buoni di imposta, commisurati a parametri da determinare senza riferimento all'imponibile.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e le indennità per le cariche elettive e per le funzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 114 e 135 della Costituzione, saranno computate per i quattro decimi del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali, essendo il rimanente costituito da spese necessarie inerenti alle cariche e alle funzioni. Saranno abrogati il primo e il secondo comma dell'articolo 5 e l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Il secondo comma dell'articolo 4 della stessa legge sarà modificato nel senso che, in luogo dell'imposta sostitutiva, va considerata in detrazione l'imposta sul reddito delle persone fisiche commisurata nei termini sopra indicati;

2) saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche ed esentati dalla imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico dei buoni postali di risparmio e delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, nonché quelli delle obbligazioni e titoli simili emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;

3) i redditi delle persone fisiche derivanti da depositi e conti correnti bancari e

postali e da obbligazioni e titoli simili saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito ed esentati dall'imposta locale sui redditi e saranno invece assoggettati ad una imposta sostitutiva con l'aliquota del trenta per cento ridotta al venti per cento per le obbligazioni e titoli simili emessi da enti e società finanziari e da enti di gestione delle partecipazioni statali, e ridotta al quindici per cento per i depositi e conti correnti bancari e postali e per le obbligazioni e titoli simili emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende e istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine. L'imposta sostitutiva sarà applicata mediante ritenuta alla fonte con l'obbligo di rivalsa;

4) i premi e le vincite erogati da persone giuridiche pubbliche e private, da imprese, da associazioni non riconosciute e dalle altre organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche ed esentati dall'imposta locale sui redditi e saranno tassati mediante ritenuta alla fonte con aliquote da determinarsi anche sulla base del regime preesistente alla data di entrata in vigore della presente legge;

5) agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili potranno essere stabilite esenzioni o riduzioni, oltre che per le collezioni di interesse artistico o culturale soltanto per quelle fatte a favore di enti pubblici e fondazioni e di enti morali legalmente riconosciuti, per finalità di assistenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica e per scopi di pubblica utilità. Le indennità previste dagli articoli 1751 e 2122 del codice civile non saranno soggette all'imposta sulle successioni;

6) le esenzioni e le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente stabiliti agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle imposte di fabbricazione e di consumo, se le finalità perseguite sussistano tuttora e siano

conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno in quanto possibile sostituiti dalla concessione di contributi anche sotto forma di buoni di imposta;

7) per i giornali quotidiani che a norma del precedente articolo 5 sono soggetti all'imposta con l'aliquota del 6 per cento, e per i quali non sia possibile, per effetto del prezzo stabilito dal CIP, esercitare la rivalsa nei confronti dei consumatori finali, il buono di imposta di cui al precedente numero 6 sarà concesso in misura pari all'ammontare della imposta dovuta sull'importo delle vendite;

8) il trattamento tributario degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti come tali alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, sarà determinato in modo da tener conto del preminente interesse pubblico alla loro conservazione e protezione.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati sull'articolo 9.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al numero 1), prima parte, secondo periodo, sostituire le parole: « è ridotta alla metà », con le altre: « è ridotta al trenta per cento », e le parole: « quaranta per cento », con le altre: « venticinque per cento ».

9.9 LA COMMISSIONE

Al numero 1), al secondo periodo, sopprimere le parole: « e al quaranta per cento nei confronti degli enti e società finanziari a prevalente partecipazione statale ».

9.8 VERONESI, BOSSO, ARENA, BIAGGI, FINIZZI, ROTTA, BERGAMASCO, BALBO

Al numero 1), dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Al fine di mantenere la doppia imposizione nei limiti vigenti, nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, i redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti assoggettati all'imposta medesima con-

corrono per la metà del loro ammontare alla formazione del reddito complessivo agli effetti della detta imposta ».

9.11 LA COMMISSIONE

Alla fine della prima parte del numero 1), inserire il seguente periodo: « A tale criterio dovrà comunque essere informata, per i fabbricati costruiti dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 15 della legge 1º giugno 1971, n. 291, la disciplina degli incentivi a favore dell'edilizia abitativa ».

9.4 BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO

Al numero 1), seconda parte, dopo le parole: « agli articoli 114 e 135 della Costituzione » inserire le altre: « nonchè il trattamento di quiescenza ».

9.7 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, PICARDO, LAURO, GRIMALDI, TANUCCI NANNINI, FIORENTINO, LATANZA

Al numero 2), sopprimere le parole da: « e da enti pubblici » alla fine.

9.5 BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO

Sostituire il numero 3) con il seguente:

« 3) i redditi delle persone fisiche derivanti da depositi o conto correnti bancari e postali o da obbligazioni e titoli similari, saranno esclusi dal computo del reddito ed esentati dall'imposta locale sui redditi patrimoniali, d'impresa e professionali e saranno invece assoggettati ad una imposta sostitutiva con aliquota del 15 per cento. L'imposta sostitutiva sarà applicata mediante ritenuta alla fonte con l'obbligo di rivalsa e sarà versata per un terzo al fondo speciale previsto al numero 2) dell'articolo 12 ».

9.6 BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO

Sostituire il numero 3), con il seguente:

« 3) i redditi delle persone fisiche derivanti da depositi o conti correnti bancari e postali o da obbligazioni e titoli similari

saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito ed esentati dalla imposta locale sui redditi; essi saranno, invece, assoggettati ad una imposta sostitutiva con l'aliquota del venti per cento, ridotta al diciotto per cento per le obbligazioni ed i titoli similari emessi da enti o società finanziari e da enti di gestione delle partecipazioni statali e ridotta al quindici per cento per i depositi e conti correnti bancari e postali e per le obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di azienda e istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine. L'imposta sostitutiva sarà applicata mediante ritenuta alla fonte con l'obbligo di rivalsa ed il suo gettito sarà devoluto per un terzo ai Comuni ed alle Province e per due terzi allo Stato ».

9.1 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LANTANZA, PICARDO

Al numero 3), sostituire la parola: « quindici » con l'altra: « cinque ».

9.2 TRABUCCHI

Al numero 3), al quattordicesimo rigo, sostituire le parole: « e per le obbligazioni », con le altre: « e al dieci per cento per le obbligazioni ».

9.10 LA COMMISSIONE

Al numero 3), in fine, aggiungere le parole: « . Saranno previsti sistemi di riscossione in abbonamento ».

9.3 TRABUCCHI

MARTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINELLI. Onorevole Presidente, l'emendamento 9.9, che ha per oggetto la sostituzione delle parole: « è ridotta alla metà » con le altre: « è ridotta al trenta per cento » e delle parole: « quaranta per

cento » con le altre: « venticinque per cento », risponde a criteri che brevemente illustrerò.

Le percentuali del 40 e del 30 per cento erano state stabilite quando l'aliquota dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche era fissata al 30 per cento, accompagnata dal credito di imposta. L'altro ramo del Parlamento soppresse l'istituto del credito di imposta e ridusse l'aliquota al 25 per cento. Siamo qui nel campo dei regimi sostitutivi dell'imposta e sembra opportuno alla maggioranza della Commissione che il rapporto stabilito dalla Camera venga attenuato. Con l'emendamento proposto si riduce appunto al 30 per cento quell'aliquota che era stabilita al 40 per cento e che riguarda gli enti e le società finanziarie e si riduce al 25 per cento l'aliquota sul reddito degli enti e società finanziarie a prevalente partecipazione statale.

L'emendamento 9.11 viene ritirato.

L'emendamento 9.10 tende a sostituire, al numero 3), al quattordicesimo rigo, le parole: « e per le obbligazioni » con le altre: « e al dieci per cento per le obbligazioni ». Chiarisco il significato di questo emendamento. Quando ci riferiamo alle obbligazioni emesse da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende e istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, ci riferiamo ad un complesso di titoli che servono particolarmente per l'attuazione delle molte finalità della politica governativa. Per dare una esemplificazione maggiore prenderò l'ultimo conto del Tesoro pubblicato, che è quello del 30 aprile 1971. Esso dice, per esempio, che a quella data il Tesoro dello Stato era debitore per mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche di 4.153 miliardi circa. Si tratta di obbligazioni il cui trattamento fiscale è contemplato dall'emendamento che sto illustrando. A che cosa sono servite queste obbligazioni? Per il piano verde, per le case per i lavoratori, per la ripresa economica, per la scuola, per fondi di dotazione agli enti economici, per le opere portuali, per lo sviluppo del Mezzogiorno, per i terremotati di Sicilia, per i territori depressi del Centro-Nord, per l'integrazione di prezzo dei prodotti agricoli, per i prov-

vedimenti straordinari per la ripresa economica. Si tratta cioè, come appare dalla esemplificazione, di obbligazioni che sono direttamente collegate alla politica dello Stato. È parso dunque alla maggioranza della Commissione che l'aliquota del 15 per cento dovesse essere ridotta al 10 per cento. Questo è un solo esempio delle caratteristiche d'impiego del ricavato di questi titoli. Potrei elencarne altri ma preferisco non farlo per brevità di esposizione.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A N D E R L I N I . Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 9.9, debbo dire che siamo rimasti — e non credo di essere il solo in quest'Aula — assai sorpresi del fatto che, dopo avere a lungo discusso in Commissione su questo problema, di punto in bianco ci troviamo di fronte ad un emendamento che porta come firma « la Commissione ». È vero che il presidente Martinelli ha specificato che si tratta della maggioranza della Commissione, tuttavia sarebbe stato corretto, presidente Martinelli, che, prima di firmare « la Commissione », avesse riunito questa Commissione. Infatti non c'è stato nessun voto nemmeno di maggioranza in Commissione su questo argomento.

M A R T I N E L L I . Ieri il senatore Fanfani, Presidente dell'Assemblea, ha chiarito esattamente che cosa si intende per questa funzione del Presidente della Commissione.

A N D E R L I N I . Allora lei poteva firmare questo emendamento: il Presidente della Commissione. Ma non è stato autorizzato dalla Commissione, e nemmeno dalla sua maggioranza, perchè non si è mai riunita, a presentare un emendamento di questo genere.

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, è prassi costante dalla Costituente in poi che il Presidente della Commissione possa rappresentare la maggioranza della Commissione.

L I V I G N I . Ma la Commissione aveva respinto molte delle questioni che ora ha riproposto.

A N D E R L I N I . Comunque, signor Presidente, non voglio fare una questione formale nei confronti del presidente Martinelli al quale va, come è noto, anche la mia stima personale per il lavoro che svolge alla Presidenza della Commissione finanze e tesoro di questo ramo del Parlamento. Tuttavia, cari colleghi della maggioranza della Commissione, mi consentirete di dire che non è del tutto corretto che ci mettiate di fronte ad un emendamento di questo genere, che riguarda un argomento del quale abbiamo discusso in Commissione, assumendo voi una posizione diversa da quella che avete assunto di fronte a noi nel corso della normale seduta della Commissione.

Comunque, veniamo al merito al di là delle questioni formali. Noi avevamo stabilito che per le società finanziarie si dovesse fare luogo ad una facilitazione nel senso che l'imposta sulle persone giuridiche si applicava nei loro confronti ai livelli del 40 e del 30 per cento, e cioè 40 per cento per le società finanziarie in generale e 30 per cento per le società finanziarie a prevalente partecipazione statale. Noi ritenevamo questa norma non adeguata, comunque l'abbiamo sostanzialmente accettata e considerata abbastanza corretta innanzitutto perchè si manteneva questo livello, 40 e 30 per cento, in secondo luogo perchè si manteneva una differenza del 10 per cento tra il trattamento riservato alle finanziarie private e quello riservato alle finanziarie a prevalente partecipazione statale. Adesso voi ci mettete di fronte ad un emendamento con il quale si levano 10 punti — dal 40 al 30 per cento — per le finanziarie private e solo 5 punti per quelle a partecipazione statale. Ora vorrei domandare al ministro Preti, che ancora stamattina si è ostinatamente rifiutato di accettare il nostro emendamento relativo alla pasta, al pane ed alla verdura dicendo che costava troppo nell'economia generale del provvedimento, se è giusto che l'erario, il Ministero delle finanze, l'amministrazione finanziaria rinuncino con questo emendamento a non so quanti miliardi, che non sono in grado

di calcolare in questo momento, ma che certo rappresentano una somma non inferiore a quella che comportava il nostro emendamento sul pane, sulla pasta e la verdura. Spero pertanto che lei, onorevole Ministro, esprima parere negativo sull'emendamento della Commissione.

P R E T I, *Ministro delle finanze*. Non si tratta di un emendamento mio; comunque non faccia il raffronto dal punto di vista dell'entità finanziaria tra quegli emendamenti e questo: sono entità non paragonabili. Questo indipendentemente dal merito dell'emendamento: io parlo del valore finanziario dei due emendamenti.

A N D E R L I N I. Signor Ministro, vorrei che lei o qualcuno in quest'Aula me ne dessero una dimostrazione, il che è impossibile. Se mi dimostrate che siamo nell'ordine degli spicicoli, vi posso dare ragione, ma non siamo in quest'ordine: siamo nell'ordine delle tassazioni da fare sulle società finanziarie che non sono poca cosa nella vita del nostro Paese, con aliquote che scattano di 10 punti in meno. E non credo che si tratti di una cifra non paragonabile con quello che noi proponevamo con il nostro emendamento sulla pasta, il pane e le verdure. L'altro elemento negativo è costituito dal fatto che voi raccorciate di 5 punti la distanza che mettevamo, e giustamente, tra il trattamento riservato alle società finanziarie in generale e quello riservato alle società a partecipazione statale. Riducete da 10 a 5 la distanza tra queste due diverse strutture, e lo fate per una politica. Ha quindi ragione il collega Li Vigni: ha vinto il Governatore della Banca d'Italia, perchè questa era la sua volontà.

Mi auguro, signor Ministro, che lei abbia sufficiente forza stasera per dire no all'emendamento della Commissione e per dire no all'emendamento del Governatore della Banca d'Italia.

S O L I A N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S O L I A N O. Dico molto francamente che mi rammarica la presentazione di questo emendamento a nome della Commissione e mi rammarica soprattutto non poter concordare con le argomentazioni dell'onorevole Presidente della Commissione.

Il problema della diminuzione al 25 per cento dell'aliquota che colpisce i redditi delle persone giuridiche rispetto al 30 per cento previsto nel testo originario del Governo mi pare già risolto e non avrebbe dovuto dar motivo ad un'ulteriore riduzione, come propone la maggioranza della Commissione. È ovvio che abbassando l'aliquota principale si abbassano anche le percentuali di essa. Riducendo ulteriormente le percentuali si avrà questo risultato: di fronte alla precedente previsione del 30 per cento, la metà rappresentava il 15; ora con questo emendamento riducendo la metà al 30 per cento del 25 principale si avrà il 7,5 per cento ottenendo di conseguenza una riduzione del 50 per cento a favore delle società finanziarie rispetto alla aliquota originaria; mentre il 40 per cento dell'originario 30 per cento che colpisce le persone giuridiche rappresentava il 12 per cento, la diminuzione al 25 per cento del 25 ex 30 per cento rappresenta il 6,25 per cento.

Tenga conto il Senato di questa realtà prima di procedere alla votazione.

B O S S O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O S S O. Per quanto riguarda il 9.8, sono disposto a ritirarlo subordinatamente all'approvazione del 9.9 della Commissione. Mi stupisco anzi che sia stato ritirato il 9.11 anzichè il 9.9. Comprendo che i due emendamenti sarebbero stati incompatibili, ma tra i due ritengo che sarebbe stato più opportuno ritirare il 9.9, facendo invece approvare il 9.11.

Dal momento che sono state fatte delle affermazioni da parte della sinistra, vorrei però cogliere l'occasione di questo emendamento per sottolineare proprio una situazione del tutto opposta a quella che è stata prospettata. La diversificazione delle aliquote

dell'imposta applicabile agli enti e alle società finanziarie, ancorchè sia attualmente prevista nel vigente testo unico delle imposte dirette, appare del tutto arbitraria e priva di obiettiva giustificazione, oltre che in radicale contrasto con il principio di parità di concorrenza, consacrato nel trattato di Roma.

Per queste ragioni il disegno di legge governativo (articolo 3, n. 7) non prevedeva alcuna discriminazione del trattamento fiscale, fatta eccezione per gli enti pubblici che esercitano servizi pubblici in regime di monopolio, vale a dire non operanti in concorrenza con altri. Pertanto l'emendamento introdotto alla Camera dei deputati, che fa riapparire la distinzione, è del tutto inopportuno.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.4 pregherei il Ministro di prestarmi attenzione in quanto è molto importante. Si tratta, infatti, di colmare una lacuna, una dimenticanza del Governo. L'introduzione di questa disposizione contenuta nell'emendamento appare necessaria allo scopo di colmare una lacuna dell'attuale testo del disegno di legge delega e di vincolare il legislatore delegato, nella nuova disciplina degli incentivi a favore dell'edilizia abitativa, all'osservanza di un criterio particolarmente idoneo agli obiettivi di carattere sociale che devono essere perseguiti in tale settore.

Nel corso della discussione parlamentare relativa ai problemi della casa, precisamente allorchè ci si orientò per lo stralcio delle disposizioni più urgenti, è stato giustamente osservato che ci si doveva limitare in quella sede ad apportare qualche opportuno ritocco alle disposizioni di carattere congiunturale adottate con l'articolo 64 del decreto-legge del 26 ottobre, modificato nella legge di conversione del 18 dicembre, in quanto la determinazione di una disciplina organica degli incentivi a favore dell'edilizia avrebbe dovuto trovare — e sottolineo questo punto, onorevole Ministro — naturale collocazione nella sede della riforma tributaria, nel quadro della prevista indispensabile revisione delle esenzioni ed agevolazioni. Questo era stato un vero impegno del Governo.

In conformità a tale orientamento la legge stralcio del 1° giugno 1971, n. 291, ha stabilito all'articolo 15 che l'esenzione venticinquennale della imposta sui fabbricati si applicherà alle case iniziate entro il 31 dicembre 1971, cioè prima dell'entrata in vigore della riforma tributaria, ed ultimate entro il 31 dicembre 1973. Ma poi che cosa accadrà?

Ne consegue che, una volta abolita l'imposta sui fabbricati per effetto della riforma tributaria, alle case costruite nei detti termini, come tutte quelle costruite in precedenza e già fruente di esenzione, dovrà essere assicurato, ai sensi delle norme transitorie previste dall'articolo 15 del disegno di legge delega, il godimento per venticinque anni o per il minor periodo residuo di una equivalente agevolazione fiscale in sede di applicazione delle nuove imposte sui redditi. Riguardo alle case che saranno costruite dopo, invece, l'attuale testo del disegno di legge non fissa al legislatore delegato alcuna specifica e precisa direttiva, ma soltanto quella desumibile dal criterio generale del primo comma dell'articolo 9, n. 1), secondo cui le esenzioni fiscali dovranno essere sostituite in quanto possibile dalla concessione di contributi commisurati a parametri da determinare senza riferimento all'imponibile.

Questo nostro emendamento mira a vincolare il legislatore in sede di delega alla concessione di contributi commisurati a parametri da determinare senza riferimento all'imponibile e non lasciando una norma così vaga come è quella contenuta nel disegno di legge. Infatti l'esenzione fiscale favorisce in modo indiscriminato tutte le case indipendentemente dalle loro caratteristiche, con il risultato di accordare un risparmio di imposta tanto maggiore quanto più alto è il reddito del fabbricato. Si è perciò dovuto ricorrere per attenuare tale effetto alla classificazione delle case in categorie (popolari, economiche, di lusso e simili), ma tale classificazione non può che essere fatta, come se ne è avuta ormai lunga esperienza, in base a criteri indice fissati in via largamente empirica e discrezionale e che non devono essere continuamente riveduti. Ad ogni modo lascia sussistere la denunciata sperequazione all'interno di ciascuna delle categorie.

Mi permetto di chiedere che questo emendamento venga seriamente considerato e non rigettato per la fretta o per il fatto che viene presentato dalla opposizione.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.5 che tende a sopprimere, al n. 2), le parole da: « e da enti pubblici » alla fine, desidero dire che le disposizioni in esame prevedono per gli interessi per cespiti delle persone fisiche sulle obbligazioni, su titoli e similari una esenzione totale o l'assoggettamento ad una imposta sostitutiva con tassi differenziati. Adesso poi, oltretutto, se ne è aggiunto un altro, perchè abbiamo il 10 per cento, il 15 per cento, il 20 per cento e il 30 per cento. Per effetto di tali disposizioni i titoli obbligazionari e similari che circoleranno sul mercato si vedrebbero assoggettati a ben quattro diversi tassi di imposta. Ciò non potrà provocare tra i risparmiatori che un notevole disorientamento, in quanto vedremo quotati in borsa allo stesso prezzo titoli che formalmente avranno un tasso di interesse diverso da caso a caso. Mi pare quindi che sia necessario, per evitare questi perturbamenti del mercato finanziario italiano, specie nella fase delicata in cui si trova, unificare tutti i tassi relativi alle obbligazioni da chiunque emesse, mantenendo soltanto il regime di esenzione limitatamente a quei titoli per i quali, in quanto emessi dagli enti impositori (Stato, regioni, comuni e provincie), la tassazione si risolverebbe in una partita di giro.

Passo ora all'emendamento 9.6. Il disegno di legge sulla riforma tributaria prevede, nel regime sostitutivo di imposta sulle obbligazioni e depositi bancari, tre, anzi oggi quattro differenti aliquote a seconda dell'ente emittente le obbligazioni medesime. Tali differenti aliquote creano una notevole distorsione nella concorrenza, in quanto differenziano il costo del denaro a seconda dell'ente richiedente; in secondo luogo creano confusione tra gli stessi portatori dei titoli, come già precedentemente ho detto. In pratica un titolo che frutta l'8,60 per cento con rivalsa del 30 per cento ha un valore minore di un titolo che rende l'8 per cento ma che abbia una rivalsa del 15 per cento. Il primo titolo infatti dà un reddito netto del

6 per cento mentre il secondo del 6,8. L'esigenza di unificare le aliquote è stata ampiamente illustrata dallo stesso relatore della Camera ed appunto a tali criteri si ispira l'emendamento in parola.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, io ho dei dubbi sul punto 3) così come è formulato perchè l'avulsione degli interessi dei titoli obbligazionari dal reddito complessivo soggetto all'imposta personale e la tassazione alla fonte con una elevata imposta sostitutiva proporzionale certo arrecano una grave incrinatura al criterio della progressività, criterio al quale non si può derogare perchè risponde ad una norma costituzionale. Questo sistema però sembra che sia anche a danno dei risparmiatori minori per tutelare i quali dovrebbe proporsi una imposta di acconto.

Malgrado questi dubbi abbiamo considerato l'esigenza di lasciare lo schema così come proposto e di abbassare soltanto leggermente le aliquote anche per la concorrenzialità obbligazionaria con gli altri Paesi del Mercato comune essendo le aliquote proposte molto più alte. Il nostro emendamento 9.1, quindi, onorevole Ministro, aveva lo scopo di adeguare, malgrado i nostri dubbi circa la differenza dell'aliquota secondo la fonte del titolo obbligazionario, le aliquote proprio per non incidere sulla concorrenzialità del mercato obbligazionario, date le aliquote inferiori del Mercato comune.

D'altra parte, se la riforma tributaria tra i tanti scopi ha anche quello di unificare, dato l'interscambio specialmente nel campo industriale per non parlare di quello commerciale, tra i Paesi del Mercato comune con la prospettiva di abbattimento anche degli ultimi residui di frontiere economiche, è opportuno che oltre a razionalizzare con l'imposta sul valore aggiunto, si razionalizzino nell'unificazione anche i sistemi di imposizione tributaria e l'unificazione si raggiunge anche, volendo seguire il sistema graduale, attraverso il parallelismo quantitativo delle

aliquote. Dichiaro infine di ritirare l'emendamento 9.7. Grazie.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Signor Presidente, credo di poter con dolore rinunciare al mio emendamento 9.2 se il Ministro accetterà la proposta della Commissione, in quanto il mio emendamento tendeva a ridurre l'onere a carico delle obbligazioni, soprattutto delle obbligazioni di quegli enti come gli istituti di credito fondiario e gli istituti di credito a medio termine che emettono le obbligazioni semplicemente per la raccolta del denaro che mettono contemporaneamente a disposizione di una finalità che indubbiamente rientra nel complesso delle finalità dello Stato. Sembrava a me quindi che fosse il caso addirittura di equiparare questo tipo di obbligazioni alle obbligazioni dello Stato. Ma poichè so che il Ministro delle finanze deve fare anche dei calcoli più o meno esatti, se si vuole, di entrate — e certamente egli li ha fatti con la maggiore esattezza — per cercare di arrivare nel quadro generale alla raccolta di una certa cifra in relazione agli impegni di spesa, penso che il Governo potrà essere d'accordo col testo della Commissione e allora ritirerei anch'io l'emendamento in cui si parla del 5 per cento, accettando l'applicazione del 10 per cento.

L'altro emendamento è puramente facoltativo, costituisce uno di quegli aiuti che si offrono gratuitamente al Ministero; direi che possono essere eventualmente trovati dei sistemi di riscossione in abbonamento, anzichè col controllo delle singole cedole per la deduzione fatta o non fatta.

E poichè ho la parola, se mi permette, signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 9.9 dicendo che voterò l'emendamento della maggioranza della Commissione; anche se per questo disegno di legge ho fatto parte della maggioranza così in modo oscillante, come la coda di un pesce, ritengo che non sia questione di maggiori o minori entrate, ma sia questione di giustizia. (*Interruzione del senatore Ander-*

lini). Quella che invoca il senatore Anderlini per il pane e i generi di prima necessità è una giustizia sociale, questa, che deve essere applicata in concreto, è una giustizia strettamente giuridica. Non si può colpire due volte un reddito. Se sappiamo che la società finanziaria non è altro che l'intermediaria tra il suo azionista e la persona giuridica di cui essa possiede i capitali, è evidente che l'intermediazione della finanziaria non può essere considerata come produzione di utili. Al senatore Bosso devo dire che voto contro il suo emendamento perchè la distinzione tra le società finanziarie libere e le finanziarie di Stato è data dal fatto che le società finanziarie normali cercano di mantenere soltanto le società attive nel proprio paniere, dato che parliamo di pane; le società finanziarie di Stato qualche volta, per esigenze sociali o per intervento dello stesso Parlamento, hanno da tenere nel paniere qualche mela bacata.

Detto questo, ringrazio, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I , relatore. L'emendamento 9.8 è stato ritirato; l'emendamento 9.11, pure ritirato; per il 9.4 la Commissione esprime parere contrario; il 9.7 è stato ritirato.

Sul 9.5, il parere è contrario; e così pure sul 9.6 e sul 9.1. Quanto all'emendamento 9.2, verrà ritirato se sarà accolto l'emendamento della Commissione. La Commissione è, naturalmente, favorevole all'emendamento 9.10; ed infine si dichiara contraria all'emendamento 9.3.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* **P R E T I , Ministro delle finanze.** Per quanto riguarda l'emendamento 9.9 presentato dalla Commissione, mi rimetto all'Assemblea.

Voglio precisare al senatore Anderlini che quella esenzione di IVA che egli perorava questa mattina riferendosi a vendite per il

valore di 1.753 miliardi portava a 105 miliardi di entrata in meno, e ciò senza tener conto delle verdure, ma soltanto del pane e degli altri farinacei. La minore tassazione che propone la maggioranza della Commissione per le finanziarie, portando a 4 o 5 punti in meno su 100-150 miliardi di reddito proveniente da dividendi, dovrebbe equivalere, secondo calcoli approssimativi, ad una minore entrata che va dai 5 agli 8 miliardi.

S O L I A N O . Le pare niente!

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Questo dico come notaio il quale constata la situazione e tende a precisare dal punto di vista delle entrate tributarie al senatore Anderlini quali sono i termini della situazione.

Sono contrario all'emendamento 9.4 del senatore Veronesi e all'emendamento 9.5 del senatore Bosso.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.10 della Commissione, del quale abbiamo parlato molto anche durante il dibattito nella Commissione stessa, mi rimetto alla Commissione. A proposito di questo si potrebbe dire del Ministro: *coactus tamen voluit*.

A N D E R L I N I . Quanto costa questo emendamento?

M A R T I N E L L I . È una partita di giro per lo Stato.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. In realtà è una partita di giro. Ciò non toglie che in Commissione, per ragioni, diciamo così, di sistematica legislativa, avevo sostenuto le tesi che il senatore Anderlini sa. Comunque mi rimetto alla Commissione.

Sono contrario all'emendamento 9.6 del senatore Bosso ed anche all'emendamento 9.1 del senatore Nencioni. Se devo dire *coactus tamen voluit* per l'emendamento della Commissione, lei capisce, senatore Nencioni, che non posso dire di sì a lei e le devo dire di no.

Credo che l'emendamento 9.2 del senatore Trabucchi sia superato da quello della Commissione e quindi non mi pronuncio. Per quanto riguarda l'emendamento 9.3, ringra-

zio il senatore Trabucchi del regalo che mi voleva fare, ma era un regalo forse un po' scabroso e quindi debbo dirgli di no.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

L I V I G N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Dichiaro di votare contro l'emendamento 9.9 in quanto già dalle parole del Ministro si è capito in maniera abbastanza evidente che il Ministro delle finanze non è d'accordo con questo emendamento. E non è certo una sorpresa per noi membri della 5^a Commissione, che l'abbiamo sentito — a mio parere giustamente — sostenere in Commissione una tesi completamente diversa da quella che è alla base di questo emendamento.

Prendo atto che nelle gerarchie del nostro Paese c'è qualcuno che evidentemente conta più dei ministri e riesce anche a rovesciare le decisioni che a grande maggioranza una Commissione del Senato aveva preso. Perché questa è la vera storia di questo emendamento. Sono 5-8 miliardi in meno per lo Stato che il Ministro delle finanze a suo tempo aveva energicamente difeso, che la maggioranza della Commissione aveva accettato di difendere e che adesso tranquillamente vengono trattati in modo veramente diverso.

Debbo allora congratularmi con la maggioranza della 5^a Commissione che ha avuto un coraggio che non hanno avuto neanche le forze di destra, che un emendamento di questo genere non hanno presentato. Questo coraggio voi lo avete avuto; contro questo coraggio indubbiamente io mi sento obbligato a votare. Infatti non credo che sia questo il modo, in una legge tributaria che apre già tanti gravi problemi nel Paese, di dare agevolazioni di questo genere non tanto alle finanziarie che il Presidente della 5^a Commissione ci ha indicato quanto alle finanziarie private, che non credo abbiano bisogno anche di quest'altro favore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dalla Commissione, per il quale il Ministro si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 9.4, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori.

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **P R E T I ,** *Ministro delle finanze.* Senatore Bosso, prima per brevità non l'ho detto, però io non posso accettare il suo emendamento, benchè i concetti in esso espressi siano degni di considerazione. Vorrei anche farle presente, visto che siamo in argomento, che al primo punto dell'articolo 9 si afferma in generale questo principio, perchè si dice: « saranno in quanto possibile ».

B O S S O . È verissimo, signor Ministro; difatti nella mia illustrazione io l'ho detto: avrei voluto eliminare quel « in quanto possibile ».

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Ad ogni modo io, che non sono mai stato favorevole personalmente alla esenzione dall'imposta sui fabbricati, mentre viceversa sono favorevole agli incoraggiamenti, devo dirle che per quanto mi concerne vedo volentieri che nella legge delegata possa essere incluso un principio come questo. Io dico: lo vedo volentieri; ma le leggi delegate non le faccio io, perchè sono frutto di una elaborazione molto più complessa.

B O S S O . La ringrazio, signor Ministro, e in questo spirito ritiro l'emendamento 9.4.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'emendamento 9.5, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori. Senatore Bosso, insiste per la votazione dell'emendamento?

B O S S O . Sì.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.5, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 9.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'emendamento?

N E N C I O N I . Lo ritiro, pur sottoponendolo all'esame del Ministro con viva raccomandazione per una futura equiparazione delle aliquote con i Paesi del Mercato comune.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'emendamento 9.2, presentato dal senatore Trabucchi. Senatore Trabucchi, insiste per la votazione dell'emendamento?

T R A B U C C H I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 9.3, presentato dal senatore Trabucchi. Senatore Trabucchi, insiste per la votazione dell'emendamento?

T R A B U C C H I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

Art. 10.

Le disposizioni da emanare in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso saranno intese ad adeguare la disciplina vigente alle riforme previste dalla presente legge, a facilitare la individuazione dei contribuenti e la rilevazione della materia imponibile, ad assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione e la tutela dei contribuenti, a semplificare i rapporti tributari nelle varie fasi.

Dovranno in particolare essere stabiliti:

1) una migliore disciplina dell'obbligo e dei termini di presentazione della dichiarazione tributaria annuale e del contenuto di essa, anche mediante la inclusione di dati e notizie indicativi di capacità contributiva. Saranno esonerate dall'obbligo della dichiarazione le persone fisiche sprovviste di redditi;

2) il coordinamento tra la dichiarazione tributaria annuale e le speciali dichiarazioni prescritte ai fini di singoli tributi e l'adeguamento della disciplina formale dell'accertamento al principio di oggettiva unitarietà e interdipendenza della base imponibile dei vari tributi, anche ai fini della semplificazione e della concordanza degli accertamenti;

3) la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, mediante la segnalazione all'anagrafe tributaria di dati e notizie relativi ai soggetti residenti, possidenti od operanti nei rispettivi territori e la eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni tributarie annuali dei soggetti stessi. A tale effetto copia della dichiarazione annuale sarà destinata al comune. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette porteranno a conoscenza dei comuni le proposte di accertamento, ed in merito a queste i comuni stessi, anche avvalendosi dei consigli tributari che essi hanno facoltà di istituire, potranno, entro il termine perentorio di 45 giorni, formulare proposte motivate di aumento degli imponibili. Decorso il predetto termine, gli uffici del-

le imposte provvederanno in via definitiva agli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di variazione in aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano accolte dagli uffici stessi. Le proposte di aumento non condivise dagli uffici delle imposte saranno rimesse all'esame di un'apposita commissione, su base distrettuale, costituita nel numero massimo di 9 membri, presieduta da un funzionario dell'ufficio delle imposte e composta per metà da rappresentanti dell'ufficio stesso e per metà da rappresentanti del comune di domicilio fiscale del contribuente. La commissione determinerà, entro il termine perentorio di 45 giorni, il reddito imponibile da accertare. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio delle imposte procederà alla notifica dell'accertamento del reddito imponibile autonomamente determinato. Forme analoghe di partecipazione dei comuni, tenendo presenti le norme dell'articolo 6 della presente legge, saranno previste per l'accertamento dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili delle persone fisiche. I comuni potranno altresì segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi alle persone giuridiche residenti, operanti ed aventi beni nei rispettivi territori;

4) il perfezionamento del sistema di accertamento in base alla contabilità e il rafforzamento delle inerenti garanzie, nel rispetto del segreto professionale. Saranno comminate sanzioni per il solo fatto della omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e sarà vietato al contribuente di provare circostanze omesse nella contabilità o in contrasto con le risultanze di essa; quando invece la contabilità sia stata regolarmente tenuta, la prova per presunzioni da parte dell'amministrazione dell'esistenza di attività non dichiarate o dell'inesistenza di passività dichiarate dovrà avere i requisiti indicati dal primo comma dell'articolo 2729 del codice civile, fermo restando l'obbligo della denuncia in sede penale se ricorrono gli estremi della frode fiscale. Saranno stabilite esattamente le scritture contabili obbligatorie delle società e delle imprese, con la eventuale predeterminazione di piani conta-

bili e di schemi di bilancio, nonché le scritture occorrenti per la contabilità semplificata delle imprese minori e degli esercenti arti e professioni;

5) l'estensione del sistema di ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi. La misura della ritenuta sarà adeguata, ove possibile, alla situazione personale del soggetto, anche ai fini dell'eventuale esonero dalla dichiarazione annuale. Per i redditi indicati al numero 3 dell'articolo 9, corrisposti a soggetti diversi dalle persone fisiche, la ritenuta sarà applicata, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nelle stesse ipotesi e con le stesse aliquote della ritenuta a titolo di imposta stabilita per le persone fisiche. Per gli stessi redditi corrisposti a soggetti esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi la ritenuta sarà invece applicata a titolo di imposta. Potranno essere previste particolari ritenute per i redditi corrisposti a non residenti;

6) una migliore disciplina del sistema di riscossione dei tributi mediante ruoli, con particolare riguardo alla semplificazione del procedimento e alla determinazione della sfera di applicazione facendo in modo che la riscossione del tributo relativo all'imponibile dichiarato per ciascun anno od esercizio avvenga nell'anno od esercizio successivo mediante anche versamenti totali o parziali da eseguirsi prima della pubblicazione dei ruoli;

7) il perfezionamento e in quanto possibile l'ampliamento della sfera di applicazione del sistema di versamento dei tributi, assicurandone l'osservanza, per quelli ritenuti alla fonte, con sanzioni anche detentive, non superiori nel massimo a tre anni di reclusione. Potrà provvedersi alla perequazione tra i diversi sistemi di riscossione mediante l'applicazione di abbuoni o di interessi;

8) l'esclusione della riscossione e del rimborso dei tributi quando gli importi da riscuotere o da rimborsare risultino inferiori a determinati limiti di economicità;

9) l'unificazione, ove possibile, dei termini di prescrizione e di decadenza relativi all'accertamento e alla riscossione dei vari tributi;

10) l'incorporazione degli aggi di riscossione nelle aliquote stabilite per i singoli tributi a norma dei precedenti articoli;

11) il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, non superiori nel massimo a cinque anni di reclusione per i fatti più gravi, e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni. Si terrà adeguato conto dei fenomeni di recidiva e saranno escluse le circostanze esimenti previste dall'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

12) la comminazione, per ipotesi tassativamente determinate, di sanzioni indirette nella sfera delle cariche, degli incarichi, degli appalti pubblici, delle licenze, delle concessioni amministrative, delle abilitazioni professionali e simili e l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti. Le cassette di sicurezza, in caso di morte del concessionario o di uno dei concessionari, saranno aperte alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria e sarà redatto l'inventario dei titoli e dei valori in esse contenuti;

13) l'abolizione delle deroghe al principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari previste nelle leggi di regioni a statuto speciale;

14) la revisione della composizione, del funzionamento e delle competenze funzionali e territoriali delle commissioni tributarie anche al fine di assicurarne l'autonomia e l'indipendenza, e in modo da garantire l'imparziale applicazione della legge, prevedendosi che l'azione giudiziaria possa essere sperimentata avanti le corti d'appello, con esclusione in ogni caso delle questioni di semplice estimazione, dopo che sia decorso il termine per il ricorso alla commissione centrale, proponibi-

le quest'ultimo in via alternativa e per soli motivi di legittimità;

15) la designazione da parte degli enti locali di una congrua rappresentanza, non superiore in ogni caso alla metà dei componenti, nelle commissioni tributarie di primo e secondo grado;

16) l'attribuzione ai contribuenti di un numero di codice fiscale; la previsione, con decorrenza da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dell'obbligo della indicazione del numero del codice fiscale dei soggetti menzionati in atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva dei medesimi, stabilendosi in caso di omissione, per gli atti da presentarsi ad uffici della pubblica amministrazione, la loro irricevibilità e la loro inefficacia per gli atti emessi dalla pubblica amministrazione.

Potranno inoltre essere apportate modifiche nella disciplina degli istituti della riscossione e delle circoscrizioni esattoriali, salvaguardando comunque la stabilità del posto di lavoro, nonché i diritti economici, normativi e previdenziali dei lavoratori esattoriali.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , Segretario:

Sostituire il numero 3) con il seguente:

« 3) l'obbligo degli uffici distrettuali delle imposte di sottoporre le proposte di accertamento ai comuni che determineranno gli imponibili avvalendosi dei consigli tributari; le norme sulla costituzione, sulla composizione e sul funzionamento dei consigli tributari in modo da assicurare il massimo di rappresentatività e di garantire la pubblicità delle decisioni; gli organi del contenzioso da costituirsi in conformità ai seguenti criteri:

1) commissione comunale di prima istanza;

2) commissione provinciale di seconda istanza;

3) commissione centrale per i soli giudizi di legittimità.

I membri delle commissioni comunali sono designati per non meno della metà dal consiglio comunale; i membri delle commissioni provinciali sono designati per non meno della metà dai consigli regionali. La nomina delle commissioni di cui al precedente comma è fatta rispettivamente dai presidenti dei tribunali, dai presidenti della Corte d'Appello, competenti per territorio, e dal presidente della Cassazione ».

10.16 **MACCARRONE** Antonino, **BORSARI**,
LI VIGNI, **ANDERLINI**, **CERRI**, **FORTUNATI**, **PIRASTU**, **SOLIANO**, **STEFANELLI**, **MASCIALE**

In via subordinata, sostituire il numero 3) con il seguente:

« 3) l'accertamento ai fini dell'imposta unica progressiva sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi patrimoniali, della imposta sulle persone giuridiche, dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, da parte di una Commissione composta per metà da rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e per metà da rappresentanti del comune in cui i contribuenti risiedono, designati dal consiglio comunale, e presieduta a turno da uno dei rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e da uno dei rappresentanti del comune;

la Commissione, ove ritenga opportuno, prima di decidere, può sentire il contribuente;

l'organizzazione dell'anagrafe tributaria generale, amministrata da comuni, regioni e Stato, in concorso tra loro, per la raccolta, l'elaborazione e lo smistamento di dati, notizie ed elementi per la determinazione degli imponibili ».

10.17 **BORSARI**, **LI VIGNI**, **ANDERLINI**,
MACCARRONE Antonino, **FORTUNATI**, **PIRASTU**, **SOLIANO**, **STEFANELLI**, **MASCIALE**

Al numero 3), sopprimere tutti i periodi dal terzo (« Gli uffici distrettuali... »), sino alla fine.

10. 1 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LANTANZA, PICARDO

In via ulteriormente subordinata, al numero 3), terzo periodo, dopo le parole: « i comuni stessi », sopprimere la parola: « anche » e, conseguentemente, dopo le parole: « dei consigli tributari » sostituire le parole: « che essi hanno facoltà di istituire » con quelle: « da essi istituiti ».

10. 18 BORSARI, LI VIGNI, ANDERLINI, MACCARRONE Antonino, CERRI, FORTUNATI, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI, MASCIALE

In via subordinata all'emendamento 10. 17, al numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Analoghi diritti spettano alle regioni per la applicazione dei tributi propri di cui all'articolo 119 della Costituzione ».

10. 20 ANDERLINI, BORSARI, SOLIANO, LI VIGNI, CERRI, FORTUNATI, MACCARRONE Antonino, PIRASTU, STEFANELLI, MASCIALE

Alla fine del numero 3), aggiungere i seguenti periodi: « Agli enti interessati alla percezione del gettito delle imposte di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge saranno notificati i provvedimenti di accertamento e le decisioni delle Commissioni tributarie. Essi avranno diritto di impugnare tali provvedimenti nei modi, nelle forme e nei termini stabiliti per il contribuente ».

10. 8 TRABUCCHI

Dopo il numero 3), inserire il seguente:

« ...) L'accertamento non può essere definito mediante concordato ».

10. 21 SEGNANA

Al numero 4), in fine, sopprimere le parole: « e degli esercenti arti e professioni ».

10. 2 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LANTANZA, PICARDO

Al numero 4), in fine, sopprimere le parole: « e degli esercenti arti e professioni »

10. 26 VERONESI, BERGAMASCO, BOSSO, BONALDI, ROTTA, ROBBA, D'ANDREA, CHIARIELLO, PALUMBO

Al numero 6), sopprimere le parole: « mediante anche versamenti totali o parziali da eseguirsi prima della pubblicazione dei ruoli ».

10. 14 BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO

Al numero 6), in fine, sostituire le parole: « mediante anche versamenti totali o parziali da eseguirsi prima della pubblicazione dei ruoli » con le altre: « anche mediante pagamenti od esazioni a titolo di acconto ».

10. 12 TRABUCCHI

Dopo il numero 6), inserire i seguenti:

« ...) l'ammissibilità delle iscrizioni provvisorie nel solo caso di impugnazione della decisione di primo grado;

« ...) la sospensione della riscossione e dell'esecuzione per i casi di errore materiale, duplicazione e omessa o irregolare notificazione ».

10. 3 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LANTANZA, PICARDO

Al numero 7), sopprimere il secondo periodo.

10. 15 BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO

Dopo il numero 10), inserire il seguente:

« ...) revisione quinquennale con decreto ministeriale degli scaglioni di cui alle tabelle A e C nonché delle quote di detrazione di cui all'articolo 2 e alla tabella B sulla base di parametri stabiliti dalla legge che tengano conto delle variazioni del valore della moneta ».

10. 13 BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO

Al numero 11), dopo le parole: « entità oggettiva e soggettiva delle violazioni », inserire le seguenti: « con particolare riguardo

alle violazioni degli obblighi di comunicazione all'amministrazione finanziaria di dati e notizie aventi rilievo ai fini dell'accertamento dei redditi altrui ».

10. 22 BELOTTI, FORMICA

Sopprimere il numero 12).

10. 9 TRABUCCHI

Al numero 12), sopprimere le parole: « e la introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti ».

10. 4 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LATANZA, PICARDO

Al numero 12), ultimo periodo, dopo le parole: « alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria », aggiungere le altre: « o di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ».

10. 5 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LATANZA, PICARDO

Sopprimere il numero 13).

10. 23 ANDÒ, MARULLO, PECORARO, GERMANÒ, CORRAO, ALBANESE, LA ROSA, FILETTI, SEGRETO

Al numero 13) dopo la parola: « abolizione », inserire le altre: « , dopo i primi due anni di applicazione della riforma tributaria, ».

10. 24 SERRA, CORRIAS Alfredo, DALVIT ed altri

Dopo il numero 13), inserire il seguente:

« ...) l'abolizione per le società costituite troverà applicazione a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge ».

10. 27 MARULLO

Al numero 14), sopprimere tutte le parole da: « prevedendosi » sino alla fine.

10.10 TRABUCCHI

Al numero 14) sostituire le parole da: « avanti le corti d'appello » sino alla fine, con le altre: « avanti i Tribunali in qualsiasi tempo e non oltre mesi sei dal passaggio in giudicato della decisione amministrativa, con esclusione in ogni caso delle questioni di semplice estimazione e con facoltà del giudice di sospendere con ordinanza o sentenza la riscossione del tributo o la esecuzione ove ricorrano gravi motivi ».

10. 6 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LATANZA, PICARDO

Dopo il numero 15), inserire il seguente:

« ...) la determinazione dell'indennità di presenza per i componenti delle commissioni tributarie con congrua maggiorazione per i componenti le commissioni di diritto; ».

10. 7 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LATANZA, PICARDO

Al numero 16), sostituire le parole da: « dei soggetti menzionati » alla fine del periodo, con le seguenti: « dei soggetti menzionati per la partecipazione ad atti inerenti all'esercizio di un'impresa o di un'attività professionale o destinati a costituire la prova di atti o fatti di rilevanza economica o finanziaria ».

10. 11 TRABUCCHI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge il servizio di riscossione tramite esattorie sarà direttamente assunto dallo Stato, e sarà provveduto a garantire il posto di lavoro a tutto il personale addetto nonchè a garantire tutti i diritti da esso personale acquisiti ».

10. 25 SOLIANO, LI VIGNI, ANDERLINI, BORSARI, CERRI, FORTUNATI, MACCARONE Antonino, PIRASTU, STEFANELLI, MASCIALE

S O L I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O L I A N O . L'emendamento 10.16 tende, secondo noi, a democratizzare, con la partecipazione dei cittadini, le varie commissioni provinciali e centrali e di prima istanza che sono chiamate a decidere sui ricorsi presentati dai contribuenti.

L'emendamento 10.17 è un emendamento subordinato al 10.16.

L'emendamento 10.18 si illustra da sè.

L'emendamento 10.25 tende a dare mandato al Governo, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di stabilire che il servizio di riscossione delle imposte dirette sarà direttamente assunto dallo Stato. Riteniamo si tratti di un problema abbastanza maturo tenendo conto non soltanto della grave situazione attualmente esistente in particolar modo nelle regioni del Sud in materia di riscossione di imposte dirette, ma anche del fatto che attraverso la legge che stiamo discutendo si dovrà giungere ad un sistema più semplice di riscossione dei tributi.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . L'emendamento 10.1 tende ad eliminare un'interferenza troppo rilevante dei comuni che di fatto potrebbe travalicare i criteri dell'obiettività nella materia dell'accertamento e della determinazione dei redditi. Proponiamo pertanto il mantenimento della partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche soltanto mediante segnalazione all'anagrafe tributaria di dati e notizie relativi ai soggetti sottoposti ad imposta e mediante l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni tributarie annuali dei soggetti stessi. Ma non possiamo condividere il criterio per il quale i comuni possono formulare proposte motivate per la determinazione degli imponibili avendo per fine peraltro solo l'aumento degli imponibili stessi. I comuni, a prescindere da considerazioni inerenti agli aspetti partitici, clientelari o peggio, che fanno temere, specie nei piccoli centri, la carenza di obiettività per specifiche propo-

ste, non possono essere chiamati a contribuire alla riforma tributaria sotto l'unica veste del pubblico ministero e nell'esclusivo interesse della pubblica amministrazione perchè compito degli amministratori comunali è anche quello di tutela e di rispetto dei singoli cittadini. Onde è inconcepibile che i comuni possano fare soltanto proposte di aumento di imponibili e non anche di riduzione ove ne ricorrano gli estremi.

In ordine all'emendamento 10.2, osserviamo che sull'inopportunità della prescrizione delle scritture contabili per gli esercenti arti e professioni si è a lungo parlato dentro e fuori di quest'Aula. Mi sembra inutile ripetere le argomentazioni che consigliano di depennare dal disegno di legge l'obbligo del mantenimento di dette scritture per gli artisti e per i professionisti, e pertanto mi limito a raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 10.2.

Con l'emendamento 10.3 proponiamo, a giusta tutela dei diritti del contribuente, due rimedi e cioè: 1) l'ammissibilità delle iscrizioni provvisorie sui ruoli nel solo caso in cui sia stata emanata la decisione di primo grado e questa sia stata impugnata in modo che all'atto dell'iscrizione già sussistano elementi di giudizio sulla probabile congruità e fondatezza dell'imposta; 2) la sospensione della riscossione e dell'esecuzione per i casi di errore materiale, di duplicazione e di omessa o irregolare notificazione. Ci sembra che i criteri suggeriti debbano trovare pieno accoglimento.

L'emendamento 10.4 ha riferimento al segreto bancario, in ordine al quale non ci sembra ammissibile alcuna deroga che può facilmente trasmodare nella sua pratica abolizione. Senza bisogno di ripetere quanto già illustrato in sede di discussione generale chiediamo la soppressione dell'introduzione di tale deroga in sede di riforma tributaria.

Per quanto concerne l'emendamento 10.5, non si comprende perchè le cassette di sicurezza debbano essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria e tale operazione non possa

essere demandata anche al notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzati.

P R E T I . *Ministro delle finanze.* Nessuno lo vieta, ma ci deve essere anche il rappresentante dell'amministrazione finanziaria per evitare quello che lei può immaginare.

F I L E T T I . Il notaio è un pubblico ufficiale.

Gli inventari per legge codificata sono redatti anche dal notaio o dal cancelliere e non vi è motivo che essi non debbano essere fatti da detti pubblici ufficiali anche nel caso di successione del concessionario o di uno dei concessionari di una casetta di sicurezza.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.6 si osserva che anche in tema di contestazioni tributarie si vorrebbe eliminare il doppio grado di giurisdizione. Tale sistema di giustizia a ruota libera non ci sembra conferente ed è da respingere. Pertanto proponiamo che l'azione giudiziaria possa essere promossa in primo grado dinanzi ai tribunali e comunque non oltre sei mesi dalla definitiva decisione amministrativa.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 10.7, aggiungiamo che l'indennità di presenza per i componenti delle commissioni tributarie viene normalmente mantenuta in misura assai esigua e prescinde da qualsiasi apprezzamento della natura delle contestazione e della particolare specializzazione e preparazione giuridica e tecnica che si richiede ai componenti le commissioni chiamate a pronunciarsi su questioni di diritto e di legittimità.

Ci sembra di tutta evidenza che per detti commissari l'indennità non debba essere conforme a quella corrisposta ai componenti le commissioni di semplice valutazione o di semplice merito e debba essere adeguatamente maggiorata.

S O L I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O L I A N O . L'emendamento 10.20, che porta anche la mia firma, si illustra da sè, onorevole Presidente.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Il mio emendamento 10.8 tratta di un argomento che in Commissione era stato ritenuto corrispondente alla logica, ma senza corrispondente verbalizzazione. Oggi introduciamo il sistema per cui gli uffici dello Stato accertano non solo tributi di competenza dello Stato o in compartecipazione tra lo Stato e gli enti locali, ma anche due tributi, la famigerata imposta sull'incremento del valore degli immobili e la cosiddetta ILOR, che saranno di competenza specifica degli enti locali. Mi sembra logico e giusto, e non ci sarebbe neanche bisogno di scriverlo, che, pur essendo stata approvata la procedura generale riguardante gli accertamenti, procedura in cui i comuni intervengono, gli accertamenti relativi alle due imposte che costituiscono oggetto di diritto specifico di riscossione da parte dei comuni e delle province, delle camere di commercio e degli enti del turismo debbano essere notificati agli aventi diritto in modo che essi abbiano anche diritto di impugnare. Non è solo questione di suddividere gli effetti dell'ILOR, per esempio il reddito complessivo, nei redditi parziali che hanno contribuito a determinare il reddito imponibile globale, ma anche della attribuzione del reddito complessivo e quindi dei redditi parziali secondo determinate proporzioni ai vari enti locali e con aliquote che possono essere anche diverse da luogo a luogo. Quanto all'imposta sulla plusvalenza, è evidente che errori possono essere fatti ed è giusto che l'ente che ha diritto a riscuotere abbia diritto di impugnare l'accertamento.

Per l'emendamento 10.12, mi basta ricordare che il testo come è formulato rappresenta una indiscutibile violazione della Costituzione della Repubblica italiana; ritengo che debba essere necessariamente cancellato in quanto non contiene una dele-

ga per ipotesi tassativamente determinate dal Parlamento, ma per ipotesi di cui si rimette la determinazione al Governo, con sanzioni indirette di cui non si dice se non che saranno nella sfera delle cariche, degli incarichi, degli appalti pubblici, delle licenze, delle concessioni amministrative, delle abilitazioni professionali e simili, dell'introduzione limitata a ipotesi di particolare gravità della deroga al segreto bancario. È evidente che con una legge di delegazione legislativa non si può consentire l'applicazione di sanzioni che possono corrispondere realmente alla morte civile, basti pensare alla possibilità di togliere una licenza di commercio, per esempio, oppure l'abilitazione all'esercizio professionale, senza dire per quali casi la sanzione può essere comminata, ma soltanto rimettendo all'autorità delegata e di stabilire i casi e di stabilire le sanzioni. Tutto ciò significa una concessione di pieni poteri che non può essere assolutamente ammissibile.

Contemporaneamente, per le stesse ragioni che sono a base dell'emendamento presentato dai senatori Nencioni ed altri, ritengo che la presenza del notaio possa corrispondere alla presenza dei funzionari dell'amministrazione finanziaria; non mi consta che ci siano mai stati processi o procedimenti di falso a carico di notai perchè non abbiano verbalizzato ciò che dovevano verbalizzare; se noi dovessimo addirittura in una legge mettere in discussione anche la possibilità dell'accertamento notarile, veramente andremmo a dubitare di cose che sono al di là di ogni dubbio possibile, e sono alla base dell'ordinamento stesso dell'Italia democratica.

P R E T I, *Ministro delle finanze*. Senatore Trabucchi, alle volte è lecito dubitare anche della moglie di Cesare; è avvenuto, alle volte, che certe cassette sono state trovate vuote, mentre tutti pensavano che fossero piene. (*Interruzione del senatore Filetti*).

T R A B U C C H I. No, quando si apre una cassetta si deve dire che cosa si vede.

Per quanto riguarda il n. 14 è un problema che mi pare vada al di là della stessa osservazione che ha fatto il senatore Filetti. È noto al signor Ministro, come è noto a tutti coloro che si interessano della materia, come delle commissioni tributarie sia discussa la natura che, secondo alcuni, è natura giurisdizionale, ma secondo altri, e fra questi è la Corte costituzionale, no. Apprezzo l'abilità con cui nel testo è stato chiarito che le commissioni tributarie devono essere strutturate in modo da assicurarne l'autonomia e l'indipendenza e in modo da garantire l'imparziale applicazione della legge — questo è molto giusto e ripeto molto abile —; domani potrà essere attribuita una maggioranza anche ad elementi appartenenti all'autorità giudiziaria e si potrà pensare in futuro di sanzionarne l'esistere come commissioni giurisdizionali. Allo stato attuale, però, qui non si vuole dire se sono amministrative o se sono giurisdizionali. Ebbene, se sono organi amministrativi, non solo non si può prevedere che l'azione giudiziaria si possa proporre soltanto davanti alle corti di appello per ragioni che abbiamo già detto ieri in tanti modi, ma meno che meno si possono escludere dal ricorso all'intervento giudiziale le questioni di estimazione semplice. Se invece alla commissione si riconoscesse la natura giudiziaria, sarà logico che siano dichiarate inappellabili le decisioni per le questioni di organi di semplice estimazione, ma occorrerà strutturarle in modo particolare per escludere la predominanza di elementi estranei all'ordine giudiziario.

Siccome l'argomento implicherebbe uno studio approfondito e probabilmente anche decisioni che non è necessario prendere immediatamente, manterrei la delega soltanto fino al punto in cui si parla della parziale applicazione della legge, dopodichè per il resto mi rimetterei ad una legge speciale che sarà necessario in tutti i casi fare, per sancire la chiara posizione delle commissioni tributarie nell'ordinamento dello Stato in confronto con gli organi dell'autorità giudiziaria.

Rinuncio, invece, all'emendamento 10. 11. Si tratta di una specie di elegante antici-

pata difesa del marito che scrive alla moglie: vorrei comprare per domani la lavatrice; dimenticando di scrivere: io sono il tuo caro marito n. 24.765.432. Comunque ormai io di lavatrici non ne devo comprare più e tutte le volte che manderò qualche soldo a mia moglie cercherò di metterci sempre il mio numero tributario di modo che non si dica che violo la legge circa l'anagrafe tributaria. Rinuncio quindi a questo piccolo fiorellino che volevo offrire al Ministro chiudendo la discussione sull'articolo 10.

Resta solo un ultimo punto che è l'emendamento in cui volevo introdurre la parola « esazione » nei riguardi degli acconti (emendamento 10.12). In sostanza il concetto non mutava; siccome ci sarà il vuoto del 1972, che non sarà un vuoto cosmico ma un vuoto grave di cassa che è molto peggio del vuoto cosmico, mi pare che giustamente il Ministro abbia pensato a versamenti totali o parziali da eseguirsi prima della pubblicazione dei ruoli. Mi pareva però che l'esperienza potesse consigliare di aggiungere anche la possibilità di ricorso a pagamenti od esazioni a titolo di acconto. Questo perchè i versamenti dei contribuenti è più facile provarli che averli spontaneamente; lasciamo pure la possibilità della spontaneità, ma quella parola « esazione » a titolo di « acconto » potrebbe servire. Noi tutti abbiamo l'*horror vacui* ma l'*horror vacui* lo ha, anche più di tutti, il Ministro del tesoro.

S E G N A N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Per quanto riguarda l'emendamento 10.21, già nella discussione generale ho espresso la mia opinione sull'argomento. Ribadisco ancora che ritengo che l'attuale istituto del concordato veramente rappresenti una delle cause che ha prodotto quella situazione di sfiducia da parte dei contribuenti nei confronti del fisco. Ritengo quindi che espressamente debba essere detto che con la riforma tale istituto non esiste più.

Questo concetto ritengo dovrebbe risultare chiaro per le discussioni che si sono avute e per quanto è scritto nella relazione, anche se comprendo bene che la parola concordato, così come l'ho scritta nell'emendamento, non esiste nell'attuale legislazione tributaria, dato che si parla di adesione del contribuente all'accertamento. Praticamente però si tratta della stessa cosa. Ora, le delusioni che i contribuenti hanno avuto dopo la riforma Vanoni, approvando la quale venne detto chiaramente che l'istituto del concordato non esisteva più, mi hanno indotto a chiedere che in questa legge venga ribadito il principio che il concordato deve considerarsi seppellito.

B O S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S S O . L'emendamento 10.26 si illustra da solo, anche alla luce di tutto quello che è stato detto su argomenti analoghi nei precedenti interventi.

Per quanto riguarda gli emendamenti 10.14 e 10.15, dirò che l'articolo 10, nell'intento di semplificare la riscossione delle imposte, prevede, ai punti 6 e 7, la possibilità da parte del contribuente di versare totalmente o parzialmente le imposte dovute anche in assenza di specifici ruoli e di conseguenza l'applicazione di particolari norme di perequazione nonchè di sconti sulle somme versate in anticipo ed interessi sulle somme versate in ritardo. Potrebbe sembrare a prima vista un sistema molto più spontaneo ed agile, tuttavia esso presenta numerosi inconvenienti in quanto determina incertezze e confusione sia nel pagamento delle imposte sia negli accertamenti della pubblica amministrazione.

Si aggiunga poi che la compilazione e pubblicazione dei ruoli epurati degli acconti renderebbe ancora più difficoltosa e lenta l'elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi per cui risulterebbe assai problematica la riscossione entro l'anno di tutti i tributi dovuti, con inosservanza quindi del principio fissato dalla legge di riforma di percezione del tributo entro l'anno succes-

sivo a quello della produzione del reddito. Al massimo si potrà stabilire un'aliquota fissa delle imposte dovute, che il contribuente potrà versare direttamente e spontaneamente, riferita agli accertamenti dell'anno precedente. In tal modo si potrebbe accelerare la riscossione dei tributi in modo che entro l'anno si abbia la percezione dell'intero tributo dovuto senza creare particolari confusioni e scompensi. Un tale sistema però contrasta con una parte delle disposizioni fissate al punto 6 e al punto 7 dell'articolo 10. A tale fine sono diretti gli emendamenti in parola. In particolare attraverso l'abolizione di tale disposizione si possono raggiungere gli scopi della riforma senza creare particolari incongruenze. Per quanto riguarda l'emendamento 10.13 dirò che uno dei più gravi inconvenienti che si registra in un sistema di tassazione progressiva è quello che con il variare del valore della moneta, l'incidenza della tassazione sul reddito reale aumenta costantemente. Questo si è già verificato con il sistema tributario vigente. Infatti, un reddito monetario di 880.000 lire del 1952 corrisponde oggi ad un reddito di un milione e mezzo, pur essendo rimasta immutata la capacità di acquisto. Poichè le aliquote sono commisurate al reddito monetario e non al reddito reale, ne consegue che quelle applicate oggi rappresentano all'incirca il 15 per cento del reddito pure essendo rimasta immutata la capacità di acquisto. Per ovviare a tale grave inconveniente, ed onde preservare il sistema tributario da un vero e proprio scardinamento, è necessario che sia le aliquote, sia le quote di detrazione ammesse vengano riviste periodicamente in modo da adeguarle all'effettivo valore della moneta. A tal fine appunto tende l'emendamento proposto, il quale prevede che nelle norme delegate siano previsti dei parametri fissi da applicare ogni 5 anni in modo da adeguare scaglioni di imposta e detrazioni alle variazioni monetarie.

B E L O T T I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L O T T I , *relatore*. L'emendamento 10.22 non ha bisogno di particolari illustrazioni; è soltanto una maggiore precisazione del concetto. Non ho bisogno di aggiungere altro.

A N D Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A N D Ò . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, so bene che sostenere l'emendamento 10.23 non è compito facile non per le argomentazioni che a mio avviso sono molto valide ma perchè già conosco l'atteggiamento del Governo e dei relatori, atteggiamento che è stato manifestato in Commissione. Ma non importa; vi sono questioni di principio che vanno sostenute qualunque ne sia l'esito, quando si ha la convinzione che l'atteggiamento contrario si risolve in una violazione di diritti e comporta danni notevoli. D'altra parte ho fiducia nell'indipendenza di giudizio dell'Assemblea e nell'obiettività del Governo e dei relatori richiamati ad un attento esame. Non mi dilungherò, anche se la questione meriterebbe uno sviluppo molto ampio. I termini sono noti: tre regioni a statuto speciale — Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige — nell'ambito della competenza esclusiva prevista dai rispettivi statuti speciali hanno da tempo introdotto con leggi regionali e specifiche rigide garanzie l'anonimato azionario. Scopo evidente è stato quello di creare uno strumento di incentivazione industriale atto a richiamare importanti investimenti nelle dette regioni e per molti anni infatti il sistema è rimasto in vigore con notevoli vantaggi per le rispettive regioni e nessuna doglianza nel resto del territorio nazionale. Nel compendio normativo dei principi direttivi concernenti la riforma tributaria l'abolizione delle deroghe al principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari è stata introdotta a seguito di un emendamento presentato dal Governo nel corso della discussione nel dicembre 1967 dinanzi alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati sul disegno di delega legislativa

recante il n. 4280 degli atti della quarta legislatura. Nell'originario testo del disegno di legge in esame la questione era stata del tutto ignorata e lo stesso comitato di studio per la riforma tributaria aveva ritenuto di non dover affrontare il problema perchè era in corso di predisposizione il provvedimento di riforma della disciplina giuridica delle società e, in conseguenza, delle società per azioni, nel cui più ampio contesto era stata riportata ogni valutazione della particolare materia che affonda essenzialmente la sua struttura peculiare nell'ordinamento giuridico e non già tributario delle società e di riflesso nella ripartizione degli utili e dividendi alle medesime pertinenti.

D'altro canto sembravano anche maturi i tempi per una regolamentazione autonoma dei fondi di investimento e ben a ragione il comitato di studi per la riforma tributaria reputò opportuno mantenere nettamente separati i problemi relativi alla tassazione dei redditi distribuiti dalle società da quelli inerenti alla struttura giuridica delle stesse, occupandosi soltanto dei criteri di imposizione dei redditi da azioni e non già del regime giuridico di circolazione dei titoli azionari; oltre tutto per ragioni di coerenza sistematica e di presentazione di un disegno di legge imperniato essenzialmente sull'esigenza di una revisione integrale dei principi generali di organizzazione dell'ordinamento tributario italiano.

Nel corso degli studi avviati subito dopo l'inizio della quinta legislatura fu ripreso in esame l'emendamento presentato ad iniziativa del Governo nel corso del brevissimo dibattito dinanzi alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati e ne fu disposta l'inclusione nel corpo organico dei criteri direttivi della riforma tributaria nel testo all'esame del Senato. Sull'argomento non è mai stato sentito il CNEL, perchè il parere dato da tale organo in data 26 luglio 1968 investiva il disegno di legge n. 4280 della quarta legislatura, nel quale il principio non appariva, essendo emerso soltanto nel testo del disegno di delega legislativa in data 1° luglio

1969 (atto della Camera dei deputati numero 1639 dell'attuale legislatura).

L'abolizione delle deroghe al principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari è stata giustificata con la dubbia costituzionalità delle stesse, soprattutto a seguito delle sentenze della Corte costituzionale in data 12 dicembre 1957, n. 129 e 29 dicembre 1961, n. 66...

P R E S I D E N T E . Senatore Andò, questa non è l'illustrazione di un emendamento, ma è un intervento vero e proprio adatto alla discussione generale.

A N D Ò . Cercherò di sintetizzare, signor Presidente.

Ma vi è di più. Nell'area della Comunità economica europea, l'Italia è l'unico Paese che conserva una disciplina giuridica assurda e arretrata. Negli altri cinque Paesi è sconosciuta la nominatività obbligatoria dei titoli azionari (non so se tutti lo sappiano). La difformità del nostro ordinamento civilistico rispetto a quello vigente negli altri Paesi della CEE è emersa in tutta la sua stridente inconciliabilità con la restante legislazione comunitaria nella stessa materia in occasione dell'impostazione degli studi sulla cosiddetta società commerciale europea. La conservazione accanita di tale posizione italiana, ove in campo comunitario dovesse prevalere un principio di rispetto della territorialità, si esaurirebbe, come in effetti già in gran parte si esaurisce, per il nostro mercato azionario in una stagnante incapacità di richiamo di danaro fresco ai fini di investimento azionario.

Infine, signor Presidente, vi è l'aspetto politico che riguarda particolarmente la regione siciliana, nell'ambito di quello che si vuole chiamare il problema del Mezzogiorno. Non è la prima volta che ho avuto modo di lamentare il continuo sistematico indirizzo del Governo di smantellare una per una le prerogative statutarie della regione siciliana attraverso leggi particolari e nelle più svariate occasioni. Ciò non è giusto. Se si vogliono allineare le regioni a statuto speciale alle altre regioni a statuto ordinario, se si ritiene che la Sici-

lia abbia già raggiunto un livello economico tale da non potersi più giustificare alcuni privilegi di incentivazione, si abbia il coraggio di proporre la modifica dello statuto, ma non si tenti di abrogare di fatto lo statuto stesso con degli espedienti.

Ecco perchè sto sostenendo una causa difficile, ma con convinzione e con calore. E non mi interessa con quali risultati: la storia non è fatta di silenzi, ma di cose concrete; e le cose concrete sono queste. Eliminare tale strumento significa privare la Sicilia (sto concludendo) dell'unico provvedimento di differenziato richiamo agli investimenti industriali di cui l'isola si avvale al di là delle incentivazioni generali previste dalle leggi nazionali in favore del Meridione. Significa determinare una fuga di capitali e di incentivazioni dalla Sicilia; significa determinare un disordine economico dalle conseguenze imprevedibili.

Qui si coglie pertanto la incontestabile incoerenza tra una politica cosiddetta di incentivazione a favore delle regioni del Sud che si afferma solo a parole — e rispetto alla quale le pretese di disincentivazione al Nord non risolvono nulla — e un effettivo scardinamento delle poche incentivazioni esistenti al Sud. Ne sono esempio questa norma e altre norme contenute nel decreto, la mancata assegnazione alla Sicilia del promesso centro siderurgico, dirottato verso la Calabria dopo le violente insurrezioni, e così via.

Onorevoli colleghi, so che non importano queste cose: lo sapevo...

P R E S I D E N T E . Senatore Andò, importano tanto, ma lei comprende che è dalle nove di stamattina che stiamo qui.

A N D Ò . Non importa, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Come non importa: importa! Abbia un po' di pietà per i colleghi.

A N D Ò . Di fronte all'importanza di questi argomenti, signor Presidente, penso che io abbia il diritto, naturalmente nei limiti di tempo consentiti...

P R E S I D E N T E . Ecco: nei limiti di tempo.

A N D Ò . Ho finito, signor Presidente. Altri colleghi sosterranno delle subordinate; io ho preferito invece questo compito più difficile e radicale dell'emendamento soppressivo, perchè solo dalla chiarezza possono nascere utili soluzioni. Quale che sia il risultato, ho inteso assolvere il mio dovere. Grazie. (*Applausi dal centro*).

S E R R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E R R A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto — e credo che non mi sia misconosciuta la sincerità — dare nonostante la mia modestia una lode particolare al signor Ministro che con tanta passione e con tanta cura ha preparato e sta sostenendo coscientemente questa riforma tributaria, così come desidero encomiare anche la Commissione per il lavoro che ha compiuto. Ciò non toglie però che debba sostenere per parte mia una tesi che sarà probabilmente ingrata, come quella che poc'anzi ha illustrato il collega Andò, ma che naturalmente dipende da un mio preciso dovere.

Senza andare a ripetere le argomentazioni del collega, molto bene illustrate e lumeggiate, sulla disparità soprattutto del diritto italiano che si vuole instaurare rispetto a quello comunitario; senza andare ad illustrare la discrasia, per esempio, tra l'affermato principio della nominatività azionaria, e il fatto che il codice civile, che è una legge basilare, concepisce come norma il solo anonimato azionario; senza andare a sostenere altre tesi, devo pur dire che bisogna essere pratici in una situazione simile.

Bisogna riconoscere che la riforma tributaria deve portare una maggiore giustizia sociale e quindi, per quanto è possibile, bisogna adeguarci, non per arrenderci ma esclusivamente per essere onestamente pratici. E allora sostengo assieme ad altri colleghi che si potrebbe arrivare ad una determinazione transitoria: come per ciò che riguarda la finanza locale o la finanza re-

gionale vi è un termine di quattro anni di diritto e di prassi transitoria, altrettanto e per più breve periodo si potrebbe stabilire in questa materia. Nell'emendamento da noi proposto si parla di almeno due anni di tolleranza, due anni che servirebbero a non decapitare definitivamente un sistema più che legittimo ed applicato con rigore con interventi che sono stati veramente provvidi per la mia isola, dove in pochi anni sono stati investiti oltre 227 miliardi senza che lo Stato abbia dovuto spendere un centesimo. È il capitale privato che ha voluto investire liberamente dove ha ritenuto che fosse più conveniente per sé e per gli interessi della mia isola.

Consequentemente ritengo che, con queste risultanze e con una situazione che già è stata collaudata si otterrebbe la possibilità di avere ancora un po' di tempo perchè risultanze e situazioni siano, quanto meno, completate ed integrate; ciò non costerebbe nulla allo Stato; ove il signor Ministro assentisse i richiesti due anni di tolleranza servirebbero a che questo sistema, tanto provvido e che ha apportato tanti benefici, possa essere, ripeto, completato ed integrato.

Mi appello quindi alla sensibilità del Governo e quella del ministro Preti in particolare, che definisco un apostolo della finanza pubblica, senza per questo incensarlo, ma dicendo la verità, ripeto, con sincerità. Spero che il ministro Preti voglia accogliere questo appello di un isolano, di un figlio della più povera, della più arretrata, della più bisognosa regione d'Italia, concedendo questi due anni, cioè, con l'accoglimento del nostro emendamento 10.24.

Questo è il mio appello; ringrazio il Ministro ed i colleghi che mi hanno voluto benevolmente ascoltare. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BELOTTI, relatore. Sull'emendamento 10.16, del senatore Maccarrone ed altri, il parere è contrario, perchè tende a trasferire ai comuni la potestà impositiva. Per la stessa ragione, parere contrario sull'emen-

damento 10.17, del senatore Borsari ed altri. L'emendamento 10.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, tende ad escludere i comuni dalla partecipazione all'accertamento: quindi parere contrario. Sull'emendamento 10.18, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori, parere contrario. Sull'emendamento 10.20, presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori, parere contrario. Sull'emendamento 10.8 presentato dal senatore Trabucchi, parere contrario. L'emendamento 10.21, presentato dal senatore Segnana, può essere pleonastico, purchè il Ministro confermi le precise dichiarazioni in proposito fatte in Commissione. Sull'emendamento 10.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, parere contrario. Sull'emendamento 10.26, parere contrario. Sull'emendamento 10.14, parere contrario. Sull'emendamento 10.3, parere contrario. Sull'emendamento 10.12, parere contrario. Sull'emendamento 10.15, parere contrario, come sull'emendamento 10.13. Sull'emendamento 10.22, parere favorevole. Sull'emendamento 10.9, parere contrario, come sull'emendamento 10.4 e sul successivo emendamento 10.5. Sugli emendamenti 10.23, 10.24 e 10.27, parere contrario. Sull'emendamento 10.10, parere contrario. Sull'emendamento 10.6, parere contrario, come sui successivi emendamenti 10.7, 10.11 e 10.25.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* **PRETI, Ministro delle finanze.** Sugli emendamenti 10.16, 10.17, 10.1, 10.18 e 10.20 il parere è contrario. Sono contrario anche all'emendamento 10.8 perchè, senatore Trabucchi, si verrebbe a creare una situazione particolare per cui qualcuno potrebbe ricorrere contro una decisione alla quale ha partecipato. La pregherei pertanto di ritirare l'emendamento. Per quanto riguarda l'emendamento 10.21, senatore Segnana, io sono perfettamente d'accordo con lei. Ma la abolizione del concordato è implicita nella legge in tutte le disposizioni e quindi non credo che ci sia bisogno di scriverlo. Credo che le possa bastare la mia dichiarazione che

uno dei principali obiettivi della legge è proprio l'abolizione del concordato.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.2 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, sono contrario. Sono contrario anche agli emendamenti 10.26, 10.14, 10.12, 10.3, 10.15 e 10.13, mentre sono favorevole all'emendamento 10.22 dei senatori Belotti e Formica. Per quanto riguarda l'emendamento 10.9 sono contrario; e la pregherei, senatore Trabucchi, di rinunciare a questo emendamento perchè, se abbiamo ammesso anche sanzioni penali, credo che possiamo ammettere anche sanzioni meno gravi di quelle penali.

Sono contrario agli emendamenti 10.4 e 10.5 del senatore Nencioni e di altri senatori, al 10.23 del senatore Andò e di altri senatori, al 10.24, al 10.27, al 10.10, al 10.6 ed al 10.7. L'emendamento 10.11 è stato ritirato. Sono contrario infine all'emendamento 10.25.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.16, presentato dal senatore Antonino Maccarrone e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.17, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.18, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.20.

ANDERLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **ANDERLINI.** Desidero fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 10.20, in quanto non ho avuto modo di illustrare all'Assemblea le ragioni che mi hanno spinto a presentare questo emendamento. Sarò telegrafico.

In tutta la legge non si fa parola, se non molto marginalmente, del grosso problema della finanza regionale. Il ministro Preti, che vuole costruire una anagrafe tributaria a tiro incrociato, si è dimenticato che è possibile adoperare, proprio per rendere il tiro efficiente, anche le regioni le quali, secondo la norma della Costituzione — articolo 119 — hanno tributi propri. E noi dei tributi propri delle regioni in tutte queste serie di disposizioni che stiamo approvando non abbiamo fatto un solo cenno. È una delle falle, delle manchevolezze, una delle ragioni per le quali questa non è una legge di riforma, ma di controriforma. In presenza dell'ordinamento regionale vigente che sta mettendosi in funzione, noi non solo non facciamo parola delle regioni ma non gli diamo nemmeno la possibilità di accedere o di fornire dati all'anagrafe tributaria che andiamo ad istituire.

Ecco le ragioni per le quali insisto per la votazione del mio emendamento e naturalmente dichiaro che voterò a favore.

PRETI, Ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **PRETI, Ministro delle finanze.** Senatore Anderlini, è stata approvata l'anno scorso una legge tributaria regionale e quindi non può dire che ci siamo dimenticati come Governo, come Parlamento di questo tema. In questa legge si parla più volte delle re-

gioni e quindi anche questa sua affermazione non è esatta.

Ma la partecipazione delle regioni all'accertamento, come lei propone, è una vera e propria assurdità, è una cosa impossibile. Viceversa abbiamo ammesso la partecipazione dei comuni ed anche in larga misura, perchè i comuni hanno una tradizione e possono dare un utilissimo contributo. Questa è la ragione del mio parere contrario all'emendamento.

ANDERLINI. E l'articolo 119 della Costituzione? (*Commenti dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.20, presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Trabucchi, mantiene l'emendamento 10.8?

TRABUCCHI. Lo ritiro, solo perchè corrisponde a principi essenziali e irrinunciabili. Quindi penso che non ci sia bisogno di votarlo qui dato che il Ministro è obbligato ad applicarlo ugualmente in base alle norme generali del diritto.

PRESIDENTE. Senatore Segnana, mantiene l'emendamento 10.21?

SEGNANA. Lo ritiro dopo la dichiarazione del Ministro, riservandomi naturalmente di svolgere la mia azione di parlamentare per controllare che effettivamente nell'applicazione della riforma tributaria questo concordato non abbia a continuare!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, di contenuto identico a quello dell'emendamento 10.26, presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.14, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Trabucchi, mantiene l'emendamento 10.12?

TRABUCCHI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.15, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.13, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.22, dei senatori Belotti e Formica.

TORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dire che questo emendamento sia abnorme vuol dire definirlo in termini molto benevoli. Oggetto dell'articolo 10 è concedere una delega per facilitare l'individuazione dei contribuenti e la rilevazione della materia imponibile. Allora il legislatore innanzitutto deve preoccuparsi di ricercare coloro che devono facilitare l'individuazione dei contribuenti. Quali siano le persone che hanno questo incarico la legge non lo dice; lo dovrà dire la legge delegata. Però fin d'ora si prevedono le pene per coloro

che potranno essere incaricati dell'individuazione dei contribuenti.

Basta questo accenno per capire l'incongruità e l'assurdità di questo emendamento che non solo fissa il concetto che ci debbono essere persone che devono individuare i contribuenti, ma si sottrae all'obbligo di dire quali esse siano. Infatti qualunque cittadino, stando al testo di questo emendamento, potrebbe essere tenuto, diciamolo in parole povere, a fare lo spionaggio per il fisco.

BANFI. Chi l'ha detto?

TORELLI. Questo è il termine spiccio, non ce n'è un altro.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Senatore Torelli, lei sa che le cose non stanno così.

TORELLI. Ora, che questo possa rientrare nel dovere di buon cittadino, lo posso anche ritenere e concedere; ma che non adempiendo questo dovere si debba incorrere in una penalità anche a carattere detentivo, questo non lo posso ammettere. C'è un obbligo morale di ciascuno di aiutare il fisco ma un obbligo giuridico di tutti i cittadini, sotto pena di penalità detentiva, di denunciare i propri concittadini rappresenta un principio a cui intendo ribellarmi.

Pertanto voto contro questo emendamento e chiedo che i colleghi l'abbiano anch'essi a respingere.

TRABUCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Sono anche io contrario all'emendamento perchè non ritengo che siano sufficientemente precisati quali possano essere gli obblighi ai quali si prevede si contraddica. È evidente che una determinazione di obblighi fatta con temibile larghezza può ledere obblighi di segreto professionale, spesso anche del segreto di Stato ed

anche quello del segreto familiare per i quali tutti sappiamo che non c'è neppure la responsabilità per la omessa testimonianza.

Penso che sia un argomento da non introdurre così improvvisamente, ma piuttosto da lasciar maturare ed eventualmente introdurre attraverso una legge che ammetta una discussione larga e precisa.

Sono figlio della Repubblica Veneta nella quale c'era la bocca della verità e non le denunce segrete eccetera; ma ritengo che siano passati quei tempi!

PRETI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PRETI, *Ministro delle finanze*. Senatore Trabucchi, non ho la fortuna di essere nato nella Repubblica Veneta, perchè sono nato nell'ex Stato Pontificio, anche se non sono democristiano. Vorrei dirle che sbaglia: l'interpretazione di questo emendamento è e può essere una sola. Ed io parlo proprio perchè vogliamo eliminare ogni equivoco. Si tratta di questo: oggi, molte anzi moltissime volte, come amministrazione finanziaria, non riusciamo ad avere le comunicazioni, non solo dalle ditte, ma dagli enti pubblici, dalle banche, e via dicendo, quando si tratta degli stipendi, con particolare riferimento agli stipendi più elevati che, come ella sa, spesso sono di varie decine di milioni. Pertanto, alle volte, ci troviamo di fronte ad una certa categoria di lavoratori dipendenti nella stessa condizione nella quale ci troviamo di fronte a quelli il cui reddito è aleatorio, mentre per questi si dovrebbe sapere con certezza. Ebbene, questa specie di congiura contro l'Amministrazione finanziaria, questa resistenza passiva per cui chiediamo ma non ci rispondono e non possiamo determinare il reddito di persone che guadagnano anche 50-60-70 milioni l'anno, cesserà evidentemente quando avremo norme adeguate.

È questa la ragione per cui, avendo il Governo discusso con la Commissione questo

tema, è stato poi presentato da parte dei commissari un emendamento di questo tipo al quale il Governo evidentemente è favorevole.

Vi prego di non privare di un'arma indispensabile il Governo per la determinazione dei redditi.

T R A B U C C H I. Quella è una omessa denuncia di atto proprio! (*Proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 10.22, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.9, presentato dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.23.

P E C O R A R O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E C O R A R O. In sede di dichiarazione di voto mi pare conveniente fare presente la validità non episodica della situazione giuridica, economica e finanziaria esistente e che si intende sopprimere. Sorvolo sugli

argomenti di cui ha parlato il collega Andò dichiarando di condividerli, ma non posso non fare presente ancora una volta che il nostro Paese sta percorrendo una lunga e faticosa via che avrebbe come meta la creazione di un diritto comunitario europeo ed in particolare un diritto finanziario e fiscale europeo. Se tutte le lance spezzate in argomento non fossero sufficienti, basterebbe, ritengo, ricordare e ricollegarsi alle ripetute, permanenti, lontane e recenti invocazioni da parte del Governo perchè, attraverso l'introduzione dell'IVA, si potesse instaurare un *corpus iuris* comunitario in questo delicato settore.

Bene, che ne pensa e ne dice il Governo delle direttive e degli impegni comunitari per quanto concerne la nominatività o meno dei titoli azionari? Che forse adeguarsi ad un settore della disciplina comunitaria diligentemente e tempestivamente può consentire una sostanziale, organica dissociazione di un settore altrettanto delicato? Forse che il Governo è in condizione di presentare, a difesa del proprio atteggiamento, la brillante vicenda che da diversi anni sta attraversando in Italia il mercato dei valori mobiliari?

Non voglio comunque stare qui a contestare quello che, a ragione o a torto, è stato ed è uno dei fondamenti della politica fiscale del nostro Paese, ma consentite che esprima la mia amarezza ed il mio disappunto nel constatare ancora una volta il ribaltamento di una norma che fu instaurata anni orsono per favorire lo sviluppo e l'industrializzazione della Sicilia, della Sardegna e del Trentino-Alto Adige e che sortì il risultato positivo di promuovere le attività economiche delle due isole. Voto per la soppressione di questo articolo perchè tutto ciò è stato fatto con assoluta disattenzione dei diritti acquisiti e delle situazioni di fatto esistenti nelle due Regioni, delle difficoltà in cui si dibatte e continuerà a dibattersi l'economia e lo sviluppo della Sicilia e della Sardegna. Tutto ciò è stato fatto ignorando ed avendo

ignorato che per norma costituzionale, a mia conoscenza non caduta in desuetudine, doveva essere sentito in Consiglio dei ministri il Presidente della Regione siciliana, prima che si procedesse alla obliterazione della norma in esame. In fondo, onorevole Ministro — ricollegandomi alle mie precedenti argomentazioni — poteva anche essere utile e conveniente nel contrasto delle posizioni esistenti tra la Comunità e l'Italia mantenere per la Sicilia e la Sardegna questa situazione campione che nessun danno e nessun inconveniente aveva generato finora.

Queste sono le motivazioni mie personali che mi fanno votare in questo modo, che mi hanno fatto sottoscrivere l'emendamento soppressivo. Se dovessi affidarmi a criteri di razionalità e di coerenza basati sulle ricorrenti affermazioni meridionalistiche del Governo non avrei dubbio circa l'accoglimento di esso da parte del Governo e dell'Assemblea. Purtroppo per antica mia esperienza politica vige e vince il criterio dell'irrazionalità.

B E R G A M A S C O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O. L'emendamento ripropone il problema della nominatività dei titoli azionari, sulla quale abbiamo già esposto ieri la nostra opinione. Certamente non possiamo essere favorevoli al fatto che qui in Italia vi siano delle regioni nelle quali vige la nominatività e delle altre nelle quali non vige. Però riteniamo che l'adeguamento debba farsi non dallo Stato italiano, in direzione delle regioni a statuto speciale, ma viceversa dalle regioni a statuto speciale e dalla Comunità europea allo Stato italiano. Per questo voteremo a favore dell'emendamento.

P R E T I, *Ministro delle finanze.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **P R E T I,** *Ministro delle finanze.* Onorevoli senatori, ci sono questioni di principio che tali non sono. Quando discutiamo delle aliquote dell'IVA possiamo sbagliare o, quando discutiamo delle aliquote delle società, si può dire il 20 anziché il 30, il 6 anziché il 12 e possiamo sempre rimediare. Ma questa è una questione di altro genere. Se noi abbiamo in Italia, che fino a prova contraria è uno Stato unitario, un regime di nominatività dei titoli azionari, non si comprende come in certe regioni si possa venir meno a questo principio. Voi poi, sostenitori di questo principio, avete fatto riferimento alla Comunità economica europea. Ma che c'entra questo? Volete forse che la Sicilia e la Sardegna si adeguino alla CEE e l'Italia no? Allora voi avete la legislazione francese e noi abbiamo la legislazione italiana. (*Interruzioni dal centro*). È una cosa che non è ammissibile. Io respingo ma posso concepire la posizione dei liberali o del senatore Nencioni, i quali dicono di essere contrari alla nominatività dei titoli azionari. Sta bene, è una opinione che io non condivido, ma è una opinione. Viceversa questo regime doppio non è assolutamente concepibile nè conciliabile con i presupposti dello Stato unitario. E se andiamo a fare la riforma tributaria e cominciamo con deroghe di questo genere non partiamo con il piede giusto e non mi si venga a dire che fino a ieri questi regimi agevolativi hanno favorito lo sviluppo economico di quelle regioni. Altre iniziative hanno indubbiamente servito ma non la nominatività dei titoli azionari, che in quelle regioni ha servito unicamente a creare certe oasi fiscali. Pertanto sono assolutamente contrario tanto all'emendamento del senatore Andò quanto all'emendamento del senatore Serra, che vorrebbe prolungare per un certo periodo questo regime che viceversa noi dobbiamo eliminare perchè dobbiamo partire dalla riforma tributaria dal momento in cui l'approviamo con prospettive uguali per tutti.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 10.23, presentato dal senatore Andò e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.24, presentato dal senatore Serra e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 10.27 è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 10.10, presentato dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 10.11 è stato ritirato dal senatore Trabucchi.

Metto ai voti l'emendamento 10.25, presentato dal senatore Soliano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 11.

Le disposizioni relative all'amministrazione finanziaria saranno intese ad adeguarne l'ordinamento e il funzionamento alle esigenze delle indicate riforme del sistema tributario, a perfezionare i servizi di rilevazione della materia imponibile e a migliorare l'efficienza e il rendimento degli uffici preposti all'accertamento e alla riscossione.

Le disposizioni da emanare riguarderanno in particolare:

1) l'organizzazione dell'amministrazione centrale, con l'attribuzione di competenze omogenee alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili, in relazione ai nuovi compiti e secondo i criteri e i principi direttivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. Il numero delle direzioni generali non potrà essere aumentato;

2) la revisione delle circoscrizioni territoriali ed il riordinamento degli uffici periferici secondo criteri di funzionalità e di riduzione del costo dei servizi, disponendo anche la soppressione degli uffici non necessari;

3) il riordinamento delle carriere e la revisione dei ruoli organici secondo i criteri stabiliti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle nuove esigenze dei servizi, con la eventuale fusione o soppressione di carriere e di ruoli e con la determinazione delle relative attribuzioni;

4) l'ampliamento dei ruoli organici del personale degli uffici direttamente interessati alla riforma, anche in deroga alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle

maggiori esigenze degli accertamenti e delle nuove procedure, nonchè per una loro migliore efficienza operativa;

5) il riordinamento delle casse mutue fra il personale, anche con la loro eventuale fusione. L'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali e la rideterminazione della sfera soggettiva di attribuzione dei medesimi;

6) la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi e dei controlli al fine di evitare adempimenti inutili e duplicazioni di incombenze e di assicurare la maggiore tempestività ed efficienza della azione amministrativa, con particolare riguardo ai servizi e alle attribuzioni relativi al versamento diretto dei tributi;

7) il decentramento amministrativo secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli atti attribuiti alla competenza degli organi periferici;

8) la fusione di uffici e l'unificazione di competenze, relativi alla applicazione dei nuovi tributi, con particolare riguardo a quelli concernenti l'accertamento ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto;

9) l'ammodernamento delle attrezzature d'ufficio e la meccanizzazione dei servizi;

10) il riordinamento dei servizi centrali e periferici dell'anagrafe tributaria, con particolare riguardo ai compiti di raccolta e di elaborazione su piano nazionale dei dati e delle notizie direttamente o indirettamente indicativi della capacità contributiva dei singoli soggetti e di smistamento agli uffici preposti all'accertamento e al controllo;

11) la determinazione degli obblighi di segnalazione e di comunicazione dei dati e delle notizie occorrenti per il miglior funzionamento dell'anagrafe tributaria;

12) il perfezionamento e la revisione del sistema catastale, con particolare riguardo alle esigenze di attualità e di flessibilità e alla disciplina delle iscrizioni e delle volture;

13) le attribuzioni della polizia tributaria, in modo che siano esercitate entro limiti chiaramente determinati;

14) la istituzione del Consiglio superiore delle finanze con il compito, per incarico del Ministro, di esprimere pareri su questioni generali o comuni a diversi settori e di eseguire lo studio di questioni particolari con formulazione di proposte.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al numero 3), in fine, aggiungere le seguenti parole: « , dando ai fini delle promozioni maggior rilievo al merito personale in confronto all'anzianità maturata ».

11.1 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LATANZA, PICARDO

Sostituire il numero 10) con il seguente:

« 10) il riordinamento — in concorso tra Stato, Regioni e Comuni — dei servizi centrali e periferici dell'anagrafe tributaria con particolare riguardo ai compiti di raccolta o di elaborazione sul piano nazionale dei dati e delle notizie direttamente o indirettamente indicativi della capacità contributiva dei singoli soggetti e di smistamento agli uffici preposti all'accertamento e al controllo, compresi i Comuni e le Regioni ».

11.2 BORSARI, MACCARRONE Antonino, LI VIGNI, ANDERLINI, CERRI, FORTUNATI, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI, MASCIALE

Alla fine del numero 13) aggiungere: « e tali da assicurarne la cooperazione all'accertamento, alla prevenzione e alla repressione delle violazioni tributarie; ».

11.3 IL GOVERNO

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Pochissime parole, signor Presidente, per illustrare l'emendamento

11.1. In tema di riordinamento delle carriere ci sembra opportuno che tra le disposizioni da emanare sia da prevedere espressamente per le promozioni la prevalenza del criterio del merito personale in raffronto a quello relativo all'anzianità maturata. Il nostro emendamento è ispirato a tale fine; pertanto lo sottoponiamo alla positiva determinazione dell'Assemblea.

B O R S A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O R S A R I . Signor Presidente, lo emendamento 11.2 da noi presentato riprende lo stesso argomento che era stato posto con l'emendamento 10.20 recante come prima firma quella del collega Anderlini. Io ribadisco le stesse motivazioni e lo propongo all'attenzione dell'Assemblea perchè riguarda una questione di notevole rilevanza, e cioè la possibilità delle regioni di utilizzare l'anagrafe tributaria che esse stesse hanno concorso ad organizzare in relazione alle esigenze di utilizzazione che avranno per l'applicazione dei tributi propri.

Voglio aggiungere che negare le richieste che abbiamo in modo reiterato proposto all'attenzione del Ministro e della maggioranza vuol dire dare per scontato che le regioni non possono operare in materia tributaria in modo da poter disporre di tutti gli strumenti necessari ad un obiettivo e utile accertamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento 11.1 dei senatori Nencioni ed altri e all'emendamento 11.2 dei senatori Borsari ed altri. È invece favorevole all'emendamento 11.3 presentato dal Governo.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Sugli emendamenti 11.1 e 11.2 il parere è contrario. Ovviamente sono favorevole all'emendamento 11.3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 11.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , *Segretario*:

Art. 12.

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà stabilita, con legge ordinaria, la disciplina delle entrate tributarie delle province e dei comuni, diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4 e 6, in relazione alla riforma tributaria e alle funzioni e ai compiti che con nuovo ordinamento risulteranno assegnati, per legge, agli enti medesimi. Per le compartecipazioni a tributi erariali da attribuirsi in modo indiretto alle province, ai comuni, alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo saranno istituiti con la predetta legge ordinaria appositi fondi e le somme ad essi affluiti saranno, a cura dell'Amministrazione finanziaria, ripartite periodicamente fra gli enti interessati al riparto.

In attuazione della presente legge saranno emanate disposizioni informate ai seguenti principi e criteri direttivi per:

1) l'istituzione di una imposta comunale sulla pubblicità, sostitutiva della tassa sulle

insegne e dell'imposta comunale sulla pubblicità affine, seguendo i criteri della legge 5 luglio 1961, n. 641, con le opportune semplificazioni e modificazioni anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione all'intero territorio comunale, compresi i luoghi aperti al pubblico ed esclusi i locali adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, e contemporanea revisione delle norme riguardanti i diritti sulle pubbliche affissioni;

2) l'attribuzione agli enti che attualmente ricevono per legge contributi a carico dei comuni, delle province e delle regioni, con riferimento ai tributi soppressi, di una erogazione commisurata inizialmente sulla media del biennio precedente, con riserva di fissare un nuovo indice proporzionale che garantisca agli enti suddetti di partecipare allo sviluppo delle entrate comunali, provinciali e regionali nello spirito delle leggi istitutive dei contributi stessi;

3) il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dai relativi statuti speciali e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'emanazione, d'intesa con le regioni e province stesse, di norme ordinarie: a) per modificare le disposizioni statutarie e le norme di attuazione in materia finanziaria, determinando i tributi di competenza dello Stato il cui gettito, per intero o per quote, va devoluto in relazione ai tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti; b) per assicurare agli enti autonomi suddetti entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti, tenuto anche conto dell'incremento derivante dall'applicazione del disposto del successivo articolo 14;

4) la determinazione delle norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della regione siciliana da parte della commissione prevista dall'articolo 43 dello statuto siciliano. Il Consiglio dei ministri, con l'intervento del presidente della regione, ai sensi dell'articolo 21 dello

statuto regionale siciliano, delibererà il testo definitivo e lo sottoporrà per la promulgazione al Presidente della Repubblica con distinto apposito decreto legislativo;

5) la disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario, coordinata con la regolamentazione delle funzioni e con l'ordinamento finanziario delle regioni stesse ed imperniata sulla attribuzione diretta e indiretta di tributi e di quote di tributi istituiti o rimasti in vigore ai sensi della presente legge;

6) la delegabilità a favore degli istituti mutuanti del gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi, nonchè dei contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato;

7) l'esclusione ai fini della determinazione dell'imponibile per i tributi di cui agli articoli 3, 4 e 6, a favore delle regioni, delle province e dei comuni, dei cespiti relativi ad immobili di loro proprietà, semprechè tali immobili siano destinati ad usi o servizi di pubblico interesse.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati sull'articolo 12.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sopprimere il secondo periodo del primo comma.

12.1 MACCARRONE Antonino, BORSARI, LI VIGNI, ANDERLINI, CERRI, FORTUNATI, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI, MASCIALE

Al numero 1), dopo le parole: « istituzione », inserire le altre: « e gestione diretta in economia da parte dei Comuni ».

12.3 CATELLANI

Al punto 1), dopo le parole: « esclusi i locali », aggiungere le altre: « di somministrazione e ».

12.4 SEGNANA, TRABUCCHI, ANDÒ

Al numero 7), dopo le parole: « a favore », inserire le altre: « dello Stato, ».

12. 2

BELOTTI, FORMICA

B O R S A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O R S A R I . Signor Presidente, lo emendamento 12.1 da noi presentato tiene conto del fatto che nel primo periodo del primo comma dell'articolo 12 si stabilisce che sarà demandata alla legge ordinaria la disciplina delle entrate tributarie dei comuni e delle province. Noi riteniamo che sia completamente superfluo, anzi che voglia fare delle anticipazioni che non sono opportune, il periodo che segue, e che sia pertanto utile lasciare al legislatore ordinario la possibilità di disporre come sarà ritenuto necessario in quel momento in materia di regolamentazione definitiva delle entrate dei comuni e delle province. Per questa ragione proponiamo la soppressione del secondo periodo dell'articolo 12.

C A T E L L A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A T E L L A N I . L'attuale formulazione dell'articolo 12 della legge sulla riforma tributaria prevede l'istituzione di una imposta comunale sulla pubblicità sostitutiva della tassa sulle insegne e dell'imposta comunale sulla pubblicità affine.

Ciò potrebbe comportare l'appaltabilità a ditte private dell'accertamento del nuovo tributo, il che dovrebbe essere, secondo noi, chiaramente escluso dal legislatore per evitare i soliti motivi di lamentela. Riteniamo ovverossia anacronistico consentire ancora la sopravvivenza del sistema di accertamento del tributo a mezzo di appaltatori privati e riteniamo che la tassa sulle insegne non sia tributo appaltabile e debba essere riscossa a mezzo ruolo a seguito di accertamento diretto del comune.

Inoltre, senza soffermarmi, è nota la serie più o meno vasta di arbitri perpetrati dagli

appaltatori privati. Secondo noi si rende pertanto indispensabile sopprimere la causa prima di questi inconvenienti lamentati, stabilendo chiaramente in questa legge l'inappaltabilità a privati dell'accertamento del tributo. Grazie.

S E G N A N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, al punto 1) dell'articolo 12, dove si parla dell'istituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità, viene detto che sono esclusi i locali adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio. Ora bisognerebbe aggiungere: « di somministrazione e di vendita dei prodotti al dettaglio ». Altrimenti sembrerebbe che debbano pagare questa tassa anche i pubblici esercizi, e cioè i ristoranti, i bar e simili. Pertanto credo che la formula da noi proposta con l'emendamento 12.4 sia più chiara con questa aggiunta, in maniera tale che non ci sia assolutamente equivoco alcuno.

B E L O T T I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L O T T I , *relatore*. Brevissimamente, per dichiarare che l'emendamento 12.2 è puramente formale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento 12.1. Per quanto riguarda il 12.3, del senatore Catellani, a giudizio della Commissione bisognerebbe aggiungere, dopo le parole: « in economia », le altre: « ove possibile ». Infatti non tutti i comuni sono in grado, con la loro organizzazione, di assumere con profitto questo particolare servizio. Quindi, se il senatore Catellani accettasse l'aggiunta cautelativa, non saremmo contrari al suo emendamento.

L'emendamento 12.4, presentato dal senatore Segnana e da altri senatori, è di precisazione, e la Commissione lo accetta. Per quanto riguarda, infine, l'emendamento 12.2, da me presentato, la Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* **PRETI**, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento 12.1, mentre il 12.3, del senatore Catellani, si può accettare qualora si aggiungano le parole: « ove possibile ». Ciò per il fatto che altrimenti potremmo rischiare di costringere subito qualche comune che non ne ha la possibilità a tenere la gestione diretta.

CATELLANI. Concordo sull'aggiunta.

* **PRETI**, *Ministro delle finanze*. Poiché il senatore Catellani ha accettato quest'aggiunta, il parere del Governo è favorevole all'emendamento 12.3 così integrato. Il Governo accetta anche l'emendamento 12.4 del senatore Segnana e naturalmente anche lo emendamento 12.2 dei senatori Belotti e Formica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Antonino Maccarrone e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.3 del senatore Catellani nella nuova formulazione.

BORSARI. Ma il presentatore non ha mica detto che accettava l'aggiunta.

PRESIDENTE. Sì, l'ha accettata.

BORSARI. Allora facciamo nostro l'emendamento 12.3 nel testo originario. Infatti accettare la proposta della Commissione

e del Governo significa lasciare le cose come sono. Anche adesso i comuni possono fare la gestione diretta: chi glielo impedisce? Sono i comuni che lo decidono. L'emendamento poteva evitare una sola cosa: l'appalto di questa gestione dell'imposta. Se si accetta l'aggiunta proposta dal relatore e dal Governo vuol dire lasciare le cose come sono, quindi l'emendamento non ha più nessun valore effettivo.

BELOTTI, *relatore*. Questo non è affatto vero.

BORSARI. Come non è affatto vero? Forse adesso vi è un impedimento per i comuni a tenere in gestione diretta questo servizio? Direi che non ve n'è nessuno, anzi direi che la norma dovrebbe essere quella della gestione diretta. Vogliamo mettere in dubbio anche questo principio in nome dell'appalto?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **PRETI**, *Ministro delle finanze*. Senatore Borsari, sa che io sono uomo di buona fede: non creda che se noi abbiamo suggerito questa aggiunta l'abbiamo fatta perchè vogliamo in qualsiasi maniera favorire gli appaltatori. Lei sa bene come la pensiamo, se vuole può anche vedere che cosa abbiamo scritto qui sotto in nota. La verità è che almeno all'inizio molti piccoli comuni non sarebbero in grado di riscuotere l'imposta. Per questo abbiamo proposto di inserire la espressione: « ove possibile ». Sia ben chiaro, comunque, che in sede di legislazione delegata preciseremo che questo può avere carattere eccezionale, cioè solo quando sia dimostrato che il comune temporaneamente non ha la possibilità di farlo. Di questo le do assicurazione, perchè io voglio raggiungere l'obiettivo del senatore Catellani ed anche quello che credo sia il suo.

BORSARI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **B O R S A R I .** Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro che vanno nella direzione da noi richiesta, pur aggiungendo che tali considerazioni potrebbero portarci anche ad un'altra conclusione, onorevole Ministro: stabilire che questo avvenga entro tre anni. In ogni modo, ripeto, prendo atto delle dichiarazioni del Ministro e non insisto sull'emendamento 12.3 nel testo originario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Catellani, modificato con l'aggiunta delle parole « ove possibile » da inserire prima delle parole « da parte dei comuni », accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dai senatori Segnana e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dai senatori Belotti e Formica, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Art. 13.

In conseguenza della riforma tributaria di cui alla presente legge e contestualmente all'abolizione delle imposte di consumo, verranno emanate norme intese a salvaguardare il diritto al posto di lavoro, in base alla posi-

zione giuridica, economica e previdenziale acquisita, da ciascuna unità lavorativa, del personale delle imposte di consumo, sia di quello che risulti iscritto al fondo di previdenza di cui al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, sia di quello dipendente dai comuni, nel numero in servizio al 1° gennaio 1970, nonchè il trattamento previdenziale acquisito nei rispettivi fondi di previdenza dal personale collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati.

Il Governo è delegato ad emanare le norme occorrenti per la utilizzazione dell'INGIC in compiti e servizi del nuovo sistema tributario.

Nell'interesse del servizio potranno prevedersi eventuali disposizioni per l'esodo volontario del personale.

Le norme delegate dovranno prevedere la facoltà della amministrazione comunale di mantenere in servizio, a domanda, il personale dipendente delle imposte di consumo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « al 1° gennaio 1970 » con le altre: « al 31 dicembre 1970 ».

13.2

DE LUCA

In via subordinata, al primo comma, dopo le parole: « 1° gennaio 1970 », inserire le seguenti: « ivi compresi i posti di organico occasionalmente o momentaneamente scoperti alla stessa data ».

13.3

DE LUCA

In via ulteriormente subordinata, al primo comma, dopo le parole: « 1° gennaio 1970 », inserire le altre: « anche se le assunzioni relative siano avvenute dopo tale data ».

13.4

DE LUCA

Sopprimere il secondo comma.

- 13.5 BERGAMASCO, BONALDI, D'ANDREA,
ROTTA, BIAGGI, PALUMBO, BALBO,
FINIZZI, BOSSO

Sopprimere il secondo comma.

- 13.6 FERRI, MANCINI, ZUCCALÀ, CIPEL-
LINI, CATELLANI, LUCCHI, ALBER-
TINI, ALBANESE, CELIDONIO, SE-
GRETO

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Il Governo è delegato altresì ad emanare norme vevolevoli nel primo quinquennio di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'utilizzazione nei singoli comuni dell'organizzazione comunale per l'accertamento e la riscossione delle imposte di consumo, per le funzioni di controllo e di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ultimo passaggio ».

- 13.1 TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del senatore Trabucchi, l'emendamento 13.1, da lui presentato, è decaduto.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Senatore De Luca, l'onorevole Ministro in Commissione aveva dato precise assicurazioni in proposito, ritenendo superfluo ogni emendamento inteso ad assicurare il posto di lavoro a tutti i lavoratori in organico. Se dette assicurazioni venissero confermate dal Ministro, la Commissione ritiene che il senatore De Luca potrebbe dichiararsi soddisfatto. Comunque spetta al senatore De Luca decidere. Anche i successivi emendamenti 13.3 e 13.4 sono analoghi, nel contenuto, all'emendamento 13.2: pertanto ci rimettiamo anche per essi alle precisazioni che in questa sede vorrà ripetere l'onorevole Ministro.

Per quanto riguarda gli emendamenti 13.5 e 13.6 la Commissione si rimette al Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P R E T I , *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda gli emendamenti del senatore De Luca, lo vorrei pregare di ritirarli, perchè il testo della legge è più che soddisfacente. È detto che viene assunto il personale delle gestioni private di appalto e dei comuni nel numero in servizio al 1° gennaio 1970. Questo significa, senatore De Luca, che non è necessario che siano le medesime persone. Se una ditta aveva 100 dipendenti e 90 sono rimasti e 10 se ne sono andati e sono stati sostituiti, quei dieci, pure assunti dopo, hanno il diritto di diventare dipendenti dello Stato. Ma dobbiamo fare riferimento al 1° gennaio 1970. Se facciamo riferimento viceversa al 31 dicembre 1970, senatore De Luca, può capitare che molte assunzioni di comodo o assunzioni fasulle fatte successivamente quando già la legge si discuteva devono poi essere necessariamente fatte proprie dallo Stato.

Quindi pregherei il senatore De Luca di ritirare i suoi emendamenti. Se insistesse, ovviamente dovrei esprimere parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.5 del senatore Bergamasco e di altri senatori e l'emendamento 13.6 del senatore Ferri e di altri senatori, entrambi tendenti a sopprimere il secondo comma dell'articolo, mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Senatore De Luca, insiste per la votazione dei suoi emendamenti 13.2, 13.3 e 13.4?

D E L U C A . Ritiro gli emendamenti 13.2 e 13.3. Per quanto si riferisce al terzo, non ho capito bene se il Ministro ha dato assicurazioni che il contenuto di questo emendamento è già implicito nella legge. Da ciò deriverà la mia decisione.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. È implicito.

D E L U C A . Allora ritiro anche l'emendamento 13.4.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori, identico all'emendamento 13.6, presentato dal senatore Ferri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 14.

Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni e alle province somme d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1970; per il secondo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1971 maggiorate annualmente del sette e cinquanta per cento, per i seguenti tributi e contributi:

1) per i comuni: *a)* imposta di famiglia e sul valore locativo; *b)* sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *c)* imposta sulle industrie, sui commerci, le arti e le professioni; *d)* imposta di patente; *e)* contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; *f)* imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili; *g)* contributo di miglione;

2) per le province: *a)* sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *b)* addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

A favore dei comuni e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo di tempo previsto dal comma precedente, somme di importo pari a quelle riscosse od attribuite nell'anno 1971, maggiorate annualmente del dieci per cento; per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:

1) per i comuni: *a)* imposte comunali di consumo, al netto delle spese di gestione

valutate nella misura del 15 per cento; *b)* compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtù dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; *c)* compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; *d)* compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; *e)* compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici; *f)* addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'Enel; *g)* diritto speciale sulle acque da tavola;

2) per le province, compartecipazione al provento: *a)* dell'imposta generale sull'entrata; *b)* delle tasse erariali di circolazione; *c)* dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

In deroga alle disposizioni previste al numero 3 del precedente articolo 12, l'amministrazione finanziaria corrisponderà agli enti indicati al numero stesso, nei primi quattro anni di applicazione dei nuovi tributi, somme di importo pari a quelle devolute ad ogni titolo nell'anno 1971 maggiorate annualmente del dieci per cento, rispetto all'anno precedente, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sarà determinata di anno in anno, sentite le regioni interessate.

All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al numero 3 dell'articolo 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1971 dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per il periodo indicato nel primo comma del presente articolo saranno attribuite dall'Amministrazione finanziaria alle Camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo somme di importo

pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza per l'anno 1970; per il secondo biennio somme pari alle stesse entrate riscosse nell'anno 1971 maggiorate annualmente del cinque per cento.

Per il periodo indicato nel primo comma l'imposta di cui al precedente articolo 4, per le quote di spettanza degli enti indicati al numero 3 dell'articolo 12, delle provincie dei comuni, delle Camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sarà applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito, nonchè le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti locali, affluiranno integralmente al bilancio dello Stato.

Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente a favore degli enti di cui al numero 3 dell'articolo 12, delle provincie, dei comuni, delle Camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, il pagamento delle somme dovute, decurtate dall'ammontare dei tributi, contributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 14.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario;

Sostituire il primo periodo del primo comma con il seguente: « Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'Amministrazione finanziaria ai comuni e alle provincie somme di importo pari alla media delle entrate riscosse negli anni 1970-1971 maggiorate, per il primo anno, del 25 per cento e per il periodo successivo incrementate annualmente del 15 per cento, rispetto all'anno precedente, per i seguenti tributi e contributi: ».

14.2 BORSARI, MACCARRONE Antonino, LI VIGNI, ANDERLINI, CERRI, FORTUNATI, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI, MASCIALE

Sostituire il primo periodo con il seguente:

« Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'Amministrazione finanziaria ai Comuni ed alle provincie somme di importo pari alla media delle entrate riscosse negli anni 1970 e 1971, maggiorate, per il primo anno, del 20 per cento e per il periodo successivo aumentate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente, per i seguenti tributi e contributi: ».

14.7 MARCORA, MURMURA, CERAMI, TANGA, CAGNASSO, DEL NERO, POZZAR, GENCO, ACCILI, RICCI, CARON, FARABEGOLI, TORELLI

Al sesto rigo del primo comma, sostituire le parole: « nell'anno 1970; » *con le altre:* « nell'anno 1971; ».

14.10 MARCORA, BUZIO, FORMICA, CIFARELLI, DE VITO, IANNELLI, DINDO, MURMURA, FARABEGOLI, FERRI, SCARDACCIONE, SALARI, COLELLA, SMURRA, RICCI, SEGNANA, ACCILI, TANGA, ALESSANDRINI

Al sesto rigo del primo comma sostituire il punto e virgola con la congiunzione « e ». *All'ottavo rigo, dopo la parola:* « annualmente », *inserire le altre:* « per tutto il quadriennio ».

14.8 DE VITO, ZANNINI, FOLLIERI, BARRA, BOLETTIERI, TANGA, RICCI, MURMURA

Al primo comma, al punto 1), in fine, aggiungere la seguente lettera:

« h) imposta sui passi carrabili ».

14.1 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LANTANZA, PICARDO

Al primo periodo del secondo comma, sostituire le parole: « maggiorate annualmente del 10 per cento » *con le altre:* « maggiorate, per il primo anno, del 25 per cento e, per il periodo successivo, incrementate an-

nualmente del 15 per cento rispetto all'anno precedente ».

- 14.3 BORSARI, MACCARRONE Antonino, CERRI, FORTUNATI, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI, LI VIGNI, MASCIALE, ANDERLINI

Al secondo comma, numero 1), sostituire le parole: « del 15 per cento » con le altre: « del 10 per cento ».

- 14.4 BORSARI, CERRI, FORTUNATI, MACCARRONE Antonino, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI, LI VIGNI, MASCIALE, ANDERLINI

Al terz'ultimo comma, sostituire le parole da: « pari, per il primo biennio » alla fine con le altre: « pari a quelle riscosse od attribuite per i tributi soppressi di rispettiva competenza per l'anno 1969, maggiorate annualmente del 5 per cento ».

- 14.9 DE VITO, FARABEGOLI, ZANNINI, FOLLIERI, BARRA, BOLETTIERI, TANGA, RICCI, MURMURA

Al terz'ultimo comma, sostituire la data: « 1970 » con l'altra: « 1969 ».

- 14.6 FARABEGOLI, DE VITO, LOMBARDI, MARTINELLI, TRABUCCHI, SEGNA, ANDÒ

Al terz'ultimo comma, sostituire le parole: « per l'anno 1970 » con le altre: « per l'anno 1971 » e le parole: « 5 per cento » con le altre: « 7,5 per cento ».

- 14.5 CATELLANI

B O R S A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O R S A R I . A questo punto si pone la grossa questione della ripartizione del gettito tributario a favore dei comuni e delle province in sostituzione delle entrate attuali. Siamo dell'opinione che ciò che si è fatto anche in sede di 5ª Commissione, pur migliorando a favore degli enti locali il testo

pervenuto dalla Camera, sia ancora insufficiente. Abbiamo avuto modo di insistere su questo argomento portando dati che hanno dimostrato come dall'attuale sistema le entrate dei comuni e delle province vengono a subire una forte decurtazione. Ciò peserà enormemente anche perchè, oltre alla precarietà della situazione della finanza locale che esiste oggi, che è già disastrosa, si aggraveranno anche le esigenze determinate dalla crescita delle necessità delle comunità locali. Pertanto insistiamo nel riproporre questo problema all'attenzione del Governo e della maggioranza. Abbiamo sentito molte voci che si sono levate a sostegno di questa tesi. Però le conclusioni concrete alle quali si è giunti fino a questo punto sono di gran lunga al di sotto delle affermazioni che si fanno in ordine al riconoscimento della inadeguatezza delle entrate che vengono attribuite a comuni e province. Perciò insistiamo e riproponiamo, come dicevo, all'attenzione dell'Assemblea questa questione.

M A R C O R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R C O R A . Mi rendo conto che a quest'ora e dopo una giornata intensa di lavoro e di discussione è abbastanza difficile richiamare l'attenzione dei colleghi. Vorrei però che si tenesse presente che la discussione di questo articolo non riguarda un interesse di categoria o una particolare procedura di accertamento. Qui sono in gioco gli interessi di 8.055 comuni che nella nostra realtà sono l'ultimo tessuto connettivo attraverso il quale si riesce ad esprimere una partecipazione e a produrre decisioni democratiche. Abbiamo presentato l'emendamento 14.7 perchè ci siamo resi conto che così come era formulato l'articolo proposto prima dal Governo e poi dalla Commissione, esso lasciava un vuoto abbastanza grosso per quanto riguardava le entrate dei comuni. Il motivo del riferimento al biennio 70-71 anziché all'anno 70 come parametro per l'accertamento delle somme che vengono attribuite ai comuni è dovuto al fatto che nel 1970 la riscossione dei tributi a favore

dei comuni era stata relativamente modesta. Mi riferisco specialmente all'imposta di famiglia. Come tutti sanno l'anno 1970 è stato l'ultimo anno di vita delle amministrazioni locali. Pertanto nel 1970 tutte le amministrazioni hanno evitato di insistere nell'imposizione fiscale, per le ragioni che sono a tutti comprensibili.

D'altronde il 1971 è stato un anno particolarmente oneroso per le amministrazioni locali. Tutti sanno che il 1971 è stato l'anno del riassetto delle carriere che ha imposto notevoli sacrifici alle amministrazioni comunali. Per far fronte a questi impegni le amministrazioni comunali hanno aumentato l'imposizione specie per quanto riguarda l'imposta di famiglia. Quindi il riferimento al biennio 1970-71 anzichè all'anno '70 ha una sua ragione precisa: riferirsi cioè ad un anno in cui gli oneri delle amministrazioni comunali, dipendenti specialmente dal riassetto delle carriere, sono stati risolti con una maggiore imposizione della tassa di famiglia.

D'altronde va rilevato che la stessa amministrazione finanziaria ci ha comunicato, attraverso il testo in nostro possesso, che il gettito fiscale riguardante soprattutto l'imposta di famiglia ha avuto un aumento dal 1967 al 1968 da 160 miliardi a 178, cioè del 12 per cento circa; e dal 1968 al 1969 da 178 miliardi a 193 miliardi, del 10 per cento circa.

Ecco il motivo per il quale la nostra proposta prevedeva una maggiorazione del 20 per cento rispetto alla media delle entrate 70-71, in quanto ci si andava a riferire all'anno 1972 e, dopo il '72, ad una maggiorazione del 10 per cento.

In riunioni alle quali abbiamo avuto lo onore di partecipare abbiamo fatto presente queste nostre esigenze che sono le esigenze dei comuni, onorevoli colleghi! Qui non si tratta della solita legge che non si sa dove andrà a finire e quali iniziative susciterà: qui si tratta di una decisione attraverso la quale è possibile — è forse questa una delle poche volte in cui è possibile — che al bottone schiacciato corrisponda un risultato immediato; cioè nella stanza dei bottoni c'è ancora un filo di comunicazione

e ne spiego il motivo. Le decisioni che prendiamo adesso tra sette mesi saranno trasferiti ai nostri comuni; pertanto al mese di gennaio, secondo quanto decideremo qui, i nostri comuni avranno una cifra piuttosto che un'altra. Guardate che tutte le nostre amministrazioni comunali, siano esse di un colore o di un altro, si troveranno esasperate e contesteranno quanto avremo fatto.

I colleghi che oltre ad essere senatori sono anche sindaci, come me, si troveranno in serio imbarazzo nel giustificare le mancate entrate dei propri comuni e l'aver approvato una legge che non ha tenuto conto di tali realtà.

Abbiamo fatto presente tutto questo e c'è stato risposto che il 1970 come punto di riferimento aveva una sua precisa validità; ci si riferiva, in parte, al 1970, anzichè al 1971, perchè proprio nel 1971 erano stati fatti accertamenti che, in previsione della riforma fiscale, erano abbastanza non corrispondenti alla realtà del gettito conseguente.

A questo proposito abbiamo rilevato che il disegno di legge nel testo del Governo, nel testo della Commissione, nel testo che noi accettiamo parla di somme riscosse e non di accertamenti, quindi se ci sono stati degli accertamenti fatti attraverso esigenze particolari questi venivano fatti saltare perchè ci si riferiva alle somme riscosse.

Di fronte ad altre osservazioni abbiamo fatto presente la necessità che si tenesse almeno conto del 1971 anzichè del 1970 per le ragioni che ho espresso. Il risultato di queste discussioni e valutazioni è un emendamento all'articolo 14, il 14.10, che assieme ad altri colleghi della maggioranza di centro-sinistra ho presentato e nel quale si dice di sostituire al primo comma le parole: « nell'anno 1970 » con le altre: « nell'anno 1971 ». Questo mi sembra un risultato già positivo in quanto tiene conto dell'anno nel quale le amministrazioni comunali hanno avuto i maggiori oneri.

Ma non è tutto, signor Ministro. Ci sono delle chiarificazioni da fare; ci è stato detto che per quanto riguarda il 1972 e il 1973 non ci saranno aumenti riguardanti il 1971 perchè le amministrazioni comunali incasseranno le somme degli accertamenti che erano

al contenzioso e che sono stati concordati dopo la messa a ruolo dei tributi; ma proprio per questo vorrei una precisazione. Che cosa vuol dire, sempre all'articolo 14, il penultimo comma ove si dice: « Il relativo gettito, nonchè le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti locali, affluiranno integralmente al bilancio dello Stato »? Con questo si vogliono indicare i tributi maturati dal 1° gennaio 1972 o anche gli arretrati? Perchè se si volessero indicare anche gli arretrati allora...

P R E T I, *Ministro delle finanze*. No; gli arretrati che vengono in riscossione dopo vanno al comune.

Faccio un esempio: tutta l'ICAP riferita al 1971 che però viene riscossa nel 1972 non resta allo Stato, ma va ai comuni. (*Interruzione del senatore Tomasucci*). L'ICAP per il 70 per cento si riferisce all'anno prima.

M A R C O R A. Ma signor Ministro, vogliamo chiarirlo? Questo è il nocciolo del discorso perchè qui è detto che il relativo gettito già di spettanza degli enti locali affluisce integralmente al bilancio dello Stato, il che potrebbe significare che al 1° gennaio 1972 anche gli arretrati che erano già di spettanza dei comuni passano allo Stato.

B E L O T T I, *relatore*. No, non è così.

M A R C O R A. Allora precisiamolo.

P R E S I D E N T E. Lo preciseranno il relatore e il Ministro al momento di dare il loro parere.

P R E T I, *Ministro delle finanze*. Comunque, senatore Marcora, quando il Ministro le dà queste precisazioni e si vede che tutta l'Assemblea è di questa opinione, non credo che in sede di legislazione delegata qualcuno abbia il coraggio di fare il contrario.

M A R C O R A. Onorevole Ministro questa non è solo una mia preoccupazione, ma è una preoccupazione di tanti colleghi.

Vogliamo allora formulare il testo in un modo che sia inequivocabile? In questo caso ritiro l'emendamento 14.7 spostando il mio consenso sull'emendamento 14.10, quello che dice che anzichè al 1970 facciamo riferimento al 1971, a condizione però che sia chiarito che ai comuni nel 1972, 1973 e 1974 andranno gli arretrati che sono stati accertati. Comunque cambiamo il testo attuale perchè altrimenti il significato è diverso.

A N D E R L I N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **A N D E R L I N I**. Prendo la parola sul complesso degli emendamenti 14.2, 14.7 e 14.10. Mi rendo conto, onorevoli colleghi, che a quest'ora chiunque osa prendere la parola in quest'Aula rischia di fare la figura di uno scocciatore, ma qui siamo di fronte ad un grosso problema che riguarda la vita degli ottomila e più comuni esistenti sul territorio della Repubblica. Nel corso del dibattito sono emerse tre posizioni politiche che vale la pena di prendere in considerazione. Il testo governativo dice: prendiamo le entrate del 1970, per due anni le congeliamo e poi prevediamo un incremento del sette e mezzo per cento nel biennio successivo. Nel testo dell'articolo 14 c'è un punto e virgola, che chiaramente fa capire come nelle intenzioni del Governo ci sia il congelamento per i primi due anni dopo l'entrata in vigore della legge, cioè per il 1972-73 e poi l'incremento del 7 e mezzo. Il congelamento è inconcepibile: significa ridurre drasticamente la capacità dei bilanci comunali, perchè, in presenza di una moneta che slitta per lo meno del 3-4 per cento all'anno, il congelare alla data del 1970-71 è sempre un modo di diminuire le entrate comunali e di non tener conto dell'incremento naturale che le entrate comunali e statali hanno. L'altro sette e mezzo che riguarda il biennio successivo è anche esso insufficiente sia per il prevedibile slittamento della moneta sia perchè l'incremento delle entrate dello Stato e delle entrate dei comuni è nettamente superiore a questa cifra del sette e mezzo per cento. Ecco perchè ha fatto bene il collega

Borsari a presentare l'emendamento che prevede il 20 per cento nel primo anno e il 15 per cento per gli anni successivi. Questa è la richiesta dell'ANCI, e l'ANCI come è noto non è diretta da uomini che sono rappresentanti solo della sinistra di opposizione. L'ANCI ha alla sua presidenza uomini che fanno parte del partito di maggioranza relativa di questa Assemblea. Il collega Marcora aveva presentato insieme con altri colleghi democristiani un suo emendamento che è un po' arretrato rispetto a quello dell'ANCI — invece del 15 per cento si prevede il 10, invece del 25 il 20 — ma da quanto ho capito il collega Marcora lo ha praticamente ritirato arroccandosi su questa storia dello spostamento dal 1970-71, che io non nego sia un modestissimo passo in avanti ma che non è certamente elemento risolutivo di questo grave problema. Allora chiedo al Presidente qual è il momento in cui io posso dichiarare di fare mio l'emendamento Marcora.

PRESIDENTE. Il senatore Marcora dichiarerà o meno di ritirarlo dopo aver sentito il relatore e il Ministro.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BELOTTI, relatore. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento 14.2. Circa l'emendamento 14.7, del senatore Marcora, il presentatore ne ha subordinato il ritiro all'accoglimento del suo emendamento 14.10 (sostituzione dell'anno 1970 con l'anno 1971), non disgiunto dall'assicurazione, da parte del Governo, che i residui da introitare restino di competenza dei comuni e non vengano trasferiti alla competenza dello Stato. (*Interruzione del senatore Marcora*). Non dobbiamo formularlo noi l'emendamento, senatore Marcora: noi dobbiamo pronunciarci sui testi scritti presentati, ed è già un'impresa non facile.

Per quanto riguarda la sostituzione dell'anno 1970 con l'anno 1971 e per quanto attiene alla competenza integrale dei comuni sui residui, la Commissione si pronuncia in senso favorevole.

PRESIDENTE. Vorrei pregarla, onorevole relatore, di attenersi al sì e al no, che sono le uniche parole auree.

BELOTTI, relatore. D'accordo; ma la questione qui è alquanto complicata e richiede una precisa formulazione, che ancora manca.

Sull'emendamento 14.8 del senatore De Vito ed altri la Commissione esprime parere favorevole. Però vorrebbe avere in proposito un chiarimento da parte del Ministro.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.1 dei senatori Nencioni ed altri, la Commissione esprime parere contrario; parere contrario esprime pure sugli emendamenti 14.3 e 14.4 del senatore Borsari ed altri.

Il parere sull'emendamento 14.9 del senatore De Vito è favorevole. L'emendamento 14.6 del senatore Farabegoli ed altri è compreso nell'emendamento 14.9; deve quindi ritenersi assorbito. Sull'emendamento 14.5 del senatore Catellani la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* **PRETI, Ministro delle finanze.** Sono contrario all'emendamento 14.2.

Prendo atto che il senatore Marcora ritira l'emendamento 14.7 se il Governo accetta l'emendamento 14.10 e dà le relative spiegazioni. Eccomi pronto. Per quanto riguarda, senatore Marcora, il riferimento che lei ha fatto al penultimo comma dell'articolo 14, dove si dice: « Il relativo gettito, nonché le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti locali, affluiranno integralmente al bilancio dello Stato », il riferimento è erroneo. Capita a noi tutti, e a me per primo, mentre si legge in fretta, di non fare attenzione a ciò che è scritto in precedenza. L'imposta di cui al precedente articolo 4 » è l'ILOR. È chiaro che l'ILOR del 1972 viene incamerata dallo Stato dal momento che lo Stato dà quella tale partecipazione alle imposte dirette. Ma poichè il senatore Marcora dimostra preoccupazione per i residui, e non ha presentato un emendamento, sono pron-

to a presentare io stesso un emendamento con il quale l'articolo 14 si legga, all'inizio, in questo modo: « Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni e alle province, oltre ai residui, somme di importo pari... eccetera ». In questo modo credo che le preoccupazioni del senatore Marcora siano fugate.

A coloro i quali hanno fatto riferimento alle entrate dei comuni, che non sarebbero notevoli nei primi anni, devo dire che i comuni cominceranno a riscuotere subito la imposta sulla pubblicità e l'imposta sull'incremento dei valori immobiliari. Poichè l'imposta sulla pubblicità si riscuote immediatamente e l'imposta sull'incremento dei valori immobiliari, dato che si fa riferimento ai prezzi controllati nei contratti registrati, si riscuote subito, viene in più ai comuni un'entrata di 120 miliardi di lire. Infatti — ripeto — queste entrate non vanno nel calderone dal quale poi lo Stato fa la distribuzione ai comuni, ma vanno direttamente fin dal primo giorno ai comuni. Tutto questo significa circa 120 miliardi, secondo calcoli fatti da noi con molta cura in collaborazione con l'Istituto di statistica.

Devo inoltre aggiungere che i residui sono rilevanti, in maniera che nel primo anno le entrate dei comuni, secondo i nostri calcoli, nel 1972 risulteranno, tenendo conto di questi dati, superiori del 30 e probabilmente anche del 35 per cento rispetto al 1971. Penso perciò che con questa impostazione abbiamo fatto tutto il possibile per andare incontro alle esigenze dei comuni.

Nello stesso tempo penso che il senatore De Vito, che insieme ad altri ha firmato l'emendamento Marcora, potrà ritirare l'emendamento 14. 8.

Per quanto riguarda l'emendamento 14. 1 del senatore Nencioni mi pronuncio in senso contrario. La stessa cosa vale per l'emendamento 14.3 del senatore Borsari ed anche per l'emendamento 14.4 dello stesso senatore Borsari.

Vi sono poi alcuni emendamenti che riguardano le camere di commercio, ed io di

questi emendamenti accetto l'emendamento 14.6, dei senatori Farabegoli, De Vito ed altri, che propone come anno di riferimento il 1969 anzichè il 1970, giacchè per ragioni che tutti sanno le camere di commercio nel 1969 hanno riscosso più di quanto non abbiano riscosso nel 1970. Però vorrei far presente l'opportunità di sostituire, nel terz'ultimo comma dell'articolo 14, anche le parole: « per l'anno », con le altre: « nell'anno », perchè l'espressione: « per l'anno » potrebbe essere equivoca. Noi dobbiamo fare riferimento a ciò che esse hanno effettivamente riscosso in quell'anno.

Poichè queste sono in definitiva le esigenze rappresentate dalle camere di commercio, che non hanno chiesto altro, e dallo stesso senatore Gava, ministro dell'industria e del commercio, che è venuto oggi qui da me a perorare la causa delle camere di commercio, penso che coloro i quali hanno presentato emendamenti diversi dal 14.6 su questa materia potrebbero gentilmente ritirarli, perchè altrimenti diventerebbero più reali del re.

Credo con ciò di avere risposto esaurientemente a tutti i presentatori.

P R E S I D E N T E . Senatore Marcora, mantiene l'emendamento 14.7?

M A R C O R A . Onorevole Presidente, se permette...

L U C C H I . Deve rispondere sì o no.

M A R C O R A . Non posso rispondere sì o no. Ci sono in gioco 150 miliardi all'anno per i comuni poichè dai dati che abbiamo in mano risultano 500 miliardi e il 30 per cento di 500 miliardi sono 150 miliardi. Se lei, onorevole collega, non ha questa sensibilità, io ce l'ho. Non si tratta di una questione di dati.

Onorevole Ministro, la ringrazio di aver capito il motivo della mia richiesta, ma proprio perchè lei può presentare l'emendamento, cosa che a me non è consentita in questo momento e durante questa seduta, per questioni di Regolamento, vorrei proporre un'ulteriore definizione dell'emenda-

mento che lei ci ha presentato. Cioè, dopo le parole: « oltre ai residui » bisognerebbe aggiungere le parole: « e ai tributi di competenza dei comuni e delle province fino al periodo 31 dicembre 1971 ». Così non ci sono più dubbi nè equivoci. Lei ha proposto di aggiungere le parole: « oltre ai residui » ma sa che vi è una differenza di interpretazione in termini di amministrazione finanziaria su questo concetto.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P R E T I , *Ministro delle finanze*. È difficile improvvisare in Aula emendamenti, soprattutto a quest'ora. Comunque penso che la dizione migliore sarebbe: « oltre ai residui di tributi » — perchè non si sa che cosa voglia dire residui e tributi, non sono due cose diverse — « di competenza sino al 31 dicembre 1971 ». E siccome il periodo diventa troppo lungo, anzichè tra due virgole, mettiamolo tra due trattini orizzontali per dare un po' di respiro e per rispettare un po' meglio la sintassi. Quindi il testo risulterebbe il seguente: « Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni ed alle province — oltre ai residui di tributi di competenza sino al 31 dicembre 1971 — somme di importo... ».

M A R C O R A . Salvo l'approvazione dell'emendamento 14.10 con l'indicazione del 1971 anzichè del 1970.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Sono favorevole all'emendamento 14.10 integrato con questo ulteriore emendamento che ho letto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Senatore Marcora, ritira allora l'emendamento 14.7?

M A R C O R A . Sì, signor Presidente, lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore De Vito, insiste per la votazione dell'emendamento 14.8?

D E V I T O . Signor Presidente, lo ritiro.

M A R T I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I . Vorremmo conoscere il testo esatto perchè non riusciamo tra un alternarsi e l'altro di proposte ad avere questo testo sotto gli occhi. Tra l'altro si parla di residui ed io ho l'impressione che s'intenda parlare di sopravvenienze perchè i residui sono tali in quanto già acquisiti ad un bilancio e non sono più contabilizzabili diversamente. Invece con tutta probabilità si fa riferimento ad entrate ulteriori per partite sospese, che possono dar luogo a sopravvenienze. Se non chiariamo questo equivoco, corriamo il rischio di fare una legge che sarà legge perchè comparirà sulla *Gazzetta Ufficiale* ma la cui interpretazione sarà molto difficile a motivo dell'oscurità del testo.

Ecco perchè chiedevo alla sua cortesia, onorevole Presidente, di farci conoscere il testo esatto.

P R E S I D E N T E . L'emendamento proposto dal Governo suona così: « Al primo comma, dopo le parole: " ai comuni e alle province ", inserire le altre: " oltre ai residui di tributi di competenza sino al 31 dicembre 1971 " ».

F O R M I C A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F O R M I C A , *relatore*. Io ritengo che con questa formulazione non ci si intende riferire a tutto ciò che è afferente ai tributi fino al 31 dicembre 1971. Infatti, come ha chiarito il Presidente della Commissione finanze e tesoro, i residui sono già

definiti e devono soltanto essere riscossi, mentre vi sono una serie di partite, che riguardano i tributi afferenti i comuni sino al 31 dicembre 1971, che non sono state ancora definite: ci sono tutte le partite degli accertamenti, dei contenziosi; e mi pare che il senatore Marcora e gli altri senatori sostengono che queste sono comunque di competenza dei comuni. Cioè tutto ciò che riguarda i tributi sino al 31 dicembre 1971, comunque accertati o da accertarsi o da definirsi, è di competenza dei comuni. Con quella formulazione però questo non si dice, a nostro avviso.

P R E T I, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **P R E T I**, *Ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, qui tutti vogliamo la stessa cosa, ma, come ho detto prima, a quest'ora e quando inoltre si tratta di formulazioni piuttosto tecniche, non è facile formulare un testo perfetto. Ho accolto la parola « residui » perchè questa parola è stata pronunciata dal senatore Marcora ed ho voluto andare incontro a lui. Ed ho ritenuto, come ha ritenuto certamente anche il senatore Marcora che, parlando di residui in termine generale e non in termine strettamente tecnico, si dovesse intendere tutto ciò che era di competenza fino al 31 dicembre 1971. Ma poichè non voglio che sia approvato un testo che possa far sorgere dubbi, se vogliamo venire incontro alle preoccupazioni del presidente senatore Martinelli e del senatore Formica potremmo anche dire: « oltre ai tributi di competenza fino al 31 dicembre 1971 ». Se parliamo genericamente di tributi, nessuno farà più la questione dei residui, delle sopravvenienze e via dicendo, perchè credo che la formula sarebbe chiarissima. La vogliamo adottare?

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

M A R T I N E L L I. Signor Presidente, forse (ma le chiedo venia per il forse) il chiarimento potrebbe essere definito con questo emendamento. Affinchè lo si comprenda, leggo l'articolo 14 come risulterebbe dall'inizio: « Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni e alle province... ». Ma c'è questo « attribuite » che come verbo non regge più perchè diremmo: « oltre ai tributi di competenza fino al 31 dicembre 1971 » e questo concetto non può essere sorretto dal verbo « attribuire »: non si può dire che le somme vengono attribuite dalla legge, perchè sono già dei comuni, quindi bisogna introdurre un'altra modifica. Bisognerebbe dire: « Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni e alle province, fermi restando ai comuni e alle province i tributi di competenza... ».

P R E S I D E N T E. La formulazione dell'onorevole Ministro dice: « oltre ai tributi di competenza... ».

M A R T I N E L L I. Ma quell'« attribuite » non è esatto.

P R E T I, *Ministro delle finanze*. Presidente Martinelli, non sono qui per dire che la formulazione sia esatta dal punto di vista della tecnica del diritto. Credo peraltro che, pur non essendo esatta, sia tale da far comprendere a tutti il significato di ciò che si vuole dire. So che questi tributi non c'è bisogno di attribuirglieli perchè sono già loro, ma questo è nello spirito della dizione. D'altro lato siamo in sede di legge di delega; dopo con la legge delegata chiariremo le cose. Ma il concetto è chiaro, per cui a mio modesto avviso non ci dobbiamo preoccupare eccessivamente della forma.

P R E S I D E N T E. La Commissione potrebbe anche rimettersi all'Assemblea.

P R E T I, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P R E T I , *Ministro delle finanze*. Credevo che questa (formulazione avesse convinto tutti; ad ogni modo, se ancora ci sono perplessità per una formula che è chiarissima, ne propongo ancora un'altra. Pertanto si potrebbe dire: «Oltre ai tributi loro spettanti sino al 31 dicembre 1971, nei primi quattro anni di applicazione...». Va bene?

M A C C A R R O N E A N T O N I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A C C A R R O N E A N T O N I N O . Onorevole Presidente, la questione sollevata dal collega Marcora e che si è andata sviluppando nel corso della discussione è ben precisa e non riguarda nè i residui, nè i tributi di competenza, nè le quote di tributi erariali afferenti ai comuni per quell'anno; ma riguarda esattamente, (se non ho mal compreso e nel caso sbagli i colleghi mi correggano) le quote di tributi che nella tabella allegata alla relazione sono elencati sotto il titolo: periodi precedenti.

La questione che è stata sollevata, onorevole Presidente, anche nell'ultima formulazione del Ministro e che merita di essere approfondita, riguarda il modo con cui l'amministrazione finanziaria considererà a partire dal 31 dicembre 1971 le quote da attribuire ai comuni in riferimento ai gettiti delle compartecipazioni o delle sovrimposte su tributi erariali perchè solo di questo si tratta. Per il resto, cioè per i tributi locali definiti ed accertati dai comuni, anche se non riscossi nel 1971 entro il 31 dicembre, la questione non sorge perchè il tributo ha origine da un atto impositivo del comune, il tributo viene accertato, definito, iscritto a ruolo e riscosso dal comune nell'arco di tempo concesso dalla legge per queste operazioni. Siccome quest'arco di tempo va al di là dell'esercizio finanziario, il comune per i suoi tributi acquisisce nel proprio bilancio di cassa anche oltre la chiusura dell'anno finanziario i tributi afferenti

a quell'anno finanziario. Questi chiamansi residui.

Vi è poi la questione della compartecipazione o della sovrimposizione locale a tributi erariali. È il caso tipico dell'ICAP. Come si regola questo meccanismo? Il meccanismo appare molto chiaro dalla tabella: vi sono tributi di competenza dell'anno, i cosiddetti tributi iscritti nei ruoli principali che riguardano tutti gli accertamenti messi a ruolo in quell'anno, e su questo non c'è questione. Vi è poi una quota di tributi, che dalla tabella appare piuttosto rilevante, che viene accertata in tempi successivi all'anno in cui si riferisce l'imposta e su cui il comune o la provincia avrebbero diritto ad ottenere una compartecipazione nel tempo se non vi fosse la cesoia del 31 dicembre 1971. Ma che cosa avviene, essendoci questa interruzione, del tributo definito per una società o di Milano o di Roma per la ricchezza mobile e la relativa ICAP per esempio dell'anno 1969, che va a ruolo nel 1972 e che quindi non è più di competenza del comune perchè dal 1972 comincia un nuovo meccanismo (vedi articolo 14) in base al quale contano le somme riscosse nel 1970 per esempio, o in quale altro anno si voglia indicare?

L'onorevole Ministro ora presenta un emendamento con il quale intende venire incontro all'esigenza di riportare alle finanze comunali oltre l'avvio dell'applicazione di questa legge anche le quote di tributi applicabili in base alle vecchie disposizioni ma messe a ruolo e riscosse dopo il 31 dicembre 1971? Se la questione è questa, allora la formula può essere trovata. Se non è questa ma si tratta soltanto dei tributi di competenza e dei residui relativi, allora evidentemente siamo in un altro campo e noi siamo completamente contrari a questo tipo di impostazione. Non ci si venga a portare delle cifre qui in punta di lapis perchè una folata di vento le spazza via e le cancella. La situazione reale è che con il 1972 si crea una situazione nuova ed assai preoccupante per il settore della finanza locale. Dobbiamo essere seriamente preoccupati di non creare nel periodo transitorio ulteriori difficoltà al funzionamento di un settore decisivo della vita

del nostro Stato che è rappresentato dai comuni e dalle province. Qui non si tratta solo di spostare 10 o 100 miliardi da un settore all'altro della finanza pubblica, ma di garantire servizi essenziali dello Stato italiano esercitati e svolti dai comuni. Quindi la questione è estremamente delicata e poichè con un meccanismo o con l'altro si salta via da 1200 miliardi a 1600-1700 miliardi, comprendete benissimo, onorevoli colleghi, assai meglio di quanto riesca a spiegarmi in quest'ora, quale grande rilievo ha la questione tanto più che se noi non risolviamo oggi sul terreno tributario un problema così delicato dovremo risolverlo dopo sul terreno creditizio che è estremamente più oneroso per gli enti locali mentre rende più difficile al Governo di approvvigionarsi dei mezzi necessari per la sua finanza statale quando dovrà venire incontro alle difficoltà che con la sua azione legislativa e la sua politica tributaria ha ulteriormente determinato nella vita dei comuni. Ecco la ragione per cui bisogna essere estremamente precisi e chiari. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MARTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINELLI. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento che, a nome dei colleghi della Commissione, ho l'onore di presentare adesso soddisfi anche a quel desiderio di chiarezza che ha espresso il collega Maccarrone e che è pienamente condiviso anche da noi. Noi proporremo che il primo comma dell'articolo 14 rimanga così come è nel testo della Commissione salvo l'indicazione dell'anno 1971 in luogo del 1970, come appare dall'emendamento Marcora ed altri. Viceversa si dovrebbe successivamente inserire un comma, dopo il primo, il quale dovrebbe dire: « I comuni e le province continueranno a percepire ogni entrata afferente agli esercizi fino al 31 dicembre 1971 » (14.11). Il concetto di entrata e quello di afferenza sono sufficientemente ampi da comprendere anche i casi che il collega Maccar-

rone ha così esplicitamente indicato nella sua esposizione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* PRETI, *Ministro delle finanze*. Accetto il testo della Commissione perchè esprime lo stesso concetto dei vari testi che io avevo proposto al Senato. Poichè questo va bene anche alla Commissione ne sono estremamente felice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.10, presentato dal senatore Marcora e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.11, presentato dalla Commissione, di cui ha dato testè lettura il senatore Martinelli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.9. Senatore De Vito, lo mantiene?

D E V I T O . Lo mantengo.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . È strano che la maggioranza della Commissione mantenga l'emendamento 14.9 e che il Ministro l'accetti...

P R E S I D E N T E . No, il Ministro accetta il 14.6.

* A N D E R L I N I . Mi fa piacere che il Ministro non l'accetti, perchè veramente è stridente il contrasto che si andrebbe a creare tra le condizioni che fate per le camere di commercio e quelle che fate per i comuni. Per le camere di commercio l'aumento annuale del 5 per cento decorre dal 1971, mentre per i comuni l'incremento del 7 e mezzo per cento decorre dal secondo biennio di attuazione. A me pare veramente incredibile! E tenete conto che l'anno 1969 — l'ha rilevato il Ministro — per le camere di commercio è più favorevole del 1970. Non capisco perchè per le camere di commercio lo scatto dell'aumento annuale, sia pure del 5 per cento, deve avere inizio subito, mentre ai comuni facciamo fare un biennio in bianco. Spiegateci la ragione.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P R E T I , *Ministro delle finanze*. Io ho invitato il senatore De Vito a ritirare l'emendamento 14.9 perchè il Governo accetta l'emendamento 14.6. D'altro lato le considerazioni del senatore Anderlini non possono essere disattese. Inoltre, senatore De Vito, andiamo *ultra petita*, perchè le stesse richieste che vengono dal Ministero dell'industria e commercio non vanno al di là dell'emendamento 14.6 che ella assieme al senatore Farabegoli ha presentato. Io sono decisamente contrario all'emen-

damento 14.9, mentre sono favorevolissimo all'emendamento 14.6.

P R E S I D E N T E . Senatore De Vito, mantiene l'emendamento 14.9?

D E V I T O . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14.6 presentato dal senatore Farabegoli e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo, con l'ulteriore modifica proposta dell'onorevole Ministro. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Catellani, mantiene l'emendamento 14.5?

C A T E L L A N I . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere quali misure intendano adottare per sottrarre la zona del massiccio del Monte Pollino — che costituisce la più interessante e completa zona naturale del Mezzogiorno — all'assalto forsennato del turismo di rapina, distruttore delle

basi stesse della prestigiosa attrattiva dell'Italia di fronte al mondo.

L'interrogante sottolinea che, mentre nel « progetto '80 » il massiccio del Pollino è elencato fra le zone da proteggere come « parco naturale » e mentre il Consiglio nazionale delle ricerche, già da tempo, ha chiesto il blocco di tutte le opere in progetto o in attuazione che contrastino con tale destinazione, in realtà sta proseguendo la realizzazione di strade e di disboscamenti che manomettono irreparabilmente parte cospicua di tale complesso montano.

L'interrogante desidera, pertanto, conoscere urgentemente quale sia il significato del « progetto pilota » relativo al Pollino, che sarebbe varato dal CIPE, dato che lo scoordinamento della pubblica iniziativa non solo produce sperpero del pubblico denaro, ma pone anche in angoscia i cittadini, i quali vedono cadere lo Stato in deleterie contraddizioni con sè stesso ed i pubblici poteri contribuire all'implacabile distruzione della natura e dei beni ambientali nella nostra Italia. (int. or. - 2474)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

FORMICA, BARDI, CIPELLINI, BANFI, VIGNOLA, FERRI, AVEZZANO COMES. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere se sia vero che l'amministratore di una banca svizzera, per il quale pende imputazione di bancarotta, ricopra un incarico particolare nell'ambito dell'ISPE, dipendente dal suo Ministero.

In caso affermativo, si chiede di sapere da chi ed in quale data sia stata deliberata detta nomina. (int. scr. - 5690)

FORMICA, BARDI, CIPELLINI, VIGNOLA, FERRI, AVEZZANO COMES. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere con precisione se e quali riflessi abbia avuto, nel settore della produzione cinematografica, il dissesto di una banca svizzera di Lugano, il cui amministratore, cittadino italiano, è anche amministratore o azionista

di diverse società cinematografiche italiane. (int. scr. - 5691)

SERRA, CORRIAS Efisio. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza dell'ormai cronica inadeguata funzionalità dell'Istituto tecnico agrario di Cagliari, a causa di difetto di locali idonei e di annessa azienda sperimentale;

2) se e quali interventi, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e dei necessari coordinamenti, intendano attuare, anche in eventuale sostituzione degli organi di detto Istituto, affinché venga posto sollecito ed idoneo rimedio a tale situazione, tanto più grave in quanto riguarda una popolazione scolastica di diverse centinaia di allievi, in un settore economico-produttivo di massimo interesse per lo sviluppo della Sardegna.

A maggior illustrazione di quanto sopra esposto, si soggiunge che, da un ventennio ormai — pur permanendo il vecchio fabbricato delle scuole — l'Istituto è stato privato dell'annessa azienda agraria, i cui terreni, in una zona di abitato cittadino in piena espansione, sono stati ceduti al comune di Cagliari, il quale ha concesso l'uso di altro distante terreno, ma anche esso ormai rivendicato perchè completamente intercluso dalla sviluppatasi zona industriale.

Frattanto, quanto all'edificio scolastico, era stato predisposto un grandioso progetto e, quanto ai terreni occorrenti anche per l'azienda agraria, era stata richiesta l'espropriazione, ai danni di una miriade di piccoli proprietari coltivatori diretti, di una zona in cui la proprietà è, più che frazionata, addirittura polverizzata, zona comprendente terreni che, tra l'altro, a giudizio di pedologi ed agronomi, sono inadatti rispetto ad una sperimentale e, quanto meno, utile agricoltura.

Le rilevanti spese della costruzione e dell'esproprio avrebbero dovuto trovare finanziamento con il ricavato della vendita, co-

me aree fabbricabili, di una parte dei terreni della cessata primitiva azienda agraria. Senonchè tale finanziamento non soltanto non è ancora venuto, ma anzi si può dire sfumato, poichè l'asta, più volte indetta da parte del comune di Cagliari, è andata sempre deserta.

In una tale situazione, ormai cronica e soprattutto senza via di uscita, appare perciò indilazionabile l'individuazione di una qualche soluzione, sia pur provvisoria.

A titolo di indicazione, si segnalano due attuali possibilità, disgiunte od anche congiunte:

a) azienda agraria, irrigua, a 10 chilometri da Cagliari, in Assemini, dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura, che è purtroppo privo, o quasi, di allievi;

b) azienda agraria di ben 300 ettari circa, in parte irrigua, con annessi imponenti fabbricati per collegio e scuole (a 15 chilometri da Cagliari), in località « Camp' e Luas »-UTA, espropriata a suo tempo a privati dalla riforma agraria a favore dell'ENAOLI, per una fattoria-scuola per l'istruzione professionale — complesso, questo, immobiliare ed agrario, tuttora inutilizzato per i previsti fini istituzionali — come si è già prospettato con contemporanea separata altra interrogazione. (int. scr. - 5692)

SERRA, CORRIAS Efisio. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza che non ha risposto ed è inutilizzata per gli specifici fini istituzionali la fattoria-scuola dell'ENAOLI, in località « Camp' e Luas »-UTA, in provincia di Cagliari, costituita da ampi e moderni fabbricati, completamente arredati, costati diverse centinaia di milioni di lire, per un collegio che avrebbe dovuto ospitare almeno 150 orfani-agricoltori e per ogni altro servizio sociale ed agrario, nonchè di circa 300 ettari di terreno, in parte con possibilità irrigue, terreno tuttora incolto, o quasi, a suo tempo espropriato a privati per la riforma

agraria e destinato all'ENAOLI, specificatamente e con apposita convenzione, per l'istruzione professionale degli orfani-agricoltori;

2) se, in difetto di una finalmente appropriata e completa utilizzazione da parte dell'ENAOLI (ed anche in previsione di un'imminente parziale espropriazione di terreno per motivi di pubblica utilità, con dubbia locupletazione a favore di detto ENAOLI), non intendano — di comune intesa e nel coordinamento delle rispettive competenze — ricercare ed attuare, o far attuare altra forma di utilizzazione del suddetto complesso immobiliare ed agrario, quale potrebbe essere l'assegnazione, almeno in uso, a favore dell'Istituto tecnico agrario di Cagliari, la cui grave situazione è oggetto di separata e contemporanea altra specifica interrogazione. (int. scr. - 5693)

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO, CATALANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare il Governo per dare positiva risposta alla richiesta di lavoro da parte dei disoccupati di Torre Annunziata.

In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali nuove iniziative produttive saranno localizzate nella zona;

2) i nomi dei responsabili del ritardo nell'avviamento al lavoro di disoccupati nelle aziende locali a seguito della riduzione dell'orario di lavoro;

3) quali iniziative particolari (occupazione in altre aziende della provincia, corsi di qualificazione, eccetera) saranno adottate con urgenza.

Infine, gli interroganti sottolineano la necessità di predisporre gli atti necessari perchè si assicuri il lavoro ai disoccupati torresi, consentendo così il normale e necessario funzionamento dell'attività comunale. (int. scr. - 5694)

ABENANTE, PAPA, CATALANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendo-

no adottare perchè il comune di Napoli annulli o revochi la licenza edilizia n. 130 dell'11 giugno 1969, dato che da tempo gli organi inquirenti hanno accertato l'irregolarità della suddetta licenza. (int. scr. - 5695)

ROSA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

quali iniziative e provvedimenti si stiano adottando perchè da parte dei competenti organi siano estese ai sanitari, iscritti alla Cassa pensioni sanitari, le previdenze di cui alla legge n. 336 che, come è noto, contempla benefici pensionistici in favore degli ex combattenti, invalidi, orfani di guerra e categorie assimilate, in servizio presso Amministrazioni pubbliche;

se siano state adottate idonee ed opportune iniziative in ordine all'adeguamento ed al livellamento della regolamentazione di tutte le Casse pensioni, al fine di consentire anche ai sanitari il diritto a fruire del minimo di pensione dopo 15 anni di servizio.

Quanto sopra si chiede in considerazione del fatto che la categoria dei sanitari è, allo stato, l'unica ad essere esclusa dai citati benefici, nonostante le altre quote contributive cui è soggetta. (int. scr. - 5696)

PREMOLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se non intenda prendere adeguati e tempestivi provvedimenti per apportare decisivi rimedi alla crisi del turismo italiano che, per la sua gravità, da congiunturale rischia di trasformarsi in strutturale, nel senso più volte indicato in questi ultimi tempi dai più autorevoli organi di stampa, riducendo la competitività italiana in qualche campo, con il rischio di inaridire una delle risorse essenziali e più qualificate della nostra economia. (int. scr. - 5697)

MACCARRONE Pietro. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere per quali motivi il Governo italiano ha dato la propria adesione alla decisione del Consiglio dei ministri della CEE che ha stabilito

di abbassare dal 15 all'8 per cento il dazio sull'importazione nella Comunità, e quindi anche in Italia, delle arance della California e della Florida.

La decisione della CEE, che segue altre analoghe liberalizzazioni nei confronti di Paesi come la Spagna e la Grecia, rischia di creare una nuova grave situazione di crisi nelle zone economicamente più avanzate dell'agricoltura meridionale — quelle siciliane in particolare — che si vedono trattate come una merce di scambio per favorire altri interessi, agricoli e non agricoli, della Comunità e che vedono costantemente ridotta le proprie possibilità di esportazione nei Paesi della Comunità stessa. (int. scr. - 5698)

PALA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa.* — Premesso:

che il Compendio garibaldino di Caprera (La Maddalena) è da 5 anni « chiuso per lavori di restauro »;

che tali lavori, per i quali furono stanziati 37 milioni di lire, per diretto intervento del Presidente della Repubblica, sono iniziati fin dal 1966 e proseguono con esasperante lentezza;

che le opere relative al restauro ed alla ristrutturazione del Compendio sono state affidate alla Soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie di Sassari, che ne ha assunto la direzione dei lavori,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Compendio è stato trasferito dalla competenza del Ministero della difesa a quella del Ministero della pubblica istruzione;

2) se il Ministero competente non ritiene suo dovere far conoscere all'Amministrazione comunale di La Maddalena, che ne ha fatto esplicita richiesta, il progetto di restauro ed i tempi di realizzazione dell'opera;

3) se è intenzione del Ministero competente dotare il museo di custodi ed il Compendio di personale necessario all'espletamento dei servizi di gestione e manutenzione. (int. scr. - 5699)

PIVA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave situazione che si è determinata nelle zone Belbosco e Valle Giralda del comune di Mesòla, a seguito di una eccezionale siccità che ha colpito le colture, arrecando danni che in diversi casi si aggirano intorno al 70 per cento;

se, stante tale grave stato di fatto, al fine di alleviare le perdite che ricadranno sulle aziende, non ritenga di dover disporre che siano adottati i provvedimenti stabiliti dalla legge per il Fondo di solidarietà. (int. scr. - 5700)

MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Gli interroganti chiedono di essere informati in merito all'azione intimidatoria messa in atto, in provincia di Foggia, dall'Arma dei carabinieri contro i braccianti agricoli, rei soltanto di aver sostenuto con lo sciopero loro legittime rivendicazioni di fronte alla ottusa intransigenza del padronato agrario.

I braccianti agricoli del foggiano, anche se costretti, per più di un mese, ad una lotta dura ed alla fame, hanno saputo respingere tutte le provocazioni poste in essere da agrari e da loro agenti, tanto che non si è verificato alcun incidente, ma, nonostante ciò, già un centinaio di lavoratori e dirigenti sindacali sono stati denunciati alla Magistratura, accusati di sequestro di persona, di oltraggio, di percosse e di altri gravi reati.

Che si tratti di una montatura a scopo di intimidazione e di vendetta è dimostrato anche dal fatto che nessun provvedimento di rigore, restrittivo della libertà personale, ha potuto finora adottare la Magistratura.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che i Ministri competenti facciano tutto quanto è necessario per il rispetto dei diritti sindacali dei braccianti agricoli della provincia di Foggia, da più giorni gravemente offesi. (int. scr. - 5701)

ABENANTE, PAPA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato delle gravi violazioni delle norme relative agli esami di maturità commesse da parte della commissione operante presso il VII liceo scientifico di Napoli, che ha esaminato gli alunni delle sezioni A e B di quell'istituto.

Come risulta dai ricorsi dei genitori degli alunni respinti, gli esami avrebbero avuto sempre un carattere nozionistico; sarebbe stata omessa la discussione sugli elaborati, e principalmente su quello d'italiano, escludendo così dalla valutazione complessiva della preparazione del candidato il giudizio al quale deve concorrere il colloquio anche sulla prova scritta; sarebbero stati spesso assenti, nel corso dell'esame, il presidente ed il vice presidente, per cui la prova non ha avuto quel carattere di collegialità che è condizione di un esame diretto a definire la valutazione complessiva della preparazione del candidato.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che il Ministro, accertati i fatti con tutta l'urgenza necessaria in tali casi, voglia accogliere la richiesta dei giovani respinti di rifare gli esami, prima dell'apertura dell'anno scolastico, presso un'altra commissione. (int. scr. - 5702)

DOSI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se risponde al vero la notizia di una prossima installazione di un grande stabilimento per la produzione automobilistica nella zona del biellese e per conoscere il pensiero del Ministro sulle conseguenze che potranno determinarsi nell'attività della locale industria laniera. (int. scr. - 5703)

ROTTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponde a verità quanto pubblicato sulla « Stampa Sera » del 3 agosto 1971, sulla « Gazzetta del Popolo » e sul « Messaggero » di Roma del 4 agosto circa l'indebito uso da tempo fatto di irregolari lunghezze d'onda, da parte della RAI-TV, per i ripeti-

tori del canale C del programma nazionale televisivo (zone di Torino, Cuneo, Bordighera ed altre zone italiane), in contrasto con quanto disposto dalla Convenzione internazionale di Ginevra sulle telecomunicazioni, in base alla quale le frequenze da 65 a 75,5 megacicli sono riservate ai servizi fissi e mobili della zona 1, cui appartiene il nostro Paese, con divieto d'uso per scopi commerciali.

In particolare, si chiede di conoscere se tale indebito uso ha provocato proteste da parte del Principato di Monaco, che vede disturbate le sue trasmissioni, e, se quanto sopra risponde a verità, quali provvedimenti il Ministro intende adottare al fine di normalizzare la situazione. (int. scr. - 5704)

COMPAGNONI, MAMMUCARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritenga necessario accertare la veridicità di quanto pubblicato dai periodici della capitale relativamente alla spesa di 600 milioni di lire deliberata unilateralmente dal dirigente degli Uffici della motorizzazione civile di Roma, in via Nola, per l'installazione di un cervello elettronico da mesi inutilizzato ed inutilizzabile. (int. scr. - 5705)

COMPAGNONI, MAMMUCARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritenga opportuno controllare i criteri di scelta, nelle varie sedi dello Ispettorato, degli ingegneri che debbono esaminare coloro che debbono conseguire la patente per essere abilitati alla guida di mezzi pubblici di trasporto. (int. scr. - 5706)

TURCHI. — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Poichè risulta dal giornale « La Nazione » del 3 agosto 1971 che il provvedimento di autorizzazione per la costruzione della strada della « Maddalena », in comune di Monte Argentario — che dovrebbe essere costruita ad opera di un privato — veniva approvato dal comune con 11 voti favorevoli, 3 contrari

e 5 astenuti, mentre tali lavori, in via di approvazione da parte del comune di Porto Santo Stefano, sono contrari alle disposizioni impartite dalla Soprintendenza alle belle arti e dal Ministero dei lavori pubblici, si chiede di sapere come si intenda intervenire tempestivamente affinché l'autorità tutoria blocchi qualsiasi azione intesa a contravvenire alle disposizioni suddette. (int. scr. - 5707)

BLOISE, MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che giovedì 5 agosto 1971, a Mandatoriccio (Cosenza), durante un comizio tenuto dall'onorevole Salvatore Frasca, alcuni esponenti del MSI hanno interrotto ripetutamente il comizio stesso, mentre i carabinieri di servizio rimanevano inattivi, sia durante che dopo il comizio, quando gli stessi facinorosi hanno iniziato una fitta sassaiola e, davanti alla sezione del PSI, hanno minacciato di passare a vie di fatto;

quali provvedimenti intende adottare a carico dei carabinieri di servizio, per il mancato assolvimento dei loro compiti di tutela e per porre fine al ripetersi delle violenze fasciste. (int. scr. - 5708)

CIFARELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare l'introduzione, nel territorio italiano continentale, del prodotto delle saline trapanesi, finalmente stabilendo le modalità di applicazione dell'articolo 5 del decreto presidenziale 30 dicembre 1969, n. 1131, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1970, n. 36.

La situazione di grave difficoltà nella quale versa l'industria del sale, tradizionalmente importante per Trapani quale base della sua economia, dovrebbe sollecitare una moderna soluzione del problema doganale, allo scopo di assicurare l'utilizzabilità di quel prodotto da parte dell'industria alimentare in tutta Italia. (int. scr. - 5709)

**Ordine del giorno
per la seduta di sabato 7 agosto 1971**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, sabato 7 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1657) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Urgenza*).

2. Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia resi-

denziale, agevolata e convenzionata (1754) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Agevolazioni per l'edilizia (299).

ANDÒ ed altri. — Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (418).

MADERCHI ed altri. — Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane (532).

MADERCHI ed altri. — Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione (1579). (*Urgenza*).

La seduta è tolta (ore 0,55 del 7 agosto).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari